

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXVI

BARI, 20 SETTEMBRE 2005

N. 119

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari. Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 28 giugno 2005, n. 263

P.O.R. 2000-2006 Misura 5.2 "Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane" - Azione 1 "Incentivi per la redazione di Piani d'Azione Ambientali". Annualità 2003 e 2004 - Consorzio nord ovest Salento "Terra d'Arneo" - Comune di Leverano (Le) Capofila - "Redazione di un sistema informativo ambientale S.I.A. - Comune di Leverano (Le) Capofila". Impegno di spesa e liquidazione ed erogazione dell'anticipazione del 7%.

Pag. 12162

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 28 giugno 2005, n. 264

P.O.R. 2000-2006 Misura 5.2 "Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane" - Azione 1 "Incentivi per la redazione di Piani d'Azione Ambientali". Annualità 2003 e 2004 - Consorzio intercomunale nord Salento "Valle della Cupa" - Comune di Trepuzzi (Le) Capofila - "Attuazione di un sistema informativo ambientale S.I.A. - Comune di Trepuzzi (Le) Capofila". Impegno di spesa e liquidazione ed erogazione dell'anticipazione del 7%.

Pag. 12168

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 28 giugno 2005, n. 265

P.O.R. 2000-2006 Misura 5.2 "Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane" - Azione 2 "Realizzazione e/o adeguamento"

mento ed integrazione delle reti di rilevamento e dei sistemi di analisi e monitoraggio dei livelli di inquinamento urbano". Annualità 2003 e 2004 – Comune di Tuglie (Le) Capofila dei comuni associati – "Realizzazione di una rete di monitoraggio della qualità dell'area sul territorio dei comuni associati: Tuglie (capofila), Maglie, Galatina, Collepasso, Corsi, Secli, Poggiardo, Gallipoli e Neviano". Impegno di spesa e liquidazione ed erogazione dell'anticipazione del 7%.

Pag. 12174

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 28 giugno 2005, n. 266

P.O.R. 2000-2006 Misura 5.2 "Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane" – Azione 3a "Interventi di miglioramento funzionale della mobilità e del trasporto urbano a livello interno, ai fini della riduzione dell'inquinamento atmosferico attraverso lo sviluppo delle migliori tecnologie". – Misure di Pianificazione. Annualità 2003 e 2004 – Comune di Andria (Ba) – "Piano particolareggiato del traffico urbano (PPTU) e Piani esecutivi del traffico urbano (PEXTU) di Andria". Impegno di spesa e liquidazione ed erogazione dell'anticipazione del 7%.

Pag. 12180

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 28 giugno 2005, n. 267

P.O.R. 2000-2006 Misura 5.2 "Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane" – Azione 3b - Interventi di miglioramento funzionale della mobilità e del trasporto urbano a livello interno, ai fini della riduzione dell'inquinamento atmosferico attraverso lo sviluppo delle migliori tecnologie. Annualità 2003 e 2004 – Comune di Andria (Ba) – Programma integrato di miglioramento funzionale della mobilità e del trasporto cittadino ai fini della riduzione delle emissioni inquinanti e miglioramento della qualità urbana". Impegno di spesa e liquidazione ed erogazione dell'anticipazione del 7%.

Pag. 12185

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 28 giugno 2005, n. 268

P.O.R. 2000-2006 Misura 5.2 "Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane" – Azione 4° - Misure di Pianificazioni - Incentivi per la redazione ed attuazione dei piani di zonizzazione e di risanamento acustico. Annualità 2003 e 2004 – Comune di Valenzano (Ba) Capofila – "Piano di risanamento acustico dei comuni associati Valenzano (capofila) – Adelfia – Sannicandro di Bari". Impegno di spesa e liquidazione ed erogazione dell'anticipazione del 7%.

Pag. 12191

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 13 luglio 2005, n. 283

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di progetto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica con mini

aerogeneratori – Comune di Taranto – Prop. E.S.CO.SOLAR s.p.a.

Pag. 12197

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 13 luglio 2005, n. 284

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di uno stabilimento industriale – Comune di Foggia - Prop. A.R. Industrie Alimentari s.p.a.

Pag. 12198

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 13 luglio 2005, n. 285

Procedura di V.I.A. Ditta Ciardo Giovanni – Apertura nuova cava di "tufo calcarenitico" – Loc. "Petrino" di Mottola.

Pag. 12201

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 13 luglio 2005, n. 286

Procedura di V.I.A. Ditta Cementir Cementerie del Tirreno spa – Prosecuzione coltivazione di cava di calcare. Loc. "Monte Pagliulo" del Comune di Montemesola.

Pag. 12203

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 13 luglio 2005, n. 287

Procedura di V.I.A. Ditta Maggiore Giovanni – Coltivazione di cava di "tufo calcarenitico" – Loc. "Frusciularo" di Fragagnano.

Pag. 12205

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 13 luglio 2005, n. 288

Procedura di V.I.A. Ditta F.lli Castriotta srl – Ampliamento cava di calcare per inerti industriali - Loc. "San Leonardo" agro di Manfredonia.

Pag. 12207

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 13 luglio 2005, n. 289

Procedura di V.I.A. Ditta Cave Barletta srl – Coltivazione cava di "calcare in blocchi" – Loc. "Monte Capace – Salamina" di Fasano.

Pag. 12210

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 luglio 2005, n. 306

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Lavori di rettifica di tre curve pericolose sulla S.P. n. 17 Ostuni-Cisternino – Comuni di Ostuni e Cisternino (Br) - Prop. Provincia di Brindisi.

Pag. 12212

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 luglio 2005, n. 307

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di un parco eolico nel comune di San Paolo di Civitate (Fg) - Prop. FRI-EL s.p.a.

Pag. 12214

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 luglio 2005, n. 308

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Eliminazione punti critici e curve pericolose: realizzazione di un rondò in corrispondenza della intersezione ex SS 581 Ceglie M.ca – San Michele S.no con la SP 28 – Comune di Ceglie Messapica (Br) - Prop. Provincia di Brindisi.

Pag. 12223

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 luglio 2005, n. 309

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di un parco eolico in loc. Toppo Santa Croce – Comune di Alberona (Fg) - Prop. Renergy s.r.l.

Pag. 12225

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 28 luglio 2005, n. 329

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di un parco eolico in loc. Toppo Seggio-Coppe di Mezzanelle – Comune di Alberona (Fg) - Prop. Fortore Energia s.p.a.

Pag. 12229

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 5 agosto 2005, n. 341

P.O.R. 2000-2006 Misura 5.2 “Servizi per il miglioramento della qualità dell’ambiente nelle aree urbane” – Azione 2 “Realizzazione e/o adeguamento ed integrazione delle reti di rilevamento e dei sistemi di analisi e monitoraggio dei livelli di inquinamento urbano”. Annualità 2003 e 2004 – Progetto di rilevamento e monitoraggio dei livelli d’inquinamento urbano – Inquinamento elettromagnetico. Comune di Campi Salentina (Le) Capofila dei comuni: Carmiano, Guagnano, Novoli e Veglie. Ammissibilità a finanziamento.

Pag. 12234

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 5 agosto 2005, n. 342

P.O.R. 2000-2006 Misura 5.2 “Servizi per il miglioramento della qualità dell’ambiente nelle aree urbane” – Azione 5 “Incentivi per la realizzazione dei Piani di Illuminazione a più basso impatto ambientale”. Annualità 2003 e 2004 – Progetto di adeguamento elettrico ed illuminotecnica degli impianti di pubblica illuminazione a più basso impatto ambientale – Stralcio Funzionale. Comune di Cerignola (Fg). Ammissibilità a finanziamento.

Pag. 12236

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 28 giugno 2005, n. 263

P.O.R. 2000-2006 Misura 5.2 “Servizi per il miglioramento della qualità dell’ambiente nelle aree urbane” – Azione 1 “Incentivi per la redazione di Piani d’Azione Ambientali”. Annualità 2003 e 2004 – Consorzio nord ovest Salento “Terra d’Arneo” – Comune di Leverano (Le) Capofila – “Redazione di un sistema informativo ambientale S.I.A. – Comune di Leverano (Le) Capofila”. Impegno di spesa e liquidazione ed erogazione dell’anticipazione del 7%.

L’anno 2005 addì 28 del mese di giugno in Bari presso la sede del Settore Ecologia, il Dirigente del Settore dr. Luca Limongelli, a seguito di istruttoria operata dal Responsabile di Misura 5.2 - ing. Genaro Rosato, ha adottato il seguente provvedimento:

VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006, approvato dalla Commissione U.E. con Decisione dell’8.8.2000 n. C(2000) n. 2349;

VISTO il CdP al POR, approvato definitivamente dal Comitato di Sorveglianza in data 21.11.2000 e dalla G.R. con deliberazione dell’11.12.2000 n. 1697;

CONSIDERATO che nell’ambito del Complemento di Programmazione del P.O.R. Puglia 2000 - 2006 sono previste, le procedure amministrative, tecniche e finanziarie per l’attuazione della Misura 5.2;

RITENUTO che al fine di assicurare il rispetto delle modalità e della tempistica è necessario regolare i rapporti tra la Regione Puglia e il CONSORZIO NORD OVEST SALENTO “TERRA D’ARNEO” - COMUNE DI LEVERANO (LE) Capofila per l’attuazione dell’intervento “REDA-

ZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE S.I.A. Comune di LEVERANO (LE) Capofila” di cui alla Misura 5.2 Azione 1, con il disciplinare a tal fine predisposto che si allega al presente provvedimento per fame parte integrante e che dovrà essere restituito debitamente sottoscritto per accettazione, dal Responsabile del Procedimento individuato dal CONSORZIO NORD OVEST SALENTO “TERRA D’ARNEO” - COMUNE DI LEVERANO (LE) Capofila;

CONSIDERATO che le risorse complessivamente disponibili per l’attuazione della Misura 5.2, per l’annualità 2003-2004 ammontano complessivamente a Euro 23.438.704,59;

VISTA la determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n° 37 del 09/02/2004, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva tra le istanze presentate per l’accesso ai fondi comunitari relativi all’annualità 2003-2004 della misura POR 5.2 - Azione 1 Incentivi per la redazione di Piani d’Azione Ambientali”, con indicazione delle risorse disponibili per l’annualità 2003 -2004, ammontanti complessivamente a Euro 1.458.387,15 che sommate alle risorse già impegnate nelle annualità precedenti, corrispondono al 10,54% delle somme complessivamente utilizzate dalla Misura 5.2;

PRESO ATTO che il progetto “REDAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE S.I.A. - Comune di LEVERANO (LE) Capofila proposto dal CONSORZIO NORD OVEST SALENTO “TERRA D’ARNEO” - COMUNE DI LEVERANO (LE) Capofila, di importo complessivo pari a Euro 233.943,00 è risultato ammesso a finanziamento P.O.R. - MISURA 5.2 - Azione 1 Annualità 2003 - 2004 per un importo di Euro 163.760,10, comprensivo di I.V.A., quale quota parte a valere sulle risorse Comunità Europea e Stato, con un cofinanziamento del CONSORZIO NORD OVEST SALENTO “TERRA D’ARNEO” - COMUNE DI LEVERANO (LE) Capofila di Euro 70.182,90 e pari al 30% dell’importo complessivo del progetto;

VISTO che il CONSORZIO NORD OVEST SALENTO “TERRA D’ARNEO”- COMUNE DI

LEVERANO (LE) Capofila, nei 60 giorni successivi alla pubblicazione della succitata Determina Dirigenziale, ha inoltrato a questo Assessorato gli atti relativi all'approvazione del progetto così come richiesto con nota di questo Assessorato del 19/02/2004 prot. n° 1691; nonché gli atti formali di impegno di spesa relativi alla quota di compartecipazione finanziaria dell'intervento, ammontante alla somma di Euro 70.182,90;

VISTO la Determinazione Dirigenziale del Settore Tecnico del CONSORZIO NORD OVEST SALENTO "TERRA D'ARNEO" - COMUNE DI LEVERANO (LE) Capofila n° 193 del 13/06/2005 con la quale è stato approvato il quadro economico di spesa, dal progetto per un importo di Euro 228.672,00 comprensivo di I.V.A., con una economia ammontante a Euro 5.271,00;

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra, per l'attuazione del piano di Azione proposto dall'Ente in oggetto, si debba procedere ad impegnare la somma relativa al finanziamento POR pari a Euro 160.070,40 e di liquidare ed erogare la somma di anticipazione del 7% del Finanziamento POR pari a Euro 11.204,93 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;

CONSIDERATO che allo stato la quota di partecipazione Comunale è di Euro 70.182,90 pari al 30% dell'importo del progetto approvato;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01.

Impegnare a favore del CONSORZIO NORD OVEST SALENTO "TERRA D'ARNEO" COMUNE DI LEVERANO (LE) Capofila, per la realizzazione dell'intervento "REDAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE S.I.A. - Comune di LEVERANO (LE) Capofila", quale finanziamento P.O.R. Puglia 2003 - 2004 Misura 5.2 - Azione 1, la somma complessiva di Euro 160.070,40 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;

Liquidare a favore del CONSORZIO NORD OVEST SALENTO "TERRA D'ARNEO" COMUNE DI LEVERANO (LE) Capofila, l'antici-

pazione del 7% pari a Euro 11.204,93, a fronte dell'impegno assunto sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;

Erogare mediante emissione del relativo mandato di pagamento a favore del CONSORZIO NORD OVEST SALENTO "TERRA D'ARNEO" - COMUNE DI LEVERANO (LE) Capofila, l'anticipazione del 7% del finanziamento di che trattasi pari a Euro 11.204,93;

Dichiarare che non risultano, agli atti d'Ufficio, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'autorità competente a carico del soggetto beneficiario, per cui le somme oggetto del presente provvedimento di liquidazione costituiscono credito certo, esigibile e liquidabile.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/98;
- vista la nota del Presidente della G.R. prot. n. 01/007689/1-5 del 31/12/98;

DETERMINA

di approvare il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e il CONSORZIO NORD OVEST SALENTO "TERRA D'ARNEO" - COMUNE DI LEVERANO (LE) Capofila, per l'attuazione dell'intervento "REDAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE S.I.A. - Comune di LEVERANO (LE) Capofila" di cui alla Misura 5.2 Azione 1, allegato al presente provvedimento;

di stabilire che l'erogazione dei successivi accenti del finanziamento in questione al CONSORZIO NORD OVEST SALENTO "TERRA

D'ARNEO" - COMUNE DI LEVERANO (LE) Capofila è condizionata dall'avvenuta sottoscrizione e restituzione del disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e il CONSORZIO NORD OVEST SALENTO "TERRA D'ARNEO" - COMUNE DI LEVERANO (LE) Capofila, nonché dal rispetto da parte dell'Ente locale degli adempimenti di cui al disciplinare medesimo;

di impegnare a favore del CONSORZIO NORD OVEST SALENTO "TERRA D'ARNEO" COMUNE DI LEVERANO (LE) Capofila, per la realizzazione dell'intervento "REDAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE S.I.A. - Comune di LEVERANO (LE) Capofila" quale finanziamento P.O.R. Puglia 2000-2001 Misura 5.2 - Azione 1, la somma complessiva di Euro 160.070,40 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;

di liquidare a favore del CONSORZIO NORD OVEST SALENTO "TERRA D'ARNEO" COMUNE DI LEVERANO (LE) Capofila, l'anticipazione del 7% pari a Euro 11.204,93, a fronte dell'impegno assunto con il presente atto sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;

di dar mandato al Settore Ragioneria di erogare mediante emissione del relativo mandato di pagamento a cura del Settore Ragioneria a favore del CONSORZIO NORD OVEST SALENTO "TERRA D'ARNEO" - COMUNE DI LEVERANO (LE) Capofila, Partita I.V.A. 1129700751 secondo le disposizioni di cui alla legge n° 720/84 e

successive modifiche ed integrazioni, l'anticipazione del 7% del finanziamento di che trattasi pari a Euro 11.204,93;

di dichiarare che non risultano, agli atti d'Ufficio, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'autorità competente a carico del soggetto beneficiario, per cui le somme oggetto del presente provvedimento di liquidazione costituiscono credito certo, esigibile e liquidabile.

Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Segreteria della Giunta Regionale;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

Di notificare il presente provvedimento al CONSORZIO NORD OVEST SALENTO "TERRA D'ARNEO" - COMUNE DI LEVERANO (LE) Capofila;

Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria

Il presente atto è composto da 5 pagine e da un allegato composto da 4 pagine (parte integrante del presente provvedimento) ed è adottato in duplice originale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dr. Luca Limongelli

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000 - 2006**DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA ED ENTI
ATTUATORI PER L'UTILIZZO DEI FONDI P.O.R.****Art. 1**

I rapporti tra la Regione Puglia e il CONSORZIO NORD OVEST SALENTO "TERRA D'ARNEO" COMUNE DI LEVERANO (LE) Capofila, beneficiario dei contributi di cui al Programma Operativo Regionale 2000 - 2006 Misura 5.2. - Azione 1 - "REDAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE S.I.A. - Comune di LEVERANO (LE) Capofila" sono regolati secondo quanto riportato nei successivi articoli.

Art. 2

L'Ente attuatore dovrà procedere all'affidamento dei lavori e all'esecuzione degli stessi nel rispetto della normativa vigente ed in particolare della L.R. 11/5/2001 n° 13, della normativa antimafia, della decisione della Commissione UE 94/342 del 31/5/1992 per quanto concerne le azioni informative e pubblicitarie.

Art. 3

All'attuazione dell'intervento si provvederà nei termini indicati nell'art. 3 della L.R. 25/9/2000 n° 13 e nel cronogramma allegato al Complemento di Programmazione, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n° 1697 dell'11/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di mancato rispetto da parte del soggetto beneficiario dei termini fissati si provvederà alla revoca del finanziamento accordato.

Nel caso in cui il ritardo dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione potrà consentire una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'intervento sia comunque destinato a buon fine.

Art. 4

L'importo del finanziamento per assicurare la realizzazione dell'intervento sarà ridotto delle somme rivenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara d'appalto. L'importo così rideterminato è fisso ed invariabile e comprende le voci di spesa di cui all'art. 17 del Regolamento n° 554/1999, con le dovute variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria del medesimo intervento, e nei limiti indicati nell'allegato 2 del Complemento di Programmazione.

Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie le ali- che i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compreso gli accordi bonari di cui all'art. 31 bis della legge 109/94 e successive modificazioni, e gli interessi per ritardati pagamenti.

Art. 5

L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:

- anticipazione del 7% del costo dell'intervento rideterminato a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, previa attestazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento di avvenuto concreto inizio dei lavori;
- erogazioni successive trimestrali fino al 95% del costo rideterminato, pari alle spese ammissibili sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato. Dette erogazioni restano subordinate alla presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge per le quali sono state disposte precedenti erogazioni da parte della Regione;
- erogazione finale nell'ambito del residuo 5% disposta contestualmente alla emissione del provvedimento, predisposto dal Responsabile della singola misura e firmato dal Dirigente del Settore competente, di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento, previa approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo da parte dell'Ente attuatore.

Nel caso di cofinanziamento l'anticipazione e le successive erogazioni sono commisurate all'importo rideterminato ammesso a contributo.

Le erogazioni restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge, comprensive della quota a carico dell'Ente attuatore.

Art. 6

I soggetti attuatori sono tenuti a produrre una rendicontazione trimestrale delle spese effettivamente sostenute. Tale rendicontazione va presentata entro la prima decade del mese successivo anche in assenza di avanzamento della spesa rispetto a quella relativa al trimestre precedente.

Per il riconoscimento delle spese dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante del soggetto attuatore o da persona delegata una attestazione ove risulti che:

- sono state adempite tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia d'impatto ambientale e di pari opportunità;
- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità;
- non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
- non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura);
- (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati;
- (solo per la certificazione di spesa finale) altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del progetto ed ad esso riconducibili, ma non riportate nella certificazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.

Art. 7

Il Responsabile Unico del Procedimento provvede a fornire alla Regione Puglia dati, atti e documentazione relativa alle varie fasi di realizzazione dell'intervento.

Ai fini della rendicontazione la stessa sarà certificata e trasmessa al Responsabile di Misura sia su supporto cartaceo che per via telematica su sistema MIRWEB.

Le erogazioni di cui all'art. 6 sono subordinate all'acquisizione preventiva dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale secondo le procedure di immissione, trasferimento e convalida delle informazioni indicate dalla Regione.

Art. 8

La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da realizzare.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, l'Ente attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.

La Regione Puglia rimane, estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere e che le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'Ente attuatore.

Art. 9

L'intervento è soggetto alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dell'intervento stesso.

Art. 10

Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui l'Ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente disciplina, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.

Lo stesso potere di revoca la Regione Puglia lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento l'Ente attuatore comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento.

Nel caso di revoca l'Ente attuatore è obbligato a restituire alla Regione Puglia le somme da quest'ultima anticipate, restando a totale carico del medesimo Ente tutti gli oneri relativi all'intervento.

E' facoltà, inoltre, della Regione Puglia di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili all'Ente attuatore, nell'utilizzo del finanziamento concesso.

Art. 11

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili, nonché le disposizioni impartite dalla Comunità Economica Europea.

Il Responsabile di Misura 5.2.
Il Responsabile Unico
del Procedimento
Ing. Gennaro Rosato

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 28 giugno 2005, n. 264

P.O.R. 2000-2006 Misura 5.2 “Servizi per il miglioramento della qualità dell’ambiente nelle aree urbane” – Azione 1 “Incentivi per la redazione di Piani d’Azione Ambientali”. Annualità 2003 e 2004 – Consorzio intercomunale nord Salento “Valle della Cupa” – Comune di Trepuzzi (Le) Capofila – “Attuazione di un sistema informativo ambientale S.I.A. – Comune di Trepuzzi (Le) Capofila”. Impegno di spesa e liquidazione ed erogazione dell’anticipazione del 7%.

L’anno 2005 addì 28 del mese di giugno in Bari presso la sede del Settore Ecologia, il Dirigente del Settore dr. Luca Limongelli, a seguito di istruttoria operata dal Responsabile di Misura 5.2 - ing. Genaro Rosato, ha adottato il seguente provvedimento:

VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006, approvato dalla Commissione U.E. con Decisione dell’8.8.2000 n. C(2000) n. 2349;

VISTO il CdP al POR, approvato definitivamente dal Comitato di Sorveglianza in data 21.11.2000 e dalla G.R. con deliberazione dell’11.12.2000 n. 1697;

CONSIDERATO che nell’ambito del Complemento di Programmazione del P.O.R. Puglia 2000 - 2006 sono previste, le procedure amministrative, tecniche e finanziarie per l’attuazione della Misura 5.2;

RITENUTO che al fine di assicurare il rispetto delle modalità e della tempistica è necessario regolare i rapporti tra la Regione Puglia e il CONSORZIO INTERCOMUNALE NORD SALENTO “VALLE DELLA CUPA” - COMUNE DI TREPUIZZI (LE) Capofila per l’attuazione dell’intervento “ATTUAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE S.I.A. - Comune di TREPUIZZI (LE) Capofila” di cui alla Misura 5.2 Azione 1, con il disciplinare a tal fine predisposto che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e che dovrà essere restituito debita-

mente sottoscritto per accettazione, dal Responsabile del Procedimento individuato dal CONSORZIO INTERCOMUNALE NORD SALENTO “VALLE DELLA CUPA” - COMUNE DI TREPUIZZI (LE) Capofila;

CONSIDERATO che le risorse complessivamente disponibili per l’attuazione della Misura 5.2, per l’annualità 2003 - 2004 ammontano complessivamente a Euro 23.438.704,59;

VISTA la determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n° 37 del 09/02/2004, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva tra le istanze presentate per l’accesso ai fondi comunitari relativi all’annualità 2003-2004 della misura POR 5.2 - Azione 1 “Incentivi per la redazione di Piani d’Azione Ambientali” con indicazione delle risorse disponibili per l’annualità 2003 - 2004, ammontanti complessivamente a Euro 1.458.387,15 che sommate alle risorse già impegnate nelle annualità precedenti, corrispondono al 10,54% delle somme complessivamente utilizzate dalla Misura 5.2;

PRESO ATTO che il progetto “ATTUAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE S.I.A. - Comune di TREPUIZZI (LE) Capofila” proposto dal CONSORZIO INTERCOMUNALE NORD SALENTO “VALLE DELLA CUPA” - COMUNE DI TREPUIZZI (LE) Capofila, di importo complessivo pari a Euro 255.435,00 è risultato ammesso a finanziamento P.O.R. - MISURA 5.2 - Azione 1 Annualità 2003 - 2004 per un importo di Euro 178.804,50, comprensivo di I.V.A., quale quota parte a valere sulle risorse Comunità Europea e Stato, con un cofinanziamento del CONSORZIO INTERCOMUNALE NORD SALENTO “VALLE DELLA CUPA” - COMUNE DI TREPUIZZI (LE) Capofila di Euro 76.630,50 e pari al 30% dell’importo complessivo del progetto;

VISTO che il CONSORZIO INTERCOMUNALE NORD SALENTO “VALLE DELLA CUPA” - COMUNE DI TREPUIZZI (LE) Capofila, nei 60 giorni successivi alla pubblicazione della succitata Determina Dirigenziale, ha inoltrato a questo Assessorato gli atti relativi all’approvazione del progetto così come richiesto con nota di questo Assessorato del 19/02/2004 prot. n° 1739; nonché

gli atti formali di impegno di spesa relativi alla quota di compartecipazione finanziaria dell'intervento, ammontante alla somma di Euro 76.630,00;

VISTO la Determinazione Dirigenziale del Settore LL.PP. del CONSORZIO INTERCOMUNALE NORD SALENTO "VALLE DELLA CUPA" - COMUNE DI TREPUIZZI (LE) Capofila n° 425 del 15/06/2005 con la quale è stato approvato il quadro economico di spesa, dal progetto per un importo di Euro 255.435,00 comprensivo di I.V.A.;

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra, per l'attuazione del piano di Azione proposto dall'Ente in oggetto, si debba procedere ad impegnare la somma relativa al finanziamento POR pari a Euro 178.804,50 e di liquidare ed erogare la somma di anticipazione del 7% del Finanziamento POR pari a Euro 12.516,32 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;

CONSIDERATO che allo stato la quota di partecipazione Comunale è di Euro 76.630,00 pari al 30% dell'importo del progetto approvato;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01.

Impegnare a favore del CONSORZIO INTERCOMUNALE NORD SALENTO "VALLE DELLA CUPA" - COMUNE DI TREPUIZZI (LE) Capofila, per la realizzazione dell'intervento "ATTUAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE S.I.A. Comune di TREPUIZZI (LE) Capofila", quale finanziamento P.O.R. Puglia 2003 - 2004 Misura 5.2 - Azione 1, la somma complessiva di Euro 178.805,00 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;

Liquidare a favore del CONSORZIO INTERCOMUNALE NORD SALENTO "VALLE DELLA CUPA" - COMUNE DI TREPUIZZI (LE) Capofila, l'anticipazione del 7% pari a Euro 12.516,32, a fronte dell'impegno assunto sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;

Erogare mediante emissione del relativo mandato di pagamento a favore del CONSORZIO INTERCOMUNALE NORD SALENTO "VALLE DELLA CUPA" - COMUNE DI TREPUIZZI (LE) Capofila, l'anticipazione del 7% del finanziamento di che trattasi pari a Euro 12.516,32;

Dichiarare che non risultano, agli atti d'Ufficio, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'autorità competente a carico del soggetto beneficiario, per cui le somme oggetto del presente provvedimento di liquidazione costituiscono credito certo, esigibile e liquidabile.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/98;
- vista la nota del Presidente della G.R. prot. n. 01/007689/1-5 del 31/12/98;

DETERMINA

di approvare il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e il CONSORZIO INTERCOMUNALE NORD SALENTO "VALLE DELLA CUPA" - COMUNE DI TREPUIZZI (LE) Capofila, per l'attuazione dell'intervento "ATTUAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE S.I.A. - Comune di TREPUIZZI (LE) Capofila" di cui alla Misura 5.2 Azione 1, allegato al presente provvedimento;

di stabilire che l'erogazione dei successivi accenti del finanziamento in questione al CONSORZIO INTERCOMUNALE NORD SALENTO "VALLE DELLA CUPA" COMUNE DI TREPUIZZI (LE) Capofila è condizionata dall'avvenuta sottoscrizione e restituzione del disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e il CON-

SORZIO INTERCOMUNALE NORD SALENTO "VALLE DELLA CUPA" - COMUNE DI TREPUIZZI (LE) Capofila, nonché dal rispetto da parte dell'Ente locale degli adempimenti di cui al disciplinare medesimo;

di impegnare a favore del CONSORZIO INTERCOMUNALE NORD SALENTO "VALLE DELLA CUPA"- COMUNE DI TREPUIZZI (LE) Capofila, per la realizzazione dell'intervento "ATTUAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE S.I.A. Comune di TREPUIZZI (LE) Capofila" quale finanziamento P.O.R. Puglia 2000-2001 Misura 5.2 - Azione 1, la somma complessiva di Euro 178.805,00 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;

di liquidare a favore del CONSORZIO INTERCOMUNALE NORD SALENTO "VALLE DELLA CUPA" - COMUNE DI TREPUIZZI (LE) Capofila, l'anticipazione del 7% pari a Euro 12.516,32, a fronte dell'impegno assunto con il presente atto sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;

di dar mandato al Settore Ragioneria di erogare mediante emissione del relativo mandato di pagamento a cura del Settore Ragioneria a favore del CONSORZIO INTERCOMUNALE NORD SALENTO "VALLE DELLA CUPA" - COMUNE DI TREPUIZZI (LE) Capofila, C.F.: C.F.: 00463680751 secondo le disposizioni di cui alla legge n° 720/84 e successive modifiche ed integra-

zioni, l'anticipazione del 7% del finanziamento di che trattasi pari a Euro 12.516,32;

di dichiarare che non risultano, agli atti d'Ufficio, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'autorità competente a carico del soggetto beneficiario, per cui le somme oggetto del presente provvedimento di liquidazione costituiscono credito certo, esigibile e liquidabile.

Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Segreteria della Giunta Regionale;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

Di notificare il presente provvedimento al CONSORZIO INTERCOMUNALE NORD SALENTO "VALLE DELLA CUPA" - COMUNE DI TREPUIZZI (LE) Capofila;

Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria.

Il presente atto è composto da 5 pagine e da un allegato composto da 4 pagine (parte integrante del presente provvedimento) ed è adottato in duplice originale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dr. Luca Limongelli

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000 - 2006**DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA ED ENTI
ATTUATORI PER L'UTILIZZO DEI FONDI P.O.R.****Art. 1**

I rapporti tra la Regione Puglia e il COMUNE DI TREPZZI (LE) (capofila) del "Consorzio Intercomunale Valle della Cupa", beneficiario dei contributi di cui al Programma Operativo Regionale 2000 - 2006 Misura 5.2. - Azione 1 - "ATTUAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE S.I.A. - Comune di TREPZZI (LE) Capofila" sono regolati secondo quanto riportato nei successivi articoli.

Art. 2

L'Ente attuatore dovrà procedere all'affidamento dei lavori e all'esecuzione degli stessi nel rispetto della normativa vigente ed in particolare della L.R. 11/5/2001 n° 13, della normativa antimafia, della decisione della Commissione UE 94/342 del 31/5/1992 per quanto concerne le azioni informative e pubblicitarie.

Art. 3

All'attuazione dell'intervento si provvederà nei termini indicati nell'art. 31 della L.R. 25/9/2000 n° 13 e nel cronogramma allegato al Complemento di Programmazione, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n° 1697 dell'11/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di mancato rispetto da parte del soggetto beneficiario dei termini fissati si provvederà alla revoca del finanziamento accordato.

Nel caso in cui il ritardo dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione potrà consentire una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'intervento sia comunque destinato a buon fine.

Art. 4

L'importo del finanziamento per assicurare la realizzazione dell'intervento sarà ridotto delle somme rivenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara d'appalto. L'importo così rideterminato è fisso ed invariabile e comprende le voci di spesa di cui all'art. 17 del Regolamento n° 554/1999, con le dovute variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria del medesimo intervento, e nei limiti indicati nell'allegato 2 del Complemento di Programmazione.

Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compreso gli accordi bonari di cui all'art. 31 bis della legge 109/94 e successive modificazioni, e gli interessi per ritardati pagamenti.

Art. 5

L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:

- anticipazione del 7% del costo dell'intervento rideterminato a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, previa attestazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento di avvenuto concreto inizio dei lavori;
- erogazioni successive quadrimestrali fino al 95% del costo rideterminato, pari alle spese ammissibili sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato. Dette erogazioni restano subordinate alla presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge per le quali sono state disposte precedenti erogazioni da parte della Regione;
- erogazione finale nell'ambito del residuo 5% disposta contestualmente alla emissione del provvedimento, predisposto dal Responsabile della singola misura e firmato dal Dirigente del Settore competente, di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento, previa approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo da parte dell'Ente attuatore.

Nel caso di cofinanziamento l'anticipazione e le successive erogazioni sono commisurate all'importo rideterminato ammesso a contributo.

Le erogazioni restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, e quietanzate nei modi di legge, comprensive della quota a carico dell'Ente attuatore.

Art. 6

I soggetti attuatori sono tenuti a produrre una rendicontazione quadrimestrale delle spese effettivamente sostenute. Tale rendicontazione va presentata entro la prima decade del mese successivo anche in assenza di avanzamento della spesa rispetto a quella relativa al quadrimestre precedente.

Per il riconoscimento delle spese dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante del soggetto attuatore o da persona delegata una attestazione ove risulti che:

- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia d'impatto ambientale e di pari opportunità;
- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità;
- non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
- non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura);
- (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati;
- (solo per la certificazione di spesa finale) altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del progetto ed ad esso riconducibili, ma non riportate nella certificazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.

Art. 7

Il Responsabile Unico del Procedimento provvede a fornire alla Regione Puglia dati, atti e documentazione relativa alle varie fasi di realizzazione dell'intervento.

Ai fini della rendicontazione la stessa sarà certificata e trasmessa al Responsabile di Misura sia su supporto cartaceo che per via telematica su sistema MIRWEB.

Le erogazioni di cui all'art. 6 sono subordinate all'acquisizione preventiva dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale secondo le procedure di immissione, trasferimento e convalida delle informazioni indicate dalla Regione.

Art. 8

La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da realizzare.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, l'Ente attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.

La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere e che le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'Ente attuatore.

Art. 9

L'intervento è soggetto alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dell'intervento stesso.

Art. 10

Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui l'Ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente disciplina, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.

Lo stesso potere di revoca la Regione Puglia lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento l'Ente attuatore comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento.

Nel caso di revoca l'Ente attuatore è obbligato a restituire alla Regione Puglia le somme da quest'ultima anticipate, restando a totale carico del medesimo Ente tutti gli oneri relativi all'intervento.

E' facoltà, inoltre, della Regione Puglia di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili all'Ente attuatore, nell'utilizzo del finanziamento concesso.

Art. 11

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili, nonché le disposizioni impartite dalla Comunità Economica Europea.

Il Responsabile di Misura 5.2.
Il Responsabile Unico
del Procedimento
Ing. Gennaro Rosato

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 28 giugno 2005, n. 265

P.O.R. 2000-2006 Misura 5.2 “Servizi per il miglioramento della qualità dell’ambiente nelle aree urbane” – Azione 2 “Realizzazione e/o adeguamento ed integrazione delle reti di rilevamento e dei sistemi di analisi e monitoraggio dei livelli di inquinamento urbano“. Annualità 2003 e 2004 – Comune di Tuglie (Le) Capofila dei comuni associati– “Realizzazione di una rete di monitoraggio della qualità dell’area sul territorio dei comuni associati: Tuglie (capofila), Maglie, Galatina, Collepasso, Cursi, Seclì, Poggiardo, Gallipoli e Neviano”. Impegno di spesa e liquidazione ed erogazione dell’anticipazione del 7%.

L’anno 2005, addì 28 del mese di giugno in MODUGNO (BA) presso la sede del Settore Ecologia, il Dirigente del Settore dr. Luca Limongelli, a seguito di istruttoria operata dal Responsabile di Misura 5.2 - ing. Gennaro Rosato, ha adottato il seguente provvedimento:

VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006, approvato dalla Commissione U.E. con Decisione dell’8.8.2000 n. C(2000) n. 2349;

VISTO il CdP al POR, approvato definitivamente dal Comitato di Sorveglianza in data, 21.11.2000 e dalla G.R. con deliberazione dell’11.12.2000 n. 1697;

CONSIDERATO che nell’ambito del Complemento di Programmazione del P.O.R. Puglia 2000 - 2006 sono previste, le procedure amministrative, tecniche e finanziarie per l’attuazione della Misura 5.2;

RITENUTO che al fine di assicurare il rispetto delle modalità e della tempistica è necessario regolare i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di TUGLIE (LE) Capofila dei Comuni Associati per l’attuazione dell’intervento “Realizzazione di una rete di monitoraggio della qualità dell’area sul territorio dei Comuni Associati: Tuglie (capofila), Maglie, Galatina, Collepasso, Cursi, Seclì, Pog-

giardo, Gallipoli e Neviano” di cui alla Misura 5.2 Azione 2, con il disciplinare a tal fine predisposto che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e che dovrà essere restituito debitamente sottoscritto per accettazione, dal Responsabile del Procedimento individuato dal Comune di TUGLIE (LE) Capofila dei Comuni Associati;

CONSIDERATO che le risorse complessivamente disponibili per l’attuazione della Misura 5.2 per l’annualità 2003-2004 ammonta complessivamente a Euro 23.438.704,59;

VISTA la determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n° 38 del 09/02/2004, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva tra le istanze presentate per l’accesso ai fondi comunitari relativi alla Misura 5.2 - Azione 2 della misura POR 5.2 “REALIZZAZIONE E/O ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLE RETI DI RILEVAMENTO E DEI SISTEMI DI ANALISI E MONITORAGGIO DEI LIVELLI DI INQUINAMENTO URBANO”, con indicazione delle risorse disponibili per l’annualità 2003 - 2004, ammontanti complessivamente a Euro 5.868.167,64 che sommate alle risorse già impegnate nelle annualità precedenti, corrispondenti al 24,33% delle somme complessivamente utilizzate dalla Misura;

PRESO ATTO che il progetto “Realizzazione di una rete di monitoraggio della qualità dell’area sul territorio dei Comuni Associati: Tuglie (capofila), Maglie, Galatina, Collepasso, Cursi, Seclì, Poggiardo, Gallipoli e Neviano” proposto dal Comune di TUGLIE (LE) Capofila dei Comuni Associati, di importo complessivo pari a Euro 131.594,65 è risultato ammesso a finanziamento P.O.R. - MISURA 5.2 -Azione 2 Annualità 2003-2004 per un importo di Euro 92.116,25, comprensivo di I.V.A., quale quota parte a valere sulle risorse Comunità Europea e Stato, con un cofinanziamento Comunale del 30% pari a Euro 39.478,40;

VISTO che il Comune di TUGLIE (LE) Capofila dei Comuni Associati, nei 60 giorni successivi alla pubblicazione della succitata Determinazione Dirigenziale, ha inoltrato a questo Assessorato gli atti relativi all’approvazione del progetto così come richiesto con nota di questo Assessorato del

19/02/2004 prot. n° 1711; nonché gli atti formali di impegno di spesa relative alla quota di compartecipazione finanziaria dell'intervento, ammontante alla somma di Euro 39.478,40;

VISTO la documentazione trasmessa dal responsabile del Comune di TUGLIE (LE) Capofila dei Comuni Associati con la quale è stato approvato il nuovo quadro economico di spesa per un importo di Euro 122.502,24 comprensivo di IVA con un economia di Euro 9.092,41 rinvenienti a seguito dell'espletamento della gara d'appalto;

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra, per l'attuazione dell'intervento proposto dall'Ente in oggetto, si debba procedere ad impegnare la somma relativa al finanziamento POR pari a Euro 85.751,57 liquidare ed erogare la somma di anticipazione del 7% pari a Euro 6.002,61;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

- Impegnare a favore del Comune di TUGLIE (LE) Capofila dei Comuni Associati, per la realizzazione dell'intervento "Realizzazione di una rete di monitoraggio della qualità dell'area sul territorio dei Comuni Associati: Tuglie (capofila), Maglie, Galatina, Collepasso, Corsi, Secli, Poggiardo, Gallipoli e Neviano" quale finanziamento P.O.R. Puglia 2003-2004 Misura 5.2 - Azione 2, la somma complessiva di Euro 85.751,57 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;
- Liquidare a favore del Comune di TUGLIE (LE) Capofila dei Comuni Associati, l'anticipazione del 7% pari a Euro 6.002,61 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;
- Erogare mediante emissione del relativo mandato di pagamento a favore del Comune di TUGLIE (LE) Capofila dei Comuni Associati, l'anticipazione del 7% del finanziamento di che trattasi pari a Euro 6.002,61;

Dichiarare che non risultano, agli atti d'Ufficio, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti

dall'autorità competente a carico del soggetto beneficiario, per cui le somme oggetto del presente provvedimento di liquidazione costituiscono credito certo, esigibile e liquidabile.

**IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ECOLOGIA**

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/98;
- vista la nota del Presidente della G.R. prot. n. 01/007689/1-5 del 31/12/98;

DETERMINA

- di approvare il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia ed il Comune di TUGLIE (LE) Capofila dei Comuni Associati per l'attuazione dell'intervento "Realizzazione di una rete di monitoraggio della qualità dell'area sul territorio dei Comuni Associati: Tuglie (capofila), Maglie, Galatina, Collepasso, Corsi, Secli, Poggiardo, Gallipoli e Neviano" di cui alla Misura 5.2 Azione 2, allegato al presente provvedimento;
- di stabilire che l'erogazione dei successivi acconti del finanziamento in questione al Comune di TUGLIE (LE) Capofila dei Comuni Associati è condizionata dall'avvenuta sottoscrizione e restituzione del disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di TUGLIE (LE) Capofila dei Comuni Associati, nonché dal rispetto da parte dell'Ente locale degli adempimenti di cui al disciplinare medesimo;
- di impegnare a favore del Comune di TUGLIE (LE) Capofila dei Comuni Associati, per la realizzazione dell'intervento "Realizzazione di una rete di monitoraggio della qualità dell'area sul territorio dei Comuni Associati: Tuglie (capofila),

Maglie, Galatina, Collepasso, Corsi, Secli, Poggiardo, Gallipoli e Neviano” quale finanziamento P.O.R. Puglia 2003-2004 Misura 5.2 - Azione 2, la somma complessiva di Euro 85.751,57 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;

- di liquidare a favore del Comune di TUGLIE (LE) Capofila dei Comuni Associati, l'anticipazione del 7% pari a Euro 6.002,61 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005- residui di stanziamento 2003;
- di dar mandato al Settore Ragioneria di erogare mediante emissione del relativo mandato di pagamento a favore del Comune di TUGLIE (LE) Capofila dei Comuni Associati, C.F.: 82000530756, secondo le disposizioni di cui alla legge n° 720184 e successive modifiche ed integrazioni, l'anticipazione del 7% del finanziamento di che trattasi pari a Euro 6.002,61;
- di dichiarare che non risultano, agli atti d'Ufficio, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'autorità competente a carico del soggetto beneficiario, per cui le somme oggetto del

presente provvedimento di liquidazione costituiscono credito certo, esigibile e liquidabile.

1. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Segreteria della Giunta Regionale;
2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
3. Di notificare il presente provvedimento al Comune di TUGLIE (LE) Capofila dei Comuni Associati;
4. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria.

Il presente atto è composto da 5 pagine e da un allegato composto da 4 pagine (parte integrante del presente provvedimento) ed è adottato in duplice originale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dr. Luca Limongelli

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000 - 2006**DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA ED ENTI
ATTUATORI PER L'UTILIZZO DEI FONDI P.O.R.****Art. 1**

I rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di TUGLIE (LE) Capofila dei Comuni Associati, beneficiario dei contributi di cui al Programma Operativo Regionale 2000 - 2006 Misura 5.2. Azione 2 - "Realizzazione di una rete di monitoraggio della qualità dell'area sul territorio dei Comuni Associati: Tuglie (capofila), Maglie, Galatina, Collepasso, Corsi, Secli, Poggiardo, Gallipoli e Neviano" - sono regolati secondo quanto riportato nei successivi articoli.

Art. 2

L'Ente attuatore dovrà procedere all'affidamento dei lavori e all'esecuzione degli stessi nel rispetto della normativa vigente ed in particolare della L.R. 11/5/2001 n° 13, della normativa antimafia, della decisione della Commissione UE 94/342 del 31/5/1992 per quanto concerne le azioni informative e pubblicitarie.

Art. 3

All'attuazione dell'intervento si provvederà nei termini indicati nell'art. 31 della L.R. 25/9/2000 n° 13 e nel cronogramma allegato al Complemento di Programmazione, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n° 1697 dell'11/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di mancato rispetto da parte del soggetto beneficiario dei termini fissati si provvederà alla revoca del finanziamento accordato.

Nel caso in cui il ritardo dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione potrà consentire una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'intervento sia comunque destinato a buon fine.

Art. 4

L'importo del finanziamento per assicurare la realizzazione dell'intervento sarà ridotto delle somme rivenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara d'appalto. L'importo così rideterminato è fisso ed invariabile e comprende le voci di spesa di cui all'art. 17 del Regolamento n° 554/1999, con le dovute variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria del medesimo intervento, e nei limiti indicati nell'allegato 2 del Complemento di Programmazione.

Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compreso gli accordi bonari di cui all'art. 31 bis della legge 109/94 e successive modificazioni, e gli interessi per ritardati pagamenti.

Art. 5

L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:

- anticipazione del 7% del costo dell'intervento rideterminato a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, previa attestazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento di avvenuto concreto inizio dei lavori;
- erogazioni successive quadrimestrali fino al 95% del costo rideterminato, pari alle spese ammissibili sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato. Dette erogazioni restano subordinate alla presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge per le quali sono state disposte precedenti erogazioni da parte della Regione;
- erogazione finale nell'ambito del residuo 5% disposta contestualmente alla emissione del provvedimento, predisposto dal Responsabile della singola misura e firmato dal Dirigente del Settore competente, di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento, previa approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo da parte dell'Ente attuatore.

Nel caso di cofinanziamento l'anticipazione e le successive erogazioni sono commisurate all'importo rideterminato ammesso a contributo.

Le erogazioni restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge, comprensive della quota a carico dell'Ente attuatore.

Art. 6

I soggetti attuatori sono tenuti a produrre una rendicontazione quadrimestrale delle spese effettivamente sostenute. Tale rendicontazione va presentata entro la prima decade del mese successivo anche in assenza di avanzamento della spesa rispetto a quella relativa al quadrimestre precedente.

Per il riconoscimento delle spese dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante del soggetto attuatore o da persona delegata una attestazione ove risulti che:

- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia d'impatto ambientale e di pari opportunità;
- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità;
- non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
- non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura);
- (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati;
- (solo per la certificazione di spesa finale) altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del progetto ed ad esso riconducibili, ma non riportate nella certificazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.

Art. 7

Il Responsabile Unico del Procedimento provvede a fornire alla Regione Puglia dati, atti e documentazione relativa alle varie fasi di realizzazione dell'intervento.

Ai fini della rendicontazione la stessa sarà certificata e trasmessa al Responsabile di Misura sia su supporto cartaceo che per via telematica su sistema MIRWEB.

Le erogazioni di cui all'art. 6 sono subordinate all'acquisizione preventiva dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale secondo le procedure di immissione, trasferimento e convalida delle informazioni indicate dalla Regione.

Art. 8

La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da realizzare.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, l'Ente attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.

La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere e che le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'Ente attuatore.

Art. 9

L'intervento è soggetto alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dell'intervento stesso.

Art. 10

Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui l'Ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente disciplina, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.

Lo stesso potere di revoca la Regione Puglia lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento l'Ente attuatore comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento.

Nel caso di revoca l'Ente attuatore è obbligato a restituire alla Regione Puglia le somme da quest'ultima anticipate, restando a totale carico del medesimo Ente tutti gli oneri relativi all'intervento.

E' facoltà, inoltre, della Regione Puglia di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili all'Ente attuatore, nell'utilizzo del finanziamento concesso.

Art. 11

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili, nonché le disposizioni impartite dalla Comunità Economica Europea.

Il Responsabile di Misura 5.2.
Il Responsabile Unico
del Procedimento
Ing. Gennaro Rosato

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 28 giugno 2005, n. 266

P.O.R. 2000-2006 Misura 5.2 “Servizi per il miglioramento della qualità dell’ambiente nelle aree urbane” – Azione 3a “Interventi di miglioramento funzionale della mobilità e del trasporto urbano a livello interno, ai fini della riduzione dell’inquinamento atmosferico attraverso lo sviluppo delle migliori tecnologie”. – Misure di Pianificazione. Annualità 2003 e 2004 – Comune di Andria (Ba) – “Piano particolareggiato del traffico urbano (PPTU) e Piani esecutivi del traffico urbano (PEXTU) di Andria”. Impegno di spesa e liquidazione ed erogazione dell’anticipazione del 7%.

L’anno 2005 addì 28 del mese di giugno in Modugno (BA) presso la sede del Settore Ecologia, il Dirigente del Settore dr. Luca Limongelli, a seguito di istruttoria operata dal Responsabile di Misura 5.2 - ing. Gennaro Rosato, ha adottato il seguente provvedimento:

VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006, approvato dalla Commissione U.E. con Decisione dell’8.8.2000 n. C(2000) n. 2349;

VISTO il CdP al POR, approvato definitivamente dal Comitato di Sorveglianza in data 21.11.2000 e dalla G.R. con deliberazione dell’11.12.2000 n. 1697;

CONSIDERATO che nell’ambito del Complemento di Programmazione del P.O.R. Puglia 2000-2006 sono previste, le procedure amministrative, tecniche e finanziarie per l’attuazione della Misura 5.2.;

RITENUTO che al fine di assicurare il rispetto delle modalità e della tempistica è necessario regolare i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di ANDRIA (BA) per l’attuazione dell’intervento “Piano Particolareggiato del traffico urbano (PPTU) e Piani esecutivi del traffico urbano (PEXTU) di ANDRIA” di cui alla Misura 5.2 Azione 3a, con il disciplinare a tal fine predisposto che si allega al presente provvedimento per fame parte integrante e che dovrà essere restituito debitamente sottoscritto per accettazione, dal Responsabile del Procedimento individuato dal Comune di ANDRIA (BA);

CONSIDERATO che le risorse complessivamente disponibili per l’attuazione della Misura 5.2, per l’annualità 2003 - 2004 ammontano complessivamente a Euro 23.438.704,59;

VISTA la determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n° 39 del 09/02/2004, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva tra le istanze presentate per l’accesso ai fondi comunitari relativi alla Misura 5.2 - Azione 3a della misura POR 5.2 “INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLA MOBILITA’ E DEL TRASPORTO URBANO A LIVELLO INTERNO, - AI FINI DELLA RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO ATTRAVERSO LO SVILUPPO DELLE MIGLIORI TECNOLOGIE”, con indicazione delle risorse disponibili per l’annualità 2003 - 2004, ammontanti complessivamente a e 760.440,06 che sommate alle risorse già impegnate nelle annualità precedenti corrispondenti al 2,89% delle somme complessivamente utilizzate dalla misura e che risultano finanziati tutti gli interventi ritenuti ammissibili;

PRESO ATTO che l’intervento “Piano Particolareggiato del traffico urbano (PPTU) e Piani esecutivi del traffico urbano (PEXTU) di ANDRIA” proposto dal Comune di ANDRIA (BA), di importo complessivo pari a Euro 107.464,36, è risultato ammesso a finanziamento P.O.R. MISURA 5.2 - Azione 3a Annualità 2003-2004 per un importo di Euro 75.225,05, comprensivo di I.V.A., quale quota parte a valere sulle risorse Comunità Europea e Stato, con un cofinanziamento Comunale del 30% pari a Euro 32.239,31;

VISTO che il Comune di ANDRIA (BA), nei 60 giorni successivi alla pubblicazione della succitata Determina Dirigenziale, ha inoltrato a questo Assessorato gli atti relativi all’approvazione del progetto così come richiesto con nota di questo Assessorato del 19/02/2004 prot. n° 1720; nonché gli atti formali di impegno di spesa relative alla quota di partecipazione finanziaria del Comune per l’attuazione dell’intervento, ammontante a Euro 32.239,31;

VISTA la documentazione del Dirigente del Settore LL.PP. del Comune di ANDRIA (BA), con la quale è stato riapprovato il quadro economico di spesa per un importo di Euro 107.464,36 comprensivo di I.V.A.;

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra, per l’attuazione dell’intervento proposto dall’Ente in oggetto, si debba procedere ad impegnare la somma relativa al finanziamento POR di Euro 75.225,05 cui sopra e liquidare ed erogare la somma di anticipazione del 7% pari a Euro 5.265,75;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

- Impegnare a favore del Comune di ANDRIA (BA), per la realizzazione dell'intervento "Piano Particolareggiato del traffico urbano (PPTU) e Piani esecutivi del traffico urbano (PEXTU) di ANDRIA" quale finanziamento P.O.R. Puglia 2003-2004 Misura 5.2 Azione 3a, la somma complessiva di Euro 75.225,05 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;
- Liquidare a favore del Comune di ANDRIA (BA), l'anticipazione del 7% pari a Euro 5.265,75 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;
- Erogare mediante emissione del relativo mandato di pagamento a favore del comune di ANDRIA (BA), l'anticipazione del 7% del finanziamento di che trattasi pari a Euro 5.265,75;

Dichiarare che non risultano, agli atti d'Ufficio, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'autorità competente a carico del soggetto beneficiario, per cui le somme oggetto del presente provvedimento di liquidazione costituiscono credito certo, esigibile e liquidabile.

**IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ECOLOGIA**

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/98;
- vista la nota del Presidente della G.R. prot. n. 01/007689/1-5 del 31/12/98;

DETERMINA

- di approvare il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia ed il Comune di ANDRIA (BA) per l'attuazione dell'intervento redazione di un "Piano Particolareggiato del traffico urbano (PPTU) e Piani esecutivi del traffico urbano (PEXTU) di ANDRIA di cui alla Misura 5.2 Azione 3a, allegato M presente provvedimento;
- di stabilire che l'erogazione dei successivi acconti del finanziamento in questione al Comune di ANDRIA (BA) è condizionata dall'avvenuta sottoscrizione e restituzione del disciplinare regolante i

rapporti tra Regione Puglia e Comune di ANDRIA (BA), nonché dal rispetto da parte dell'Ente locale degli adempimenti di cui al disciplinare medesimo;

- di impegnare a favore del Comune di ANDRIA (BA), per la realizzazione dell'intervento "Piano Particolareggiato del traffico urbano (PPTU) e Piani esecutivi del traffico urbano (PEXTU) di ANDRIA" quale finanziamento P.O.R. Puglia 2003-2004 Misura. 5.2 - Azione 3a, la somma complessiva di Euro 75.225,05 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;
- di liquidare a favore del Comune di ANDRIA (BA), l'anticipazione del 7% pari a e 5.265,75 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;
- di dar mandato al Settore Ragioneria di erogare mediante emissione del relativo mandato di pagamento a favore del comune di ANDRIA (BA), Partita I.V.A. 81001210723 secondo le disposizioni di cui alla legge n° 720/84 e successive modificazioni ed integrazioni l'anticipazione del 7% del finanziamento di che trattasi pari a Euro 5.265,75;
- di dichiarare che non risultano, agli atti d'Ufficio, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'autorità competente a carico del soggetto beneficiario, per cui le somme oggetto del presente provvedimento di liquidazione costituiscono credito certo, esigibile e liquidabile.

1. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Segreteria della Giunta Regionale;
2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
3. Di notificare il presente provvedimento al Comune di ANDRIA (BA);
4. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria.

Il presente atto è composto da 5 pagine e da un allegato composto da 4 pagine (parte integrante del presente provvedimento) ed è adottato in duplice originale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dr. Luca Limongelli

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000 - 2006**DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA ED ENTI
ATTUATORI PER L'UTILIZZO DEI FONDI P.O.R.****Art. 1**

I rapporti tra la Regione Puglia e il COMUNE DI ANDRIA (BA), beneficiario dei contributi di cui al Programma Operativo Regionale 2000 - 2006 Misura 5.2. - Azione 3a - "Piano Particolareggiato del traffico urbano (PPTU) e Piani esecutivi del traffico urbano (PEXTU) di ANDRIA sono regolati secondo quanto riportato nei successivi articoli.

Art. 2

L'Ente attuatore dovrà procedere all'affidamento dei lavori e all'esecuzione degli stessi nel rispetto della normativa vigente ed in particolare della L.R. 11/5/2001 n° 13, della normativa antimafia, della decisione della Commissione UE 94/342 del 31/5/1992 per quanto concerne le azioni informative e pubblicitarie.

Art. 3

All'attuazione dell'intervento si provvederà nei termini indicati nell'art. 31 della L.R. 25/9/2000 n° 13 e nel cronogramma allegato al Complemento di Programmazione, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n° 1697 dell'11/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di mancato rispetto da parte del soggetto beneficiario dei termini fissati si provvederà alla revoca del finanziamento accordato.

Nel caso in cui il ritardo dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione potrà consentire una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'intervento sia comunque destinato a buon fine.

Art. 4

L'importo del finanziamento per assicurare la realizzazione dell'intervento sarà ridotto delle somme rivenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara d'appalto. L'importo così rideterminato è fisso ed invariabile e comprende le voci di spesa di cui all'art. 17 del Regolamento n° 554/1999, con le dovute variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria del medesimo intervento, e nei limiti indicati nell'allegato 2 del Complemento di Programmazione.

Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compreso gli accordi bonari di cui all'art. 31 bis della legge 109/94 e successive modificazioni, e gli interessi per ritardati pagamenti.

Art. 5

L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:

- anticipazione del 7% del costo dell'intervento rideterminato a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, previa attestazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento di avvenuto concreto inizio dei lavori;
- erogazioni successive quadrimestrali fino al 95% del costo rideterminato, pari alle spese ammissibili sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato. Dette erogazioni restano subordinate alla presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge per le quali sono state disposte precedenti erogazioni da parte della Regione;
- erogazione finale nell'ambito del residuo 5% disposta contestualmente alla emissione del provvedimento, predisposto dal Responsabile della singola misura e firmato dal Dirigente del Settore competente, di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento, previa approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo da parte dell'Ente attuatore.

Nel caso di cofinanziamento l'anticipazione e le successive erogazioni sono commisurate all'importo rideterminato ammesso a contributo.

Le erogazioni restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge, comprensive della quota a carico dell'Ente attuatore.

Art. 6

I soggetti attuatori sono tenuti a produrre una rendicontazione quadrimestrale delle spese effettivamente sostenute. Tale rendicontazione va presentata entro la prima decade del mese successivo anche in assenza di avanzamento della spesa rispetto a quella relativa al quadrimestre precedente.

Per il riconoscimento delle spese dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante del soggetto attuatore o da persona delegata una attestazione ove risulti che:

- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia d'impatto ambientale e di pari opportunità;
- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità;
- non sono state ottenute riduzioni c/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
- non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali c/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura);
- (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati;
- (solo per la certificazione di spesa finale) altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del progetto ed ad esso riconducibili, ma non riportate nella certificazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.

Art. 7

Il Responsabile Unico del Procedimento provvede a fornire alla Regione Puglia dati, atti e documentazione relativa alle varie fasi di realizzazione dell'intervento.

Ai fini della rendicontazione la stessa sarà certificata e trasmessa al Responsabile di Misura sia su supporto cartaceo che per via telematica su sistema MIRWEB.

Le erogazioni di cui all'art. 6 sono subordinate all'acquisizione preventiva dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale secondo le procedure di immissione, trasferimento e convalida delle informazioni indicate dalla Regione.

Art. 8

La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da realizzare.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, l'Ente attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.

La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere e che le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'Ente attuatore.

Art. 9

L'intervento è soggetto alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dell'intervento stesso.

Art. 10

Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui l'Ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente disciplina, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.

Lo stesso potere di revoca la Regione Puglia lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento l'Ente attuatore comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento.

Nel caso di revoca l'Ente attuatore è obbligato a restituire alla Regione Puglia le somme da quest'ultima anticipate, restando a totale carico del medesimo Ente tutti gli oneri relativi all'intervento.

E' facoltà, inoltre, della Regione Puglia di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili all'Ente attuatore, nell'utilizzo del finanziamento concesso.

Art. 11

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili, nonché le disposizioni impartite dalla Comunità Economica Europea.

Il Responsabile di Misura 5.2.
Il Responsabile Unico
del Procedimento
Ing. Gennaro Rosato

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 28 giugno 2005, n. 267

P.O.R. 2000-2006 Misura 5.2 “Servizi per il miglioramento della qualità dell’ambiente nelle aree urbane” – Azione 3b - Interventi di miglioramento funzionale della mobilità e del trasporto urbano a livello interno, ai fini della riduzione dell’inquinamento atmosferico attraverso lo sviluppo delle migliori tecnologie. Annualità 2003 e 2004 – Comune di Andria (Ba) – Programma integrato di miglioramento funzionale della mobilità e del trasporto cittadino ai fini della riduzione delle emissioni inquinanti e miglioramento della qualità urbana”. Impegno di spesa e liquidazione ed erogazione dell’anticipazione del 7%.

L’anno 2005 addì 28 del mese di giugno in MODUGNO (BA) presso la sede del Settore Ecologia, il Dirigente del Settore d Luca Limongelli, a seguito di istruttoria operata dal Responsabile di Misura 5.2 - ing. Gennaro Rosato, ha adottato il seguente provvedimento:

VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006, approvato dalla Commissione U.E. con Decisione dell’8.8.2000 n. C(2000) n. 2349;

VISTO il CdP al POR, approvato definitivamente dal Comitato di Sorveglianza in data 21.11.2000 e dalla G.R. con deliberazione dell’11.12.2000 n. 1697;

CONSIDERATO che nell’ambito del Complemento di Programmazione del P.O.R. Puglia 2000 - 2006 sono previste, le procedure amministrative, tecniche e finanziarie per l’attuazione della Misura 5.2;

RITENUTO che al fine di assicurare il rispetto delle modalità e della tempistica è necessario regolare i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di ANDRIA (BA) per l’attuazione dell’intervento “Programma integrato di miglioramento funzionale della mobilità e del trasporto cittadino ai fini della riduzione delle emissioni inquinanti e migliona-

mento della qualità urbana” di cui alla Misura 5.2 Azione 3b, con il disciplinare a tal fine predisposto che si allega al presente provvedimento per fame parte integrante e che dovrà essere restituito debitamente sottoscritto per accettazione, dal Responsabile del Procedimento individuato dal Comune di ANDRIA (BA);

CONSIDERATO che le risorse complessivamente disponibili per l’attuazione della Misura 5.2 per l’annualità 2003 - 2004 ammontano complessivamente a Euro 23.438.704,59;

VISTA la determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n° 40 del 09/02/2004, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva tra le istanze presentate per l’accesso ai fondi comunitari relativi alla Misura 5.2 - Azione 3B della misura POR 5.2 “Interventi di miglioramento funzionale della mobilità e del trasporto urbano a livello interno, ai fini della riduzione dell’Inquinamento Atmosferico attraverso lo sviluppo delle migliori tecnologie, con indicazione delle risorse disponibili per l’annualità 2003 - 2004, ammontanti complessivamente Euro 5.903.206,36 che sommate alle risorse già impegnate nelle annualità precedenti, corrispondenti al 25,68% delle somme complessivamente utilizzate dalla misura;

PRESO ATTO che l’intervento “Programma integrato di miglioramento funzionale della mobilità e del trasporto cittadino ai fini della riduzione delle emissioni inquinanti e miglioramento della qualità urbana” proposto dal Comune di ANDRIA (BA), di importo complessivo pari a Euro 1.351.573,75, è risultato ammesso a finanziamento P.O.R. - MISURA 5.2 - Azione 3b Annualità 2003-2004 per un importo di Euro 1.031.671,30, comprensivo di I.V.A., quale quota parte a valere sulle risorse Comunità Europea e Stato, con un cofinanziamento Comunale del 23,6689% pari a Euro 319.902,45;

VISTO che il Comune di ANDRIA (BA) , nei 60 giorni successivi alla pubblicazione della succitata Determina Dirigenziale, ha inoltrato a questo Assessorato gli atti relativi all’approvazione del progetto così come richiesto con nota di questo Assessorato del 19/02/2004 prot. n° 1724; nonché

gli atti formali di impegno di spesa relative alla quota di compartecipazione finanziaria dell'intervento;

VISTO la documentazione del Settore Ambiente del Comune di ANDRIA (BA) con la quale è stato approvato il nuovo quadro economico di spesa per un importo di Euro 1.174.167,93 comprensivo di IVA con una economia di Euro 177.405,82 rivenienti a seguito dell'espletamento della gara d'appalto;

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra, per l'attuazione dell'intervento proposto dall'Ente in oggetto, si debba procedere ad impegnare la somma relativa al finanziamento POR pari a Euro 896.242,38 e liquidare ed erogare la somma di anticipazione del 7% pari a Euro 62.736,96;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01.

- Impegnare a favore del Comune di ANDRIA (BA), per la realizzazione dell'Intervento "Programma integrato di miglioramento funzionale della mobilità e del trasporto cittadino ai fini della riduzione delle emissioni inquinanti e miglioramento della qualità urbana" quale finanziamento P.O.R. Puglia 2003-2004 Misura 5.2 - Azione 5, la somma complessiva di Euro 896.242,38 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;
- Liquidare a favore del Comune di ANDRIA (BA), l'anticipazione del 7% pari a Euro 62.736,96, sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;
- Erogare mediante emissione del relativo mandato di pagamento a favore del Comune di ANDRIA (BA), l'anticipazione del 7% del finanziamento di che trattasi pari a Euro 62.736,96;

Dichiarare che non risultano, agli atti d'Ufficio, provvedimenti esecutivi c/o pignoramenti disposti dall'autorità competente a carico del soggetto beneficiario, per cui le somme oggetto del presente provvedimento di liquidazione costituiscono credito certo, esigibile e liquidabile.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/98;
- vista la nota del Presidente della GR. prot. n. 01/007689/1-5 del 31/12/98;

DETERMINA

- di approvare il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia ed il Comune di ANDRIA (BA) per l'attuazione dell'intervento "Programma integrato di miglioramento funzionale della mobilità e del trasporto cittadino ai fini della riduzione delle emissioni inquinanti e miglioramento della qualità urbana" di cui alla Misura 5,2 Azione 3b, allegato al presente provvedimento;
- di stabilire che l'erogazione dei successivi acconti del finanziamento in questione al Comune di ANDRIA (BA) è condizionata dall'avvenuta sottoscrizione e restituzione del disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e il Comune di ANDRIA (BA), nonché dal rispetto da parte dell'Ente locale degli adempimenti di cui al disciplinare medesimo;
- di impegnare a favore del Comune di ANDRIA (BA), per la realizzazione dell'intervento "Programma integrato di miglioramento funzionale della mobilità e del trasporto cittadino ai fini della riduzione delle emissioni inquinanti e miglioramento della qualità urbana" quale finanziamento P.O.R. Puglia 2000-2001 Misura 5.2 - Azione 3b, la somma complessiva di Euro 896.242,38 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;
- di liquidare a favore del Comune di ANDRIA (BA), l'anticipazione del 7% pari a Euro

62.736,96 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;

- di dar mandato al Settore Ragioneria di erogare mediante emissione del relativo mandato di pagamento a favore del Comune di ANDRIA (BA), Partita I.V.A. 81001210723 - secondo le disposizioni di cui alla legge n° 720/84 e successive modificazioni ed integrazioni, l'anticipazione del 7% del finanziamento di che trattasi pari a Euro 62.736,96;
 - di dichiarare che non risultano, agli atti d'Ufficio, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'autorità competente a carico del soggetto beneficiario, per cui le somme oggetto del presente provvedimento di liquidazione costituiscono credito certo, esigibile e liquidabile.
1. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Segreteria della Giunta Regionale;

2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

3. Di notificare il presente provvedimento al Comune di ANDRIA (BA);

4. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria

Il presente atto è composto da 5 pagine e da un allegato composto da 4 pagine (parte integrante del presente provvedimento) ed è adottato in duplice originale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dr. Luca Limongelli

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000 - 2006**DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA ED ENTI
ATTUATORI PER L'UTILIZZO DEI FONDI P.O.R.****Art. 1**

I rapporti tra la Regione Puglia e il COMUNE DI ANDRIA (BA), beneficiario dei contributi di cui al Programma Operativo Regionale 2000 - 2006 Misura 5.2. - Azione 3b - "Programma integrato di miglioramento funzionale della mobilità e del trasporto cittadino ai fini della riduzione delle emissioni inquinanti e miglioramento della qualità urbana sono regolati secondo quanto riportato nei successivi articoli.

Art. 2

L'Ente attuatore dovrà procedere all'affidamento dei lavori e all'esecuzione degli stessi nel rispetto della normativa vigente ed in particolare della L.R. 11/5/2001 n° 13, della normativa antimafia, della decisione della Commissione UE 94/342 del 31/5/1992 per quanto concerne le azioni informative e pubblicitarie.

Art. 3

All'attuazione dell'intervento si provvederà nei termini indicati nell'art. 31 della L.R. 25/9/2000 n° 13 e nel cronogramma allegato al Complemento di Programmazione, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n° 1697 dell'11/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di mancato rispetto da parte del soggetto beneficiario dei termini fissati si provvederà alla revoca del finanziamento accordato.

Nel caso in cui il ritardo dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione potrà consentire una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'intervento sia comunque destinato a buon fine.

Art. 4

L'importo del finanziamento per assicurare la realizzazione dell'intervento sarà ridotto delle somme rivenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara d'appalto. L'importo così rideterminato è fisso ed invariabile e comprende le voci di spesa di cui all'art. 17 del Regolamento n° 554/1999, con le dovute variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria del medesimo intervento, e nei limiti indicati nell'allegato 2 del Complemento di Programmazione.

Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compreso gli accordi bonari di cui all'art. 31 bis della legge 109/94 e successive modificazioni, e gli interessi per ritardati pagamenti.

Art. 5

L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:

- anticipazione del 7% del costo dell'intervento rideterminato a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, previa attestazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento di avvenuto concreto inizio dei lavori;
- erogazioni successive trimestrali fino al 95% del costo rideterminato, pari alle spese ammissibili sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato. Dette erogazioni restano subordinate alla presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge per le quali sono state disposte precedenti erogazioni da parte della Regione;
- erogazione finale nell'ambito del residuo 5% disposta contestualmente alla emissione del provvedimento, predisposto dal Responsabile della singola misura e firmato dal Dirigente del Settore competente, di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento, previa approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo da parte dell'Ente attuatore.

Nel caso di cofinanziamento l'anticipazione e le successive erogazioni sono commisurate all'importo rideterminato ammesso a contributo.

Le erogazioni restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge, comprensive della quota a carico dell'Ente attuatore.

Art. 6

I soggetti attuatori sono tenuti a produrre una rendicontazione trimestrale spese effettivamente sostenute. Tale rendicontazione va presentata entro la prima decade del mese successivo anche in assenza di avanzamento della spesa rispetto a quella relativa al trimestre precedente.

Per il riconoscimento delle spese dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante del soggetto attuatore o da persona delegata una attestazione ove risulti che:

- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia d'impatto ambientale e di pari opportunità;
- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità;
- non sono state ottenute riduzioni c/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
- non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali c/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura);
- (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati;
- (solo per la certificazione di spesa finale) altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del progetto ed ad esso riconducibili, ma non riportate nella certificazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.

Art. 7

Il Responsabile Unico del Procedimento provvede a fornire alla Regione Puglia dati, atti e documentazione relativa alle varie fasi di realizzazione dell'intervento.

Ai fini della rendicontazione la stessa sarà certificata e trasmessa al Responsabile di Misura sia su supporto cartaceo che per via telematica su sistema MIRWEB.

Le erogazioni di cui all'art. 6 sono subordinate all'acquisizione preventiva dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale secondo le procedure di immissione, trasferimento e convalida delle informazioni indicate dalla Regione.

Art. 8

La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da realizzare.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, l'Ente attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.

La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere e che le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'Ente attuatore.

Art. 9

L'intervento è soggetto alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dell'intervento stesso.

Art. 10

Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui l'Ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente disciplina, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.

Lo stesso potere di revoca la Regione Puglia lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento l'Ente attuatore comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento.

Nel caso di revoca l'Ente attuatore è obbligato a restituire alla Regione Puglia le somme da quest'ultima anticipate, restando a totale carico del medesimo Ente tutti gli oneri relativi all'intervento.

E' facoltà, inoltre, della Regione Puglia di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili all'Ente attuatore, nell'utilizzo del finanziamento concesso.

Art. 11

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili, nonché le disposizioni impartite dalla Comunità Economica Europea.

Il Responsabile di Misura 5,2
Il Responsabile Unico
del Procedimento
Ing. Gennaro Rosato

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 28 giugno 2005, n. 268

P.O.R. 2000-2006 Misura 5.2 “Servizi per il miglioramento della qualità dell’ambiente nelle aree urbane” – Azione 4° - Misure di Pianificazioni - Incentivi per la redazione ed attuazione dei piani di zonizzazione e di risanamento acustico. Annualità 2003 e 2004 – Comune di Valenzano (Ba) Capofila – “Piano di risanamento acustico dei comuni associati Valenzano (capofila) – Adelfia – Sannicandro di Bari”. Impegno di spesa e liquidazione ed erogazione dell’anticipazione del 7%.

L’anno 2005 addì 28 del mese di giugno in Bari presso la sede del Settore Ecologia, il Dirigente del Settore dr. Luca Limongelli, a seguito di istruttoria operata dal Responsabile di Misura 5.2 - ing. Gennaro Rosato, ha adottato il seguente provvedimento:

VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006, approvato dalla Commissione U.E. con Decisione dell’8.8.2000 n. C(2000) n. 2349;

VISTO il CdP al POR, approvato definitivamente dal Comitato di Sorveglianza in data 21.11.2000 e dalla G.R. con deliberazione dell’11.12.2000 n. 1697;

CONSIDERATO che nell’ambito del Complemento di Programmazione del P.O.R. Puglia 2000-2006 sono previste, le procedure amministrative, tecniche e finanziarie per l’attuazione della Misura 5.2;

RITENUTO che al fine di assicurare il rispetto delle modalità e della tempistica è necessario regolare i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di VALENZANO (BA) Capofila dei Comuni Associati per l’attuazione dell’intervento “PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DEI COMUNI ASSOCIATI VALENZANO (Capofila) - ADELFA SANNICANDRO DI BARI” di cui alla Misura 5.2 Azione 4a, con il disciplinare a tal fine predisposto che si allega al presente provvedimento

per fame parte integrante e che dovrà essere restituito debitamente sottoscritto per accettazione, dal Responsabile del Procedimento individuato dal Comune di VALENZANO (BA) Capofila dei Comuni Associati;

CONSIDERATO che le risorse complessivamente disponibili per l’attuazione della Misura 5.2, per l’annualità 2003 - 2004 ammontano complessivamente a Euro 23.438.704,59

VISTA la determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n° 41 del 09/02/2004, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva tra le istanze presentate per l’accesso ai fondi comunitari relativi alla Misura 5.2 - Azione 4a della misura POR 5.2 “INCENTIVI PER LA REDAZIONE ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONIZZAZIONE E DI RISANAMENTO ACUSTICO”, con indicazione delle risorse disponibili per l’annualità 2003 - 2004, ammontanti complessivamente a Euro 1.933.949,90 che sommate alle risorse già impegnate nelle annualità precedenti corrispondono al 2,89% delle somme complessivamente utilizzate dalla Misura;

PRESO ATTO che l’intervento “PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DEI COMUNI ASSOCIATI VALENZANO (Capofila) - ADELFA - SANNICANDRO DI BARI” proposto dal Comune di VALENZANO (BA) Capofila dei Comuni Associati, di importo complessivo pari a Euro 80.600,00, è risultato ammesso a finanziamento P.O.R. - MISURA 5.2 - Azione 4a Annualità 2003-2004 per un importo di Euro 62.062,00, comprensivo di I.V.A., quale quota parte a valere sulle risorse Comunità Europea e Stato, con un cofinanziamento Comunale del 23% pari a Euro 18.538,00;

VISTO che il Comune di VALENZANO (BA) Capofila dei Comuni Associati, nei 60 giorni successivi alla pubblicazione della succitata Determina Dirigenziale, ha inoltrato a questo Assessorato gli atti relativi all’approvazione del progetto così come richiesto con nota di questo Assessorato del 19/02/2004 prot. n° 1738; nonché gli atti formali di impegno di spesa relative alla quota di compartecipazione finanziaria dei Comuni Associati per l’at-

tuazione dell'intervento, ammontante a Euro 18.538,00;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del Comune di VALENZANO (Capofila) con la quale è stato riapprovato il quadro economico di spesa per un importo di Euro 74.054,80 comprensivo di IVA con una economia pari a Euro 6.545,20;

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra, per l'attuazione dell'intervento proposto dall'Ente in oggetto, si debba procedere ad impegnare la somma relativa al finanziamento POR di Euro 57.022,20, liquidare ed erogare la somma di anticipazione del 7% pari a Euro 3.991,55;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01.

- Impegnare a favore del Comune di VALENZANO (BA) Capofila dei Comuni Associati, per la realizzazione dell'intervento "PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DEI COMUNI ASSOCIATI VALENZANO (Capofila) - ADELFA - SANNICANDRO DI BARI" quale finanziamento P.O.R. Puglia 2003-2004 Misura 5.2 - Azione 4a, la somma complessiva di Euro 57.022,20 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;
- Liquidare a favore del Comune di VALENZANO (BA) Capofila dei Comuni Associati, l'anticipazione del 7% pari a Euro 3.991,55 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;
- Erogare mediante emissione del relativo mandato di pagamento a favore del Comune di VALENZANO (BA) Capofila dei Comuni Associati, l'anticipazione del 7% del finanziamento di che trattasi pari a Euro 3.991,55;

Dichiarare che non risultano, agli atti d'Ufficio, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'autorità competente a carico del soggetto beneficiario, per cui le somme oggetto del presente provvedimento di liquidazione costituiscono credito certo, esigibile e liquidabile.

**IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ECOLOGIA**

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/98;
- vista la nota del Presidente della G.R. prot. n. 01/007689/1-5 del 31/12/98;

DETERMINA

- di approvare il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia ed il Comune di VALENZANO (BA) Capofila dei Comuni Associati per l'attuazione dell'intervento "PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DEI COMUNI ASSOCIATI VALENZANO (Capofila) - ADELFA - SANNICANDRO DI BARI" di cui alla Misura 5.2 Azione 4a, allegato al presente provvedimento;
- di stabilire che l'erogazione dei successivi acconti del finanziamento in questione al Comune di VALENZANO (BA) Capofila dei Comuni Associati è condizionata dall'avvenuta sottoscrizione e restituzione del disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e il Comune di VALENZANO (BA) Capofila dei Comuni Associati, nonché dal rispetto da parte dell'Ente locale degli adempimenti di cui al disciplinare medesimo;
- di impegnare a favore del Comune di VALENZANO (BA) Capofila dei Comuni Associati, per la realizzazione dell'intervento "PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DEI COMUNI ASSOCIATI VALENZANO (Capofila) - ADELFA - SANNICANDRO DI BARI" quale finanziamento P.O.R. Puglia 2003-2004 Misura 5.2 - Azione 4a, la somma complessiva di Euro 57.022,20 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;
- di liquidare a favore del Comune di VALENZANO (BA) Capofila dei Comuni Associati, l'an-

ticipazione del 7% pari a Euro 3.991,55 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;

- di dar mandato al Settore Ragioneria di erogare mediante emissione del relativo mandato di pagamento a favore del Comune di VALENZANO (BA) Capofila dei Comuni Associati, C.F.: 80020130722, Banca CARIME S.P.A. - VALENZANO (BA) Corso Aldo Moro - Conto 61911 Codice ABI 03067 Codice CAB 41750, l'anticipazione del 7% del finanziamento di che trattasi pari a Euro 3.991,55;

- di dichiarare che non risultano, agli atti d'Ufficio, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'autorità competente a carico del soggetto beneficiario, per cui le somme oggetto del presente provvedimento di liquidazione costituiscono credito certo, esigibile e liquidabile.

1. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Segreteria della Giunta Regionale;

2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

3. Di notificare il presente provvedimento al Comune di VALENZANO (BA) Capofila dei Comuni Associati;

4. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria.

Il presente atto è composto da 5 pagine e da un allegato composto da 4 pagine (parte integrante del presente provvedimento) ed è adottato in duplice originale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dr. Luca Limongelli

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000 - 2006**DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA ED ENTI
ATTUATORI PER L'UTILIZZO DEI FONDI P.O.R.****Art. 1**

I rapporti tra la Regione Puglia e il COMUNE DI VALENZANO (BA) (Capofila), beneficiario dei contributi di cui al Programma Operativo Regionale 2000 - 2006 Misura 5.2. - Azione 4a "PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DEI COMUNI ASSOCIATI VALENZANO (Capofila) - ADELFA - SANNICANDRO DI BARI" - sono regolati secondo quanto riportato nei successivi articoli.

Art. 2

L'Ente attuatore dovrà procedere all'affidamento dei lavori e all'esecuzione degli stessi nel rispetto della normativa vigente ed in particolare della L.R. 11/5/2001 n° 13, della normativa antimafia, della decisione della Commissione UE 94/342 del 31/5/1992 per quanto concerne le azioni informative e pubblicitarie.

Art. 3

All'attuazione dell'intervento si provvederà nei termini indicati nell'art. 31 della L.R. 25/9/2000 n° 13 e nel cronogramma allegato al Complemento di Programmazione, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n° 1697 dell'11/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di mancato rispetto da parte del soggetto beneficiario dei termini fissati si provvederà alla revoca del finanziamento accordato.

Nel caso in cui il ritardo dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione potrà consentire una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'intervento sia comunque destinato a buon fine.

Art. 4

L'importo del finanziamento per assicurare la realizzazione dell'intervento sarà ridotto delle somme rivenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara d'appalto. L'importo così rideterminato è fisso ed invariabile e comprende le voci di spesa di cui all'art. 17 del Regolamento n° 554/1999, con le dovute variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria del medesimo intervento, e nei limiti indicati nell'allegato 2 del Complemento di Programmazione.

Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compreso gli accordi bonari di cui all'art. 31 bis della legge 109/94 e successive modificazioni, e gli interessi per ritardati pagamenti.

Art. 5

L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:

- anticipazione del 7% del costo dell'intervento rideterminato a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, previa attestazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento di avvenuto concreto inizio dei lavori;
- erogazioni successive quadrimestrali fino al 95% del costo rideterminato, pari alle spese ammissibili sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato. Dette erogazioni restano subordinate alla presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge per le quali sono state disposte precedenti erogazioni da parte della Regione;
- erogazione finale nell'ambito del residuo 5% disposta contestualmente alla emissione del provvedimento, predisposto dal Responsabile della singola misura e firmato dal Dirigente del Settore competente, di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento, previa approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo da parte dell'Ente attuatore.

Nel caso di cofinanziamento l'anticipazione e le successive erogazioni sono commisurate all'importo rideterminato ammesso a contributo.

Le erogazioni restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge, comprensive della quota a carico dell'Ente attuatore.

Art. 6

I soggetti attuatori sono tenuti a produrre una rendicontazione quadrimestrale delle spese effettivamente sostenute. Tale rendicontazione va presentata entro la prima decade del mese successivo anche in assenza di avanzamento della spesa rispetto a quella relativa al quadrimestre precedente.

Per il riconoscimento delle spese dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante del soggetto attuatore o da persona delegata una attestazione ove risulti che:

- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia d'impatto ambientale e di pari opportunità;
- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità;
- non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
- non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura);
- (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati;
- (solo per la certificazione di spesa finale) altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del progetto ed ad esso riconducibili, ma non riportate nella certificazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.

Art. 7

Il Responsabile Unico del Procedimento provvede a fornire alla Regione Puglia dati, atti e documentazione relativa alle varie fasi di realizzazione dell'intervento.

Ai fini della rendicontazione la stessa sarà certificata e trasmessa al Responsabile di Misura sia su supporto cartaceo che per via telematica su sistema MIRWEB.

Le erogazioni di cui all'art. 6 sono subordinate all'acquisizione preventiva dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale secondo le procedure di immissione, trasferimento e convalida delle informazioni indicate dalla Regione.

Art. 8

La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da realizzare.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, l'Ente attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.

La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere e che le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'Ente attuatore.

Art. 9

L'intervento è soggetto alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dell'intervento stesso.

Art. 10

Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui l'Ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente disciplina, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.

Lo stesso potere di revoca la Regione Puglia lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento l'Ente attuatore comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento.

Nel caso di revoca l'Ente attuatore è obbligato a restituire alla Regione Puglia le somme da quest'ultima anticipate, restando a totale carico del medesimo Ente tutti gli oneri relativi all'intervento.

E' facoltà, inoltre, della Regione Puglia di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili all'Ente attuatore, nell'utilizzo del finanziamento concesso.

Art. 11

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili, nonché le disposizioni impartite dalla Comunità Economica Europea.

Il Responsabile di Misura 5.2.
Il Responsabile Unico
del Procedimento
Ing. Gennaro Rosato

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 13 luglio 2005, n. 283

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di progetto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica con mini aerogeneratori – Comune di Taranto – Prop. E.S.CO.SOLAR s.p.a.

L'anno 2005 addì 13 del mese di luglio in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 18.05.2004, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un progetto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica con mini aerogeneratori, nel comune di Taranto, da parte della E.S.CO.SOLAR S.p.A. - c/o Jonica Impianti Soc. Coop. A r.l. - Via Poerio, 226 - Lizzano (Ta);
- con nota prot. n. 5792 del 31.05.2004, il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di rimanere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati concernenti l'opera in oggetto presso il Comune interessato (art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001) - e di provvedere ad integrazioni documentali;
- con nota acquisita al prot. n. 7278 del 15.07.2004, la società proponente ottemperava a quanto richiesto;
- con nota acquisita al prot. n. 8659 del 27.08.2004 il S.U.A.P. del comune di Taranto trasmetteva il parere non favorevole alla realizzazione dell'intervento di che trattasi per la non conformità alle Linee Guida dettate dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 131/04 ed espresso dalla Direzione Ambiente e Qualità della Vita;

- con nota acquisita al prot. n. 8698 del 30.08.2004 veniva trasmessa l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico nei tempi (dal 29.06 al 29.07.2004) e con le modalità previsti dal predetto art. 16, L.R. sopra specificata;
- con nota prot. n. 2313 del 28.02.2005, il Settore Ecologia richiedeva alla società proponente di adeguare il progetto alle Linee Guida sopra specificate;
- con nota acquisita al prot. n. 5778 del 03.05.2005 la società istante trasmetteva la documentazione richiesta;
- espletate le procedure di rito, valutati gli atti tecnico-amministrativi forniti dal proponente e le integrazioni pervenute, è emerso che:

Il progetto prevede l'installazione di 30 mini turbine da 20 KW cadauna per una potenza installata pari a 600 Kw e che:

- i dati digitali non sono georeferenziati; ciò non consente una puntuale localizzazione di ogni singolo aerogeneratore, necessaria per una valutazione complessiva dei vincoli esistenti, delle reciproche distanze, della distanza da carreggiate, da ricettori sensibili ecc., delle interferenze con altri impianti limitrofi già autorizzati o in corso di autorizzazione;
- nella sola nota di trasmissione delle integrazioni è dichiarata una campagna anemometrica che attesterebbe una velocità media del vento di circa 5m/s, inferiore ai 6m/s previsti dalle Linee Guida, ed un funzionamento di 2000 ore l'anno; non sono comunque stati presentati dati di dettagli al riguardo, che attestino il funzionamento dell'impianto per un minimo garantito di 300 gg l'anno;
- non sono stati condotti studi sull'impatto acustico prodotto dall'impianto con indicazione del livello di vibrazioni prodotte dall'impianto presso i ricettori sensibili più vicini, e con un successivo confronto di tali valori con i livelli di disturbo per la popolazione riportati dalla normativa tecnica internazionale.

Da informazioni in possesso dell'ufficio inoltre si rileva che:

- su terreni limitrofi è già stato autorizzato un impianto eolico della potenza di 4 MW;
- per ciò che concerne le norme di dismissione, incluso garanzie assicurative, il proponente dichiara che, considerato il basso valore dell'investimento e il basso valore di potenza da installare, non sono giustificabili richieste di garanzie fidejussorie. A tal proposito si precisa che l'ammontare della fidejussione è proporzionata all'ammontare dell'investimento realizzato ed è pienamente giustificata dal rischio di mancata dismissione di impianti, che comprometterebbero in maniera irreversibile il territorio.
- Attese le considerazioni sopra evidenziate, si ritiene di assoggettare il progetto di cui trattasi alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale.

Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

Vista la L.R. n. 11/2001;

Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un progetto per la produzione di energia elettrica da

fonte eolica con mini aerogeneratori, nel comune di Taranto, da parte della E.S.CO.SOLAR S.p.A. - c/o Jonica Impianti Soc. Coop. A r.l. - Via Poerio, 226 - Lizzano (Ta), assoggettato alla applicazione delle procedure di V.I.A per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dr. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 13 luglio 2005, n. 284

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di uno stabilimento industriale – Comune di Foggia - Prop. A.R. Industrie Alimentari s.p.a.

L'anno 2005 addì 13 del mese di luglio in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 9 del 04.01.2005, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A.

per la realizzazione di uno stabilimento industriale, nel comune di Foggia, proposto da A.R. Industrie Alimentari S.p.A. - C.so Vittorio Emanuele - Angri (Sa) -, tramite l'amministrazione comunale interessata;

- con nota prot. n. 838 del 27.01.2005 il Settore Ecologia richiedeva alla società proponente di regolarizzare l'istanza pervenuta con integrazioni documentali e nel contempo invitava il comune di Foggia a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 ed a comunicare il parere di cui all'art. 16, comma 5, della predetta Legge Regionale;
- con nota acquisita al prot. n. 7849 del 28.06.2005 la società istante regolarizzava l'istanza presentata con le integrazioni richieste e trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico nei tempi (dal 02.03 al 02.04.2005) e con le modalità previsti dall'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001, comunicando che non erano pervenute osservazioni in merito. Con la stessa nota si inviava il parere favorevole con prescrizioni del comune di Foggia - Settore Ambiente -;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che:

Il progetto prevede la realizzazione di un complesso industriale agro-alimentare in un lotto zonizzato come area agricola (ed in piccola parte ricadente in zona ASI) del Comune di Foggia.

Nel complesso si svolgeranno attività di:

- Trasformazione del pomodoro fresco (500.000/600.000 tons)
- Seconda trasformazione dei derivati del pomodoro
- Altre trasformazioni (frutta, legumi e pasta)
- Produzione di scatole in banda stagnata

Dati tecnici di progetto:

- Superficie del lotto 498.682 mq (487.523 + 11.059)
- Superficie capannone principale 190.000 mq di cui 50.000 mq adibiti a lavorazione e 140.000 mq a deposito

- Superficie coperta tot altri edifici 4550 mq
- Aree a verde 18.856 mq
- Parcheggi 86.229 mq

L'approvvigionamento idrico è previsto con fornitura da parte del Consorzio di Bonifica.

I reflui urbani saranno avviati alla rete fognaria pubblica, mentre le acque reflue di lavorazione sono trattate in un impianto di depurazione e riutilizzate. E' prevista la raccolta ed il trattamento delle acque meteoriche.

Il lotto di intervento è zonizzato in parte come AP - Area ad alta pericolosità da inondazione dal Piano di Bacino - Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI).

Si rilevano le significative dimensioni dell'intervento e la notevole quantità di merce in entrata ed in uscita, non accompagnate da una stima del flusso di traffico indotto e dalle ricadute sul sistema della viabilità.

Ciononostante l'area d'intervento, adiacente alla linea ferroviaria e prossima alle principali arterie stradali (Autostrada A14 e Strade Statali 16 e 544), appare idonea quale localizzazione di un impianto di tale tipologia;

- Ciò premesso, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera alle seguenti condizioni:

- ✓ In fase di progettazione esecutiva, attesa la trasformazione di prodotti alimentari, dovranno essere precisati tutti i trattamenti relativi all'utilizzo e al riuso delle acque (qualità delle acque in relazione alla fase del processo produttivo in cui verranno riutilizzate, ecc), al fine di garantire la qualità igienica dei prodotti;
- ✓ in fase di cantiere siano prese tutte le misure idonee a ridurre la produzione di polvere (imbibizione delle aree di cantiere, predisposizione di barriere antipolvere, ecc.) e le emissioni acustiche (uso di silenziatori, barriere antirumore, ecc.);
- ✓ sia garantita l'idonea procedura di raccolta e smaltimento, secondo le normative vigenti, dei

rifiuti e degli eventuali reflui civili prodotti in fase di cantiere;

- ✓ il materiale di scarico prodotto sia conferito in discariche autorizzate qualora non sia tecnicamente possibile riutilizzarlo per le opere a realizzarsi;
 - ✓ la scelta delle cave di prestito e delle discariche deve essere operata con particolare riguardo agli impatti ambientali indotti, considerando le caratteristiche della viabilità di connessione, i disagi alla normale circolazione, i tempi di percorrenza, ecc.;
 - ✓ l'approvvigionamento idrico sia fornito, come dichiarato, dal Consorzio di Bonifica. Attesi i notevoli quantitativi necessari al ciclo produttivo, ogni eventuale modifica nella fonte di approvvigionamento dovrà essere soggetta a specifica valutazione;
 - ✓ l'impianto di depurazione previsto sia opportunamente dimensionato in modo da coprire i picchi di produzione di reflui;
 - ✓ sia assicurato, come previsto negli elaborati progettuali, il riutilizzo industriale o antincendio delle acque reflue prodotte, debitamente depurate e affinate nel depuratore a servizio dello stabilimento;
 - ✓ le acque di raffreddamento siano smaltite in pubblica fognatura previa depurazione;
 - ✓ si preveda uno scarico alternativo delle acque reflue, nel caso in cui non sia possibile riutilizzare l'intera portata trattata. Lo scarico alternativo dovrà in ogni caso rispettare la disciplina generale degli scarichi, così come normata nel Dlgs. 152/99;
 - ✓ i fanghi della depurazione siano smaltiti come da normativa vigente;
 - ✓ si realizzi la rete di raccolta delle acque meteoriche e le strutture per il trattamento delle acque di prima pioggia e di dilavamento dei piazzali prima del loro smaltimento, nel rispetto della normativa di settore;
- ✓ sia assicurata la corretta gestione dei rifiuti, attraverso la stipula di contratti con ditte specializzate per lo smaltimento;
 - ✓ siano adottate tutte le misure per attenuare l'inquinamento acustico prodotto dai macchinari durante i processi produttivi, attraverso l'adeguata allocazione delle macchine, l'utilizzo di macchine a bassa rumorosità, la cofanatura di quelle più rumorose, la posa in opera di sistemi antivibranti, ecc.;
 - ✓ sia realizzata attività periodica di monitoraggio acustico e vibrazionale, di concerto con le Autorità competenti, al fine di predisporre le eventuali misure di mitigazione necessarie;
 - ✓ si realizzi l'impianto di illuminazione delle aree esterne in modo da contenere il consumo energetico (utilizzando per esempio lampade a basso consumo);
 - ✓ sia garantito l'utilizzo di specie arboree e arbustive autoctone nelle aree a verde;
 - ✓ considerato l'incremento di traffico che verrà indotto dalla messa a regime dell'impianto industriale, che potrebbe determinare problemi al sistema della viabilità, dovranno essere concordate con le autorità competenti le misure idonee a garantire la sicurezza della circolazione veicolare;

Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

Vista la L.R. n. 11/2001;

Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto concernente la realizzazione di uno stabilimento industriale, nel comune di Foggia, proposto da A.R. Industrie Alimentari S.p.A. - C.so Vittorio Emanuele - Angri (Sa) -, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dr. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 13 luglio 2005, n. 285

Procedura di V.I.A. Ditta Ciardo Giovanni – Apertura nuova cava di “tufo calcarenitico” – Loc. “Petrino” di Mottola.

L'anno 2005 addì 13 del mese di luglio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 18.10.04 la ditta Ciardo Giovanni, sedente in Palagianello alla C.da Parco di Stalla n. 35, ha proposto istanza, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, per l'attivazione della Procedura di V.I.A. per l'apertura di una cava di “tufo calcarenitico” in località “Petrino” del Comune di Mottola, contraddistinta nel N.C.T. al foglio di mappa n. 127 ptcc. nn. 188-189-190;
 - con nota prot. n. 12750 del 14.12.04 si è provveduto ad invitare:
 - la ditta istante a depositare gli elaborati di progetto e SIA presso le altre amministrazioni interessate alla procedura ad effettuare le pubblicazioni di rito ed a trasmetterne copia;
 - il Presidente della Provincia di Taranto ed il Sindaco del Comune di Mottola ad esprimere propri pareri in merito;
 - con nota prot. n. 33813 del 30 maggio 2005 il Dirigente Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Taranto ha comunicato che il C.T. Provinciale, nella seduta del 16.5.05, ha espresso, in argomento, parere favorevole a condizione che venga acquisito il nulla osta paesaggistico;
 - ad oggi, agli atti di questo Ufficio, non risulta pervenuta alcuna osservazione in merito all'intervento;
 - il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 17.6.2005, uopo aver valutato tutta la documentazione in atti, ha ritenuto esprimersi come segue: “... *omissis*... **PROGETTO**
- La cava, del tipo a “fossa”, sarà ubicata in località “Petrino” del comune di Mottola su terreni, di cui la Ditta ha la disponibilità, ricadenti sulle intere p.lle nn. 188-189 e 190 del Foglio di Mappa n. 127, estesi mq. 51.000 (superficie sfruttabile).*
- L'intera area catastale disponibile di Ha 07.20.31 sarà così destinata:*

La cava si trova a circa 4,5 Km dalla periferia S.O. di Mottola e a 1,8 Km da Palagianello, e vi si giunge direttamente dalla Strada Comunale Palagianello-Massafra.

Sul foglio della Carta Geologica d'Italia 202 "Taranto" alla scala 1:100.000 la zona è riportata con la formazione geologica "Calcareniti di Gravina".

Dalla superficie disponibile, il cubaggio del giacimento da coltivare, per uno spessore medio di m. 23,50, può essere valutato in mc. 1.198.500.

AUTORIZZAZIONI, VINCOLI E PARERI

I terreni interessati all'attività estrattiva, ricadono in zona di P.d.F. vigente approvato Agricola di tipo "B".

Non rientrano nel bacino di completamento previsto per il territorio di Mottola dal P.R.A.E. (Piano Regionale Attività Estrattive), adottato con delibera di G.R. n. 1744/2000;

Nel PUTT/PBA, approvato con delibera di G.R. n. 1748/2000, rientra in un territorio perimetrato come "Ambito Territoriale Esteso" di valore relativo "D".

Sull'area grava il vincolo paesaggistico di cui alla ex legge 1497/39.

L'arca non risulta rientrare nell'elenco dei siti di Interesse Naturalistico di Importanza Comunitaria (S.I.C. e Z.P.S.) della Puglia, pertanto la cava non è soggetta a preventiva "valutazione d'incidenza".

In riferimento alla L.R. n. 10/1984 "Norme per la disciplina dell'attività venatoria, la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali" il sito prescelto non ricade in arca interessata da tale vincolo.

-Per quanto riguarda gli strumenti di pianificazione territoriale a livello comunale, si evidenzia che il sito risulta ricadere nell'ambito di aree extraurbane classificate come zone "B" Rurale compatibili ai sensi della L.R. N° 37/85 con attività estrattiva (art. 35 ultimo comma).

Non risultano agli atti i pareri del Comune di Mottola e della Provincia di Taranto.

Non risulta agli atti il parere della Sovrintendenza ai Beni Ambientali, atteso che l'arca ricade in zona vincolata ai sensi della L. 1497/39.

ANALISI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Dal SIA effettuato ai sensi della L.R. 11/2001 emerge che l'attività di cava non ha incidenze rilevanti sulle componenti ambientali caratterizzanti il territorio in esame, che per qualità e stato di conservazione non rappresentano alcun interesse naturalistico tale da impedirne o limitarne la coltivazione di cava.

RIPRISTINO AMBIENTALE

Il recupero ambientale sarà preceduto dalla sistemazione delle rampe di accesso al fondo cava, la realizzazione di una canaletta per la raccolta delle acque meteoriche, lungo l'intero perimetro di cava, a ridosso del muretto di recinzione per la profondità di 1 m, una canaletta per la raccolta delle acque meteoriche dall'esterno, a salvaguardia dell'area di scavo e per drenare le acque stesse sui terreni a quote più basse.

In seguito, si provvederà, così come previsto dal piano dal progetto di recupero, a eseguire quei lavori necessari per il recupero del fondo cava, mediante il parziale colmamento delle susseguenti aree scavate con i soli materiali del cappellaccio e di sfrido di cava, per uno spessore di circa m. 11,50 ed il successivo spandimento di terreno vegetale (m. 0,80), con sottostante vespaio drenante formato da materiale calcarenitico di sfrido più grossolano (m. 1,70); saranno inoltre piantumate lungo il ciglio superiore delle pareti di taglio ed al piede di esse piante rampicanti e di alto fusto per mascherare i fronti. In tal modo la superficie spianata del fondo cava sarà predisposta all'uso agricolo per uliveto.

PARERE

Si può affermare che la realizzazione della cava in oggetto, non creerà grosse problematiche dal punto di vista ambientale considerando la sistemazione finale ed il reinserimento dell'area cavata nel paesaggio agricolo circostante.

Pertanto si esprime parere favorevole.... omissis ...";

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere, ai sensi della Lr. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto stabilito dal Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 17.6.2005 e per tutte le considerazioni e motivazioni espresse in narrativa che, qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere favorevole di V.I.A. all'apertura della cava, proposta della ditta Ciardo Giovanni sedente in Palagianello alla C.da Parco di Stalla n. 35. Detta cava è contraddistinta nel N.C.T. al foglio di mappa n. 127 ptcc. nn. 188-189-190, loc. "Petrino" agro di Mottola;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
 - notificato all'Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Taranto ed al Comune di Mottola;
 - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - pubblicato sul B.U.R.P.;
 - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;
- il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dr. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 13 luglio 2005, n. 286

Procedura di V.I.A. Ditta Cementir Cementerie del Tirreno spa – Prosecuzione coltivazione di cava di calcare. Loc. "Monte Pagliulo" del Comune di Montemesola.

L'anno 2005 addì 13 del mese di luglio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota prot. TEC/ADB/af N. 328 del 10 settembre 2004 la ditta CEMENTIR Cementerie del Tirreno Spa, sedente in Roma al Corso Di Francia n. 200, ha proposto istanza, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, per l'attivazione della Procedura di V.I.A. per la prosecuzione della cava di calcare, contraddistinta nel N.C.T. al foglio di mappa n. 3 ptcc. nn. 36-51-52-53-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-111-112-113-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-149-150-152-153-157-176-177-178-179-180-181-182-183-184-186-187-188-189-191-195-196-206-207-208-214-237-242-243-244-246-247-249-265-281-282-283-284-285-286-287-288, loc. "Monte Pagliulo" agro di Montemesola;
- con nota prot. n. 10564 del 19.10.04 si è provveduto ad invitare:
 - la ditta istante a depositare gli elaborati di progetto e SIA, presso le altre amministrazioni interessate alla procedura, ad effettuare le pubblicazioni di rito ed a trasmetterne copia;
 - il Presidente della Provincia di Taranto ed il Sindaco del Comune di Montemesola ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;
- con nota prot. TEC/ADB/af N. 324 dell'11 ottobre 2004 la ditta proponente ha trasmesso copia delle pubblicazioni di rito;

- con nota prot. n. 31328 del 18 maggio 2005 la Provincia di Taranto ha comunicato che il C.T. Provinciale, nella seduta del 16.5.05, ha espresso, a riguardo, parere favorevole;
- ad oggi, agli atti di questo Ufficio, non risulta pervenuta alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 17.6.2005, dopo aver valutato tutta la documentazione in atti, ha ritenuto esprimersi come segue: "... *omissis*... **PROGETTO**

Il giacimento di argilla coltivato dalla Cementir - Cementerie del Tirreno S.p.A. nella cava in esame è costituito da marne argillose e siltose, con talora intercalazioni di lenti sabbiose, facenti parte delle "Argille azzurre" di età calabriana.

La cava è aperta su terreni ad andamento topografico con pendenza accentuata, nel comune di Montemesola (TA) e si estende per una superficie di mq. 382.500 circa.

L'intera area è destinata alla coltivazione dell'argilla non essendoci sul posto alcun impianto di preparazione o trasformazione del materiale argilloso estratto.

Quest'ultimo, infatti, viene trasportato tal quale negli stabilimenti della Cementir di Taranto.

Dalla superficie disponibile e dall'andamento topografico locale della stessa, tenuto conto delle distanze di rispetto di m. 10 dai terreni limitrofi, il cubaggio del giacimento residuo in posto può essere valutato intorno ai mc. 5.492.000.

Il metodo di coltivazione impiegato è a "serramenti successivi", dall'alto verso il basso, dopo una fase di preparazione dell'area residua della cava, che viene realizzata con lo scoticamento del terreno vegetale superficiale (spesso mediamente m. 0,60) e la successiva rimozione di un crostone calcarenitico (2-4 m) che costituisce "cappelaccio" per il sottostante giacimento di argilla.

In ciascuna delle fasi di coltivazione, l'altezza dei gradoni sarà tenuta costante e pari a m. 17 per i primi due e m. 22 per l'ultimo, mentre il ripiano

sarà in media di m. 7; per assicurare la massima sicurezza alla stabilità, la scarpata avrà inclinazione non superiore a 30°.

Tutte le operazioni di preparazione e coltivazione vengono condotte con l'uso di mezzi meccanici di scavo muniti di appositi "coltivatori" (benne, ruspe, ripper) e in cava non verrà fatto uso di esplosivi.

AUTORIZZAZIONI, VINCOLI E PARERI

Nel P.R.A.E. (Piano Regionale Attività Estrattive) l'intera area di cava rientra in un bacino estrattivo di completamento, mentre nel PUTT/P l'area di cava risulta ricadere nell'ambito di valore normale "E", non sottoposta a tutela diretta.

Sono assenti agli atti i pareri di competenza del Comune di Montemesola e della provincia di Taranto.

ANALISI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Lo studio di impatto ambientale, svolto secondo quanto prevede la L.R. 11/2001, ha considerato tutte le componenti caratterizzanti l'ambiente interessato dalla cava.

La particolare posizione della cava, la consistente distanza da centri abitati, la presenza di aree agricole, fa sì che gli impatti determinati dall'attività, siano trascurabili.

RIPRISTINO AMBIENTALE

*Il progetto di ripristino ambientale, conclude per un recupero dell'area a destinazione agricola "con semina di Sulla (*Hedysarum coronarium* L) specie tra le più importanti per la foraggiatura degli ambienti mediterranei, che presenta un certo grado di rusticità, attitudine allo sfalcio, al pascolamento, notevole capacità produttiva. Tale tipo di sistemazione è tesa a : coprire un'area denudata ed a favorire i processi pedogenetici su un substrato reso inerte dalla coltivazione.*

PARERE

*Alla luce di quanto verificato con il SIA, si esprime parere favorevole al completamento della coltivazione ed al ripristino ambientale *omissis*";*

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 17.6.2005 e per tutte le considerazioni e motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere favorevole di V.I.A. alla prosecuzione della cava, proposta della ditta CEMENTIR Cementerie del Tirreno Spa sedente in Roma al Corso Di Francia n. 200. La suddetta cava è contraddistinta nel N.C.T al foglio di mappa n. 3 ptcc. nn. 36-51-52-53-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-111- 112-113-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-149-150-152-153-157-176-177-178-179-180-181-182-183-184-186-187-188-189-191-195-196-206-207-208-214-237-242-243-244-246-247-249-265-281-282-283-284-285-286-287-288, agro di Montemesola, loc. "Monte Pagliulo";
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
 - notificato all'Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Taranto ed al Comune di Montemesola;

- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

- Il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dr. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 13 luglio 2005, n. 287

Procedura di V.I.A. Ditta Maggiore Giovanni – Coltivazione di cava di “tufo calcarenitico” – Loc. “Frusciularo” di Fragagnano.

L'anno 2005 addì 13 del mese di luglio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 20.7.04 la ditta Maggiore Giovanni, sedente in Avetrana alla Via Trento n. 44, ha proposto istanza, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, per l'attivazione della Procedura di V.I.A. per la coltivazione di una cava di “tufo calcarenitico” contraddistinta nel N.C.T. al foglio di mappa n. 20 ptcc. nn. 132/b - 133/b - 194/b, loc. “Frusciularo” agro di Fragagnano,;
- con nota prot. n. 9371 del 16.9.04 si è provveduto ad invitare:
 - la ditta istante a trasmettere copia delle pubblicazioni di rito e copia dell'elaborato del S.I.A. su supporto magnetico;

- il Presidente della Provincia di Taranto ed il Sindaco del Comune di Fragagnano ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;
- con nota del 3.12.2004 la ditta proponente ha trasmesso copia delle pubblicazioni di rito e copia dell'elaborato del S.I.A. su supporto magnetico;
- con nota prot. n. 86981 del 23.12.05 il Dirigente del Servizio Ecologia e Ambiente della Provincia di Taranto ha comunicato che, nella seduta del 22.12.04, il C.T. Provinciale, a riguardo, ha espresso parere;
- con nota prot. n. 15946 dell'11.3.2005 la Provincia di Taranto ha trasmesso copia della Determinazione n. 18/2005 con il precitato parere favorevole;
- ad oggi, agli atti di questo Ufficio, non risulta pervenuta alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 17.6.2005, dopo aver valutato tutta la documentazione in atti, ha ritenuto esprimersi come segue: "... *omissis*... **PREMESSA**

il progetto di coltivazione riguarda una cava di Calcarenite da estrarre sottoforma di concii. La Ditta MAGGIORE GIOVANNI ha effettuato tutte le procedure in conformità con quanto prescrive la L.R. 11/2001 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale".

L'area destinata alla coltivazione della cava è ubicata in Loc.tà Frisciularo in Agro di Fragagnano (TA) su terreni in fitto e ricadenti sulle p.lle nn. 132/b, 133/b e 134/b del - Foglio di mappa n. 20, estesi Ha 11.95.00 (intera superficie catastale).

L'intera area disponibile sarà destinata alla coltivazione, compresa la fascia di terreno comunale occupata dalla sede della strada comunale Stradone, che sarà ceduta, con provvedimento in corso di approvazione, dal comune alla ditta richiedente.

La cava si trova a circa 1.500 m dalla periferia S.O. di Fragagnano e vi si giunge dalla Strada comunale Stradone.

AUTORIZZAZIONI, VINCOLI E PARERI

Il Parere della Provincia di Taranto risulta favorevole.

Non è presente agli atti il parere del Comune di Fragagnano.

Nell'area non vi sono vincoli di alcun genere ed è interessata da molte cave di estrazione di calcarenite in concii, attesa l'importanza economica del giacimento.

ANALISI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

L'analisi ambientale condotta nel S.I.A. dimostra che gli impatti negativi attesi, nel presente caso, sono praticamente nulli.

L'attività non comporta la produzione di rifiuti ma solo di terreno vegetale e materiale tufaceo e calcareo risultante dalla attività di cava, che dovrà essere opportunamente stoccato per l'utilizzo nella fase finale di recupero e ripristino morfologico dell'area.

A coltivazione ultimata le aree saranno predisposte ad una possibile utilizzazione in ordine alla stessa destinazione che avevano al momento dell'inizio dei lavori, per uso agricolo con impianto di uliveto.

PARERE

Il progetto è proposto in un'area prevista per l'estrazione soprattutto di calcarenite e ciò è evidenziato anche dalla presenza di numerosissime cave a fossa sia attive che in corso di ripristino. Inoltre ubicata a distanza ragguardevole dagli abitati di Fragagnano, Lizzano, Monteparano e Sava. Pertanto dal punto di vista degli impatti sull'ambiente non si evincono controindicazioni. Si esprime parere favorevoleomissis ...";

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;

- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto stabilito dal Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 17.6.2005 e per tutte le considerazioni e motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere favorevole di V.I.A. alla coltivazione della cava di "tufo calcarenitico", proposta della ditta Maggiore Giovanni sedente in Avetrana alla Via Trento n. 44. Detta cava è contraddistinta nel N.C.T. al foglio di mappa n. 20 ptcc. nn. 132/b - 133/b - 194/b, loc. "Frusciularo", agro di Fragagnano;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
 - notificato all'Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Taranto ed al Comune di Fragagnano;
 - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - pubblicato sul B.U.R.P.;
 - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;
- il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dr. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 13 luglio 2005, n. 288

Procedura di V.I.A. Ditta F.lli Castriotta srl – Ampliamento cava di calcare per inerti industriali - Loc. "San Leonardo" agro di Manfredonia.

L'anno 2005 addì 13 del mese di luglio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota dello 8.10.04 la ditta F.lli Castriotta s.r.l., residente in Manfredonia alla Via G. Di Vittorio n. 14, ha proposto istanza, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, per l'attivazione della Procedura di V.I.A. all'ampliamento di una cava di calcare contraddistinta nel N.C.T. al foglio di mappa 43 particella n. 111, agro di Manfredonia, loc. "San Leonardo";
- con nota prot. n. 10567 del 19.10.04 si è provveduto ad invitare tra l'altro:
 - la ditta istante a trasmettere copia delle pubblicazioni di rito;
 - il Presidente della Provincia di Foggia, il Sindaco del Comune di Manfredonia ed il Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Gargano ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;
- con nota del 15.11.2004 la ditta proponente ha trasmesso copia delle pubblicazioni di rito;
- con nota prot. n. 6819 del 15 novembre 2004 l'Ente Parco Nazionale del Gargano ha richiesto, per il rilascio del proprio parere di VIA, l'acquisizione degli elaborati della cava;
- con nota prot. n. 39898 del 27 dicembre 2004 il Dirigente del 6° Settore del Comune di Manfre-

donia ha concesso parere favorevole all'intervento raccomandando particolari accorgimenti;

- con nota prot. n. 1637 del 9 marzo 2005 l'Ente Parco Nazionale del Gargano, ha comunicato che l'area di cava ricade sul confine esterno del Parco, in prossimità delle zone 1 e 2, ed ha consigliato di adottare, ai fini della V.I.A., particolari accorgimenti;
- ad oggi, agli atti di questo Ufficio, non risulta pervenuta alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 17.6.2005, dopo aver valutato tutta la documentazione in atti, ha ritenuto esprimersi come segue: "... *omissis*...

La ditta Flli Castriotta, titolare dell'autorizzazione alla coltivazione di una cava sita in agro del Comune di Manfredonia in località S. Leonardo (Decreto n. 74 del 30.11.99) ha già presentato un progetto di ampliamento consistente nell'approfondimento della cava dalla quota media di -15 m. fino alla quota -50 m. dal p.c.

Poichè l'area di cava

- è adiacente alla SS n. 89, superstrada a quattro corsie ad elevata densità di traffico;
- ricade in zona ZPS e pSIC IT 9110008 "Valloni e steppe pedagarganiche";
- è adiacente al Parco del Gargano;
- ricade in un Ambito "C" di valore distinguibile, così come definito dal PUTT/p della Regione Puglia;
- sulla località San Leonardo insiste il vincolo archeologico (segnalazione archeologica);
- è inserita in un bacino di completamento del P.R.A.E.

Il comitato per la valutazione d'Impatto Ambientale, nella seduta del _____ ha ritenuto inadeguati sia il progetto di coltivazione e di recupero ambientale sia il relativo studio d'impatto ambientale.

Le perplessità riguardavano, in particolare,

- la geometria delle pareti finali di cava costituite da un gradone unico di 30 m. di alzata e 5 m. di pedata;

- *il progetto di recupero ambientale, poco chiaro e consistente in interventi irrazionali ed irrealizzabili;*
- *l'assenza di valutazione del rumore su alcune aree sensibili (azienda agrituristica "Posta del Falco" e Chiesa di S. Leonardo, distanti rispettivamente 160 a 260 m. dal confine della cava);*
- *una distorta interpretazione dei risultati della valutazione dell'impatto sismico delle volate di mine utilizzate nella cava sugli edifici monumentali presenti in prossimità dell'area di cava;*
- *l'assenza di valutazione dell'impatto del brillamento delle mine sulla SS n. 89.*

In virtù di quanto sopra, la ditta fili Castriotta ha riproposto recentemente un nuovo progetto di ampliamento, e relativo SIA, in cui vengono recepite tutte le osservazioni fatte precedentemente. L'ampliamento riguarderà esclusivamente l'approfondimento dell'attuale superficie di cava (39.085 m²) dalla quota di -15 alla quota di -50 m dal p.c. Le pareti definitive saranno modellate a gradoni aventi alzata di 10m e pedata di 5 m.

Attribuendo alla cava tale morfologia potranno essere estratti circa 600.000 m³ di calcare, sufficienti per soddisfare per 5 anni le esigenze della ditta.

La coltivazione sarà effettuata secondo due fasi della durata di 3 e 2 anni.

Il progetto di recupero ambientale, redatto sulla base dello studio delle specie arboree ed arbustive autoctone, o di consolidato inserimento paesaggistico, prevede una riqualificazione dell'area di cava mediante forme di tipo naturalistico ("macchia mediterranea" "bosco sempreverde mediterraneo" "zone a prato") che conferiranno una notevole valenza ecologica all'area di cava.

Il comune di Manfredonia ha espresso parere favorevole al progetto con la raccomandazione di eseguire il monitoraggio delle qualità delle acque di falda e dell'aria.

Anche il parere dell'Ente Parco Nazionale del Gargano è condizionato ad alcuni accorgimenti, già adottati in casi analoghi, riguardanti:

- 1) *l'adozioni di tutti gli accorgimenti nell'attività produttiva della cava al fine di evitare interferenze ed effetti che si possano ripercuotere sull'immagine, sulla conservazione e la tutela del territorio del Parco;*
- 2) *la compatibilità dell'intervento sia valutata in coerenza con la ZPS e con il pSIC IT9110008 "Valloni e Steppe Pedegarganiche" in cui lo stesso ricade, prevedendo adeguate misure di compensazione e di mitigazione;*
- 3) *siano previste, in concomitanza con l'attività di coltivazione della cava, adeguate forme di recupero ambientale della stessa, tenuto conto della peculiarità dell'area di intervento;*
- 4) *il proposto ampliamento della cava sia impostato per fasi (o lotti) di coltivazione e di recupero, in modo che tali operazioni possano effettuarsi contestualmente;*
- 5) *venga infittita l'esistente bordatura a verde e si intervenga periodicamente con irrigazioni di supporto e pulizia delle piante tramite idrante, nelle ore più fresche della giornata.*
Avendo verificato che tanto le raccomandazioni del Comune di Manfredonia quanto gli accorgimenti dettati dall'Ente Parco del Gargano sono stati recepiti nel progetto di coltivazione e di recupero ambientale della cava, il comitato esprime parere favorevole ai fini della valutazione d'impatto ambientale del progetto di ampliamento della cava di calcare in località "San Leonardo" in agro del comune di Manfredonia, di proprietà della ditta "Industria estrattiva materiale calcareo dei f.lli Castriotta" S.r.l. a condizione che durante il brillamento delle volate di mine vengano rispettate le distanze minime e le condizioni di sparo riportate nell'Allegato "G" "Valutazione dell'impatto sismico delle volate brillate"omissis.....";

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;

- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;

- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 17.6.2005 e per tutte le considerazioni e motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, all'ampliamento della cava di calcare, proposto dalla ditta F.lli Castriotta s.r.l. sedente in Manfredonia alla Via G. Di Vittorio n. 14, parere favorevole di V.I.A. a condizione che durante il brillamento delle volate di mine vengano rispettate le distanze minime e le condizioni di sparo riportate nell'Allegato "G" "Valutazione dell'impatto sismico delle volate brillate". L'amplianda cava risulta contraddistinta nel N.C.T. al foglio di mappa 43 particella n. 111, agro di Manfredonia, loc. San Leonardo;

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

- il presente provvedimento dovrà essere:

- notificato all'Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Foggia, al Comune di Manfredonia ed all'Ente Parco Nazionale del Gargano;
- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano

locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

- il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dr. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 13 luglio 2005, n. 289

Procedura di V.I.A. Ditta Cave Barletta srl – Coltivazione cava di “calcare in blocchi” – Loc. “Monte Capace – Salamina” di Fasano.

L'anno 2005 addì 13 del mese di luglio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 16.6.04 la ditta Cave Barletta srl, sedente in Fasano alla C.da Salamina s.n., ha proposto istanza, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, per l'attivazione della Procedura di V.I.A. per la continuazione della coltivazione di una cava di calcare, contraddistinta nel N.C.T. al foglio di mappa n. 92 ptcc. nn. 5-7-8-9-10-11-38-39-46-72 (ex 45)-51-77(ex 55) e 56, agro di Fasano, loc. “Monte Capece - Salamina”;
- con nota prot. n. 7705 del 26.7.04 si è provveduto ad invitare:
 - la ditta istante a depositare gli elaborati di progetto e SIA, presso le altre amministrazioni interessate alla procedura, ad effettuare le pubblicazioni di rito ed a trasmetterne copia;
 - il Presidente della Provincia di Brindisi ed il Sindaco del Comune di Fasano ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;

- con nota del 31.7.04 la ditta proponente, per mezzo del proprio tecnico, ha trasmesso copia delle pubblicazioni di rito;

- con nota prot. 42558 dell'11.11.04 la Direzione Territoriale del Comune di Fasano ha trasmesso l'atto prot. n. 640 del 3.11.04, del Responsabile Servizio Viabilità ed Ambiente, che tra, l'altro, ha comunicato: “... non si rileva motivi ostativi alla prosecuzione dell'attività estrattiva. Perplessità si manifesta per quanto riguarda l'altezza dei terrazzamenti previsti in progetto per l'eccessivo dislivello delle opere di sistemazione”;

- ad oggi, agli atti di questo Ufficio, non risulta pervenuta alcuna osservazione in merito all'intervento;

- il Comitato Regionale di V.I.A., nella seduta del 17.6.2005, dopo aver valutato tutta la documentazione in atti, ha ritenuto esprimersi come segue: “... *omissis*... **PROGETTO**

La Soc. CAVE BARLETTA S.r.l. ha presentato all'Ufficio Minerario Regionale per i terreni di proprietà in agro di Fasano, istanza per ottenere ai sensi dell'art. 35 l'autorizzazione alla prosecuzione dei lavori di coltivazione del giacimento e istanza per ottenere ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 37/85 l'autorizzazione all'approfondimento di ulteriori m. 13 delle cave in attività, al fine di sfruttare sull'intera area il livello utile del “biancone”.

Il sito di cava risulta localizzato in Loc. “M.te Capece-Salamina”, a circa 5 Km a S.E. dell'abitato di Fasano, da cui è raggiungibile percorrendo la Strada Vicinale Vecchia Giannecchia. Catastalmente l'area oggetto di coltivazione individuata come sopra indicato, ha una estensione complessiva di Ha 25.80.45 e una superficie sfruttabile di circa 115.900 mq.

Data l'ubicazione dell'area di cava, posta su un ripiano morfologico subpianeggiante, al piede della grande falesia che corre parallela alla linea di costa, la natura litoide del giacimento e il suo assetto geologico, il metodo da adottare è quello di coltivazione a ribassi successivi. La cava in approfondimento, sarà pertanto di tipo a “fassa” a gradoni discendenti e con avanzamento da Est

verso Ovest con l'altezza media dei gradoni da m. 13 a nn. 24 ed il ripiano largo m. 7.

Lo sfruttamento programmato prevede l'estrazione del giacimento residuo del "Filetto rosso" sull'intera arca legalmente in attività ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 37/85 e quindi l'approfondimento su tutta l'area, per ulteriori 13 m al fine di estrarre il livello utile del "biancone".

La coltivazione di cava avverrà per fasi successive, in modo che l'avanzamento del nuovo fronte di cava avverrà contemporaneamente alla sistemazione finale dell'area sfruttata.

AUTORIZZAZIONI, VINCOLI E PARERI

Nella vigente strumentazione urbanistica del Comune di Fasano, l'area di cava risulta ricadere nell'ambito della zona "E 1 Agricola", disciplinata dall'apposita normativa di zona, che non prevede divieti per le aperture di cave. Tale destinazione risulta compatibile con quella prevista dalla L.R. n. 37/85 e s.m. (art. 35 ultimo c.) in materia di attività estrattive.

Per quanto al PUTT/P, il sito interessato dalla cava è assoggettato alle norme di tutela e salvaguardia paesaggistica in quanto rientra nell'ambito di aree perimetrare come Ambiti territoriali estesi di Valore relativo "D".

Secondo le previsioni dell'adottato PRAE l'area di cava, in loc. "M.te Capece-Salamina", ricade nell'ambito di aree di bacino estrattivo di completamento.

L'area d'intervento non risulta rientrare nell'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria né in Zone di Protezione Speciale (Z.P.S), né nell'elenco delle aree naturali protette.

Per quanto agli ambiti distinti del PUTT/P la situazione è la seguente:

Nei confronti del vincolo paesaggistico, ex legge 1497/39, ora D.Lgs 490/93, le p.lle di cava risultano interessate dal Vincolo paesaggistico. Il relativo Decreto Ministeriale di vincolo è stato annullato dal Consiglio di Stato a seguito ricorso della Fasancalce S.r.l.

Non risultano, inoltre, essere interessate aree gravate da usi civici, dal vincolo archeologico, dal vincolo idrogeologico ex legge n. 3267 del 30.12.1923.

Nei riguardi del vincolo faunistico di cui alla L.R. n. 10/84 l'area ricade al margine dell'estesa

"Zona a gestione sociale - C5 La Tufara", per la quale le norme tecniche di attuazione del PUTT non hanno individuato alcun tipo di tutela.

E' presente agli atti il parere favorevole del Comune di Fasano, con prescrizione. E' assente il parere della Provincia di Brindisi.

ANALISI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Gli impatti che si verificano sono determinati dai rumori e dall'emissione di polveri nell'atmosfera. In relazione a tali aspetti lo studio effettuato non registra impatti critici essendo il sito di cava ubicato a notevole distanza dal più vicino centro abitato di Pezze di Greco e i valori fonometrici ambientali rilevati rientrano nei limiti di accettabilità previsti dalle norme in materia vigenti come si evince dalla Relazione sulla emissione polveri e rumorosità ambientale allegata.

L'emissione di polveri attualmente viene abbattuta notevolmente attraverso l'uso dell'acqua opportunamente spruzzata mediante idranti nebulizzatori.

Trattasi di polveri carbonatiche con tenore di carbonato di calcio superiore al 98% pertanto non tossiche o nocive.

Nei riguardi della fauna lo Studio effettuato conclude che i rumori e l'emissione di polveri residue provocheranno sì un allontanamento della stessa dall'area d'influenza, ma senza forti ripercussioni poiché l'esistenza di vaste aree incolte e coltivate presenti nel vasto territorio nel quale ricade l'area di cava potrà supplire alla sottrazione dell'habitat incolto.

Inoltre il sistema esistente dell'assetto viario non subirà alcuna modifica non essendo previste aperture di nuove piste, in quanto l'area di cava è ben servita dalla viabilità esistente. Pertanto sotto tale profilo non sono previsti impatti.

RIPRISTINO AMBIENTALE

E' stato eseguito uno studio per verificare la vegetazione esistente nell'area. Non è stata rilevata la presenza di formazioni vegetali spontanee di particolare pregio, ma solo di coltivazioni agrarie intensive.

Il progetto prevede comunque la rinaturalizzazione finale dell'area, contestualmente alle fasi successive di coltivazione, con impianto di specie

vegetali autoctone dell'area: lungo tutto il perimetro del ciglio superiore della cava e sull'area delle scarpate e dei gradoni, piante tipiche della macchia mediterranea, alberi, arbusti e rampicanti (querce, edera, leccio, lentisco e mirto).

PARERE

Alla luce di quanto verificato con il SIA, si esprime parere favorevole al completamento della coltivazione ed al ripristino ambientale

Va fatta salva l'Autorizzazione Paesaggistica dato che l'area rientra in Ambito "D" del PUTT/P. ... omissis ..."

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 17.6.2005 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere favorevole di V.I.A., fatta salva l'Autorizzazione Paesaggistica dato che l'area rientra in Ambito "D" del PUTT/P, alla continuazione della coltivazione della cava proposta dalla ditta Cave Barletta, sedente in Fasano alla C.da Salamina s.n. Setta cava è contraddi-

stinta nel N.C.T. al foglio di mappa n. 92 ptcc. nn. 5-7-8-9-10-11-38-39-46-72(ex 45)-51-77(ex 55)-56, in agro del Comune di Fasano, loc. "Monte Capece - Salamina";

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
 - notificato all'Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Brindisi ed al Comune di Fasano;
 - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - pubblicato sul B.U.R.P.;
 - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;
- il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dr. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 luglio 2005, n. 306

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Lavori di rettifica di tre curve pericolose sulla S.P. n. 17 Ostuni-Cisternino – Comuni di Ostuni e Cisternino (Br) - Prop. Provincia di Brindisi.

L'anno 2005 addì 15 del mese di luglio in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 8724 del 30.08.04 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione dell'intervento concernente i lavori di rettifica di tre curve pericolose sulla S.P. N. 17 Ostuni-Cisternino, nei comuni di Ostuni e Cisternino (Br), proposto dalla Provincia di Brindisi - Servizio Pianificazione Territoriale e Viabilità -;
- con nota prot. n. 9609 del 23.09.04 il Settore Ecologia invitava l'ente proponente a trasmettere integrazioni documentali;
- con nota acquisita al prot. n. 12890 la provincia di Brindisi trasmetteva quanto richiesto;
- con nota acquisita al prot. n. 997 dell'01.02.05 il comune di Cisternino comunicava che in data 19.01.05 era stato affisso all'albo pretorio comunale l'avviso di deposito inerente l'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 16, L.R. N. 11/01;
- con nota acquisita al prot. n. 4054 del 24.03.05 il Sindaco del comune di Ostuni comunicava il parere favorevole con le stesse prescrizioni formulate dalla commissione Edilizia comunale della seduta del, 03.09.04. Con la stessa nota trasmetteva copia dell'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico nei tempi (dal 17.01 al 16.02.05) e con le modalità previsti dall'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- con nota prot. n. 4328 del 04.04.05, il Settore Ecologia sollecitava il parere di competenza al comune di Cisternino;
- con nota acquisita al prot. n. 5745 del 03.05.2005, il comune di Cisternino trasmetteva il parere favorevole con prescrizioni concernente l'opera in argomento;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi dai quali è emerso che:

Il progetto prevede la rettifica planimetrica di 3 curve sulla provinciale n. 17 che collega Cisternino e Ostuni.

Sussistono vari vincoli da PUTT.

Entrambi i comuni hanno proceduto con lo strumento della variante urbanistica.

Si dichiara che i muri di contenimento in cls saranno rivestiti con pietrame a faccia vista.

I tratti interessati dagli interventi sono lunghi 130, 81 e 115 m.

L'intervento prevede la movimentazione di ridotte quantità di materiale;

✓ Ciò stante e fatta salva la necessità di acquisire il parere paesaggistico laddove necessario per la tipizzazione delle aree attraversate, per quanto attiene specificatamente la valutazione degli impatti ambientali, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera, escludendone la necessità di effettuare la VIA, alle seguenti condizioni:

- a. in fase di cantiere, come dichiarato in relazione, siano prese tutte le misure idonee a ridurre la produzione di polvere (imbibizione delle aree di cantiere, predisposizione di barriere antipolvere, ecc.) e le emissioni acustiche (uso di silenziatori, barriere antirumore, ecc.);
- b. si provveda a realizzare le opportune opere per garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche, sia a protezione della sede stradale che dei terreni contigui. Analoga attenzione andrà posta in fase di cantiere al fine di evitare danni per eventi meteorologici che si dovessero manifestare durante i lavori;
- c. sia posta particolare cura alla tempistica dei lavori concentrando le opere che necessitano di una limitazione del flusso veicolare nelle ore e nei periodi meno trafficati e limitando al massimo i disagi per residenze, ricettori sensibili e attività produttive, eventualmente influenzati dai lavori in oggetto;
- d. si riducano al massimo i periodi di chiusura al traffico che dovessero essere necessari per la esecuzione dei lavori;

- e. il materiale di scavo prodotto sia conferito in discariche autorizzate qualora non sia tecnicamente possibile riutilizzarlo per le opere a realizzarsi;
 - f. la scelta delle cave di prestito e delle discariche sia operata con particolare riguardo agli impatti ambientali indotti, considerando le caratteristiche della viabilità di connessione, i disagi alla normale circolazione, i tempi di percorrenza, ecc.;
 - g. sia privilegiato l'uso di cave di prestito e di discariche già operanti;
 - h. al termine dei lavori, le aree utilizzate per ospitare i cantieri mobili siano oggetto di ripristino ambientale;
 - i. così come indicato in relazione i muri di contenimento in cemento armato siano rivestiti con pietrame a faccia vista.
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
 - Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
 - Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
 - Vista la L.R. n. 11/2001;
 - Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
 - Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione dell'intervento concernente i lavori di rettifica di tre

curve pericolose sulla S.P. N. 17 Ostuni-Osterino, nei comuni di Ostuni e Cisternino (Br), proposto dalla Provincia di Brindisi - Servizio Pianificazione Territoriale e Viabilità -, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto, nonché alla coerenza con il Piano Regionale dei Trasporti vigente;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dr. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 luglio 2005, n. 307

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di un parco eolico nel comune di San Paolo di Civitate (Fg) - Prop. FRI-EL s.p.a.

L'anno 2005 addì 15 del mese di luglio in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 12273 del 02.12.2004 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un parco eolico nel comune di San Paolo Civitate (Fg), proposto da FRI-EL S.p.A. - Portici 14 - Bolzano;
- con nota prot. n. 12783 del 15.12.2004, il Settore Ecologia invitava la società proponente a depositare gli elaborati concernenti l'intervento proposto presso il comune interessato, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. N. 11/01. Con la stessa nota invitava anche il comune di San Paolo Civitate a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico ed a comunicare se nel predetto termine sono pervenute osservazioni. Con la stessa nota richiedeva all'amministrazione comunale il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 5, L.R. sopra specificata;
- con nota acquisita al prot. n. 178 del 04.01.2005 il comune di San Paolo Civitate comunicava che gli elaborati progettuali erano stati affissi all'Albo Pretorio dal 24.11 al 24.12.2004 e che nei trenta giorni decorrenti dal 24.11.04 non erano pervenute osservazioni;
- con nota acquisita al prot. n. 217 del 07.01.2005 giungevano le osservazioni/esposto a firma del Comitato Nazionale del Paesaggio - Sez. di San Paolo Civitate -, Archeoclub d'Italia, Lipu, Comitato Ambiente e Salute di San Paolo Civitate, Comitato per lo Sviluppo Sostenibile di San Paolo Civitate, Consiglieri comunali di San Paolo Civitate, Proprietari dei fondi ricadenti nell'area, CGIL, Margherita, SDI, DS, PRC, PdCI e Verdi;
- con nota acquisita al prot. n. 439 del 13.01.05 il comune di San Paolo Civitate trasmetteva copia delle osservazioni/esposto di cui sopra pervenute in data 28.12.04, oltre il termine dei trenta giorni decorrenti dall'affissione dell'avviso;
- con nota acquisita al prot. n. 1191 del 03.02.2005 il comune di San Paolo Civitate trasmetteva il parere favorevole all'intervento di che trattasi e precisava che con deliberazione del C.C. N. 2 del 24.01.03 era stato approvato lo schema di convenzione tra lo stesso comune e la società proponente;
- con nota acquisita al prot. n. 1512 dell'08.02.2005 il sindaco del comune di San Paolo Civitate riscontrava le osservazioni pervenute e precisava:
 - “... che in data 26.07 2002 al prot. n. 4417 è pervenuta nota della Società FRI-EL S.p.A. di Bolzano avente oggetto la richiesta di autorizzazione a predisporre lo studio di fattibilità relativo alla costruzione di un parco eolico nel territorio di questo comune, unitamente ad un corposo curriculum;
 - che in data 29.07.2002 al prot. n. 4435 è pervenuta uguale richiesta da parte della Società Wind Service S.r.l. di Galatina (Le);
 - che in seguito ad un attento esame del curricula, ad un'accurata indagine effettuata presso la Camera di Commercio, l'Amministrazione Comunale, basandosi su criteri riferiti alla stabilità finanziaria delle suddette Società e soprattutto sul patrimonio di centrali eoliche già realizzate e operative sul territorio nazionale, ha stipulato la convenzione preliminare, il cui schema è stato oggetto di approvazione con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 24.01.03, in virtù della quale la Società FRI-EL S.p.A. ha predisposto lo studio di fattibilità relativo alla costruzione del parco eolico;
 - che l'amministrazione comunale ha ritenuto conveniente stipulare il preliminare di contatto con la Società FRI-EL S.p.A. la quale oltre a garantire la realizzazione del parco eolico per essere sottoposto alla procedura di Verifica di Impatto Ambientale così come previsto dalla stessa Regione Puglia con deliberazione di G.R. n. 131 del 02.03.04 avente oggetto “Art. 7 L.R. N. 11/01 - Direttive in ordine alle linee guida per la valutazione ambientale in relazione alla realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia, e in pari data ha depositato copia del progetto preso

- il Comune di san Paolo di Civitate acquisito al protocollo n. 3074,*
- *che il comune di San Paolo di Civitate ha provveduto, ai sensi dell'art. 16, comma 3. L.R. N. 11/01, all'affissione degli elaborati progettuali all'albo pretorio dal 05.05.04 al 04.06.04 e nei termini prescritti dalla norma non sono intervenute osservazioni in merito,*
 - *che in data 03.08.04 la FRI-EL S.p.A., ha depositato un progetto aggiornato, unitamente alla nuova cartografia, per la procedura di VIA. presso l'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia e in pari data ha depositato copia del progetto presso il comune di San Paolo di Civitate acquisito al protocollo n. 5532;*
 - *che il comune di San Paolo di Civitate ha provveduto, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. N. 11/01, all'affissione degli elaborati progettuali all'albo pretorio dal 05.05.04 al 04.06.04 e nei termini prescritti dalla norma non sono intervenute osservazioni in merito;*
 - *che in data 03.08.04 la FR-EL S.p.A.; ha depositato un progetto aggiornato, unitamente alla nuova cartografia, per la procedura di VIA, presso l'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia e in pari data ha depositato copia del progetto presso il comune di San Paolo di Civitate acquisito al protocollo n. 5532;*
 - *che il comune di San Paolo di Civitate ha provveduto, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. N. 11/01, all'affissione degli elaborati progettuali aggiornati all'albo pretorio dal 03.08.04 al 02.09.04 e in data 02.09.04 acquisite al protocollo n. 6002 e n. 6005, sono intervenute osservazioni sottoscritte da parte di più firmatari;*
 - *che in seguito alla nota trasmessa dall'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia acquisite al prot. n. 8606 in data 25.08.04 e al fine di eliminare qualsiasi eventuale impedimento prescritto dalla normativa vigente, l'Amministrazione comunale ha invitato la Società FRI-EL S.p.A. a riesaminare il progetto da sottoporre alla verifica di impatto ambientale;*
- *che in data 24.11.04 la Società FRI-EL. ha depositato il nuovo progetto per la procedura di V.I.A. presso l'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia e in pari data ha depositato copia dello stesso al comune di san Paolo di Civitate acquisito al protocollo n. 8120;OMISSIS";*
 - *con nota acquisita al prot. n. 4456 del 05.04.2005 pervenivano le osservazioni, in merito all'intervento di che trattasi da parte della Sig.ra Susanna Reissner;*
 - *con nota acquisita al prot. n. 5003 del 18.04.2005 il nuovo sindaco del comune di San Paolo Civitate comunicava che: "... nel programma amministrativo della coalizione... non è prevista alcuna installazione di parchi eolici industriali nel proprio territorio";*
 - *con nota prot. n. 5277 del 22.04.2005, il Settore Ecologia riscontrava la nota precedente rilevando che da parte della stessa Amministrazione Comunale era già stato dato parere favorevole all'intervento in argomento e, pertanto, si invitava a fornire adeguati chiarimenti in merito;*
 - *con nota acquisita al prot. n. 8096 del 05.07.2005 veniva trasmessa copia del verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 24.06.05, avente per oggetto: Richiesta alla Regione Puglia per la sospensione del procedimento per la realizzazione di un parco eolico da parte della FRI.EL S.p.A. e richiesta degli atti adottati da parte della Regione Puglia. Dalla stessa si evinceva la posizione contraria all'installazione di parchi eolici;*
 - *espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che:*
 - Il progetto prevede la realizzazione di un parco eolico con le seguenti caratteristiche:
 - ⇒ Località: San Paolo di Civitate (FG);
 - ⇒ N. aerogeneratori: 23;
 - ⇒ Potenza complessiva: 46 MW nominali.
- Le osservazioni pervenute in merito al progetto di che trattasi evidenziano:

- Eccessiva distanza dell'anemometro dal sito di intervento e suo posizionamento ad una maggiore altitudine rispetto all'area di intervento, durata della Campagna anemometrica di soli 10 mesi.
- Non validità della campagna anemometrica perché non certificata da un laboratorio pubblico;
- Impatti idrogeologici derivanti dalle turbine previste ad Ovest della Strada Provinciale n 31 S. Paolo-Ripalta, che risultano a ridosso del declivio orografico, dove nascono le linee di impluvio che degradano verso il Fortore;
- Alcune torri (n. 10; 9; 4; 2) poste lungo la "Marana della Difesola" vengono a trovarsi esattamente sopra la condotta dell'irrigazione del "Consorzio di Bonifica della Capitanata". La condotta si rompe spesso allagando parecchi ettari di terreno e la strada costruita dal Consorzio; ulteriore prova che la zona è fragile dal punto di vista idrogeologico.
- Eccessiva vicinanza del progetto a zone di rilevanza naturalistica SIC 9110002; ZPS 9110031 e zone Boscate e conseguente necessità della valutazione di Incidenza;
- Presenza del SIC dello Sparviere (*Accipiter nisus*) non nominato nella relazione di progetto; presenza di siti di nidificazione di specie sensibili;
- Carenze nella descrizione delle aree boscate presenti nell'area di intervento: "Bosco della Cerratina" di 25 ha, bosco presso "Mass. Coppa di Rose" di 40 ha che risulta parte integrante e in continuità con il Fiume Fortore e sito di nidificazione di specie rilevanti; "Bosco S. Marzano" di 25 ha;
- Costruzione della sottostazione di allacciamento alla linea elettrica in alta tensione a ridosso del "Regio tratturo Aquila -Foggia";
- Ritrovamenti nell'area di intervento di villaggi neolitici e resti di edifici di epoca romana; pre-

senza nelle aree vicine all'impianto di siti archeologici vincolati "Teaum Civitate";

- Eccessivi impatti paesaggistici (effetto selva) e carenze nel corredo fotografico del progetto, scelta di punti di osservazione la cui altimetria è inferiore a quella del sito di progetto;
- Presenza di corridoi di migrazione;
- Valutazione degli impatti cumulativi data la presenza di altri impianti in aree vicine
- Aumento dell'Impatto acustico

Dagli allegati fotografici allegati si rileva la presenza nell'area di corsi d'acqua con vegetazione di riva annessa.

A tali osservazioni il Comune di San Paolo di Civitate, con nota prot. n. 1512 del 8/12/2005, ha riscontrato che:

- Con i modelli matematici utilizzati è possibile estrapolare dati anemologici validi per una distanza maggiore di 3 Km, che intercorre fra l'anemometro e il baricentro dell'impianto;
- L'effetto selva non avrà luogo perché l'impianto è ubicato a oltre 3 km dal centro abitato ed il numero di torri è stato ridotto da 26 (vecchi progetto) a 23;
- Nel nuovo studio è stata dedicata particolare attenzione all'impatto acustico;
- Le turbine non sono posizionate in aree a vincolo idrogeologico
- E' stata effettuata una accurata indagine archeologica preliminare sulla zona circostante l'impianto, dalla quale è emerso che nella nuova area di intervento non vi sono significative presenze archeologiche. Prima dell'inizio dei lavori saranno eseguiti ulteriori approfondimenti e ricognizioni mediante l'intervento di archeologi professionisti.

Relativamente a quanto previsto dalle “Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici in Puglia” si è rilevato che:

PUNTO 1.1 - Individuazione dell’area in esame come idonea all’installazione di parchi eolici

La torre anemometrica è stata posta ad una distanza di circa 3 Km dal sito di intervento ad una quota di circa 150 m s.l.m.; l’area di intervento è ubicata fra i 95 e 145 m s.l.m. Data l’orografia del territorio e la mancanza di ostacoli fisici appare valida la campagna: anemometrica condotta con l’anemometro indicato. Pur mancando i dati grezzi, sono state fornite le elaborazioni finali dei dati anemometrici, da cui risulta una velocità media di 6,6 m/s. Si dichiara inoltre che i dati sono stati rilevati dal 25/03/03 al 11/09/04. Manca la certificazione di un laboratorio pubblico.

Nella relazione di progetto si dichiara che, dalle analisi effettuate, sono garantiti 301 giorni di funzionamento continuato.

La sottostazione 20/150 KV si trova sulla verticale della Linea elettrica da 150 KV che si trova a circa 1 Km dal gruppo di aerogeneratori più Sud dell’impianto. Sarà effettuato un collegamento diretto in antenna, evitando di dover realizzare elettrodotti di collegamento.

PUNTO 1.2 - Vincoli ambientali ed inserimento urbanistico

I singoli aerogeneratori non risultano ubicati in aree vincolate.

Si rileva tuttavia, dalla relazione ambientale fornita e dagli allegati fotografici, che l’area limitrofa al sito di progetto, risulta caratterizzata da siti di grande valore paesaggistico, culturale e naturalistico.

Si rileva infatti la presenza di un vincolo archeologico e varie segnalazioni archeologiche e architettoniche.

Inoltre l’area del sito risulta interessata da una fascia centrale a vincolo idrogeologico e a vincolo boschi, intorno alla quale sono disposte le turbine; in particolare alcune turbine a Nord dell’intervento risultano a ridosso della zona boschiva vincolata da PUTT e l’elettrodotto interrato di collegamento (linea 2) attraversa tale zona boschiva.

La cabina primaria dista circa 200 m dal “Regio tratturo” segnalato da PUTT.

Dalle ortofoto a disposizione dell’ufficio si rileva la presenza di diversi corsi d’acqua nell’area di intervento, che non risultano inclusi nel PUTT; alcuni aerogeneratori risultano a ridosso degli stessi. Si segnala inoltre che l’area di intervento ricade in zona PG1 - Aree a Pericolosità da frana media e moderata individuata dal Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI).

Si rilevano pertanto potenziali impatti idrogeologici apportati dalla realizzazione dell’intervento.

PUNTO 1.3 - Occupazione del territorio, infrastrutture stradali e piazzole di manovra

Dalla relazione fornita e dalle tavole allegate si rileva che la viabilità interna dell’impianto risulta costituita principalmente dalle strade interpoderali esistenti. Le strade di nuova realizzazione sono limitate a 6 brevi tratti, di circa 300 m realizzati in macadam, per servire singole torri.

L’area di intervento è mediamente pianeggiante e le strade già esistenti necessitano di limitati adeguamenti. Sarà utilizzata la frazione di suolo sterile, proveniente dagli scavi, per il miglioramento delle strade interpoderali.

Pertanto risultano limitati gli impatti dovuti alla realizzazione di nuove strade.

PUNTO 1.4 - Impatto visivo e paesaggistico

Dalle tavole e dal layout fornito risulta che il progetto prevede 4 brevi file parallele per un totale di 12 turbine nella parte a Sud dell’impianto; mentre le rimanenti turbine nella parte Nord sono organizzate per lo più a coppie in disposizione apparentemente casuale.

Si osserva pertanto una regolarità nella disposizione soltanto nelle turbine disposte nella parte a Sud (torr dalla n. 1 alla n. 12). La distanza fra macchine su file parallele varia da un minimo di 6, 1 D (Fila torre 1 - fila torre 3) ad un massimo di 9,6D (fila torre 1 6-fila torre 18). La distanza sulla stessa fila varia da un minimo di 3,4 D (torri 8-9) ad un massimo di 7,9D (torri 10-13).

Gli elettrodotti sono interrati; dalle tavole e dai dati digitali forniti si rileva che i tracciati dei cavi-dotti sono organizzati in quattro linee:

- Linea 1 (serve le torri 19; 20; 21; 22; 23) - lunghezza 7 Km;
- Linea 2 (serve le torri 13; 14; 15; 16; 17; 18) - lunghezza 6 Km;

- Linea 3 (serve le torri 1; 2; 3; 4; 8; 9) - lunghezza 3,5 Km;
- Linea 4 (serve le torri 5; 6; 7; 10; 11; 12).

Si rilevano impatti sul consumo di suolo, dovuti all'eccessivo sviluppo degli elettrodotti interrati per servire il gruppo di aerogeneratori previsti nell'area più a Nord dell'impianto (Linea 1 e Linea 2).

La struttura portante dell'aerogeneratore è prevista di tipo tubolare e di colore grigio chiaro.

Riguardo l'analisi degli impatti paesaggistici, dalla relazione di progetto risulta che la panoramicità dell'area risulta particolarmente significativa e i principali impatti sono a carico della componente paesaggistica. Dalle tavole fornite si rileva che il lato più sensibile è quello ad ovest del progetto in cui si trova il SIC IT911002. L'analisi della visibilità dell'impianto da tale area è stata effettuata per gli aerogeneratori in prossimità della sezione baricentrica all'area occupata dall'impianto. Dagli studi forniti risulta che, data l'orografia del territorio, saranno visibili solo le parti più estreme delle pale in rotazione. La stessa analisi, tuttavia, non è stata effettuata considerando come punto di osservazione l'abitato di San Paolo di Civitate, che si trova a quota maggiore rispetto all'area di impianto. Si rilevano pertanto impatti potenziali sulla componente paesaggistica causati dalla modificazione dei caratteri strutturanti il territorio e dall'interferenza sulla percezione di ampi e profondi spazi.

Da rilievi dell'Ufficio inoltre si rilevano impatti cumulativi dovuti alla barriera paesaggistica creata dalle torri situate a Nord dell'area di intervento (torri 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23) che risultano limitrofe ad un impianto, da 19 turbine, già approvato precedentemente all'approvazione delle Linee Guida.

PUNTO 1.5 - Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Il progetto non è ubicato su valichi montani; in zone umide, zone IBA e risulta limitrofo al SIC IT910002.

Dalle analisi fornite risulta che l'area circostante il progetto è interessata da siti di nidificazione, svernamento, alimentazione e corridoi di migrazione di avifauna di interesse ecologico e naturalistico.

PUNTO 1.5.1 - Vegetazione e flora

La relazione risulta organizzata in una analisi dell'area vasta, area circostante il sito e area del sito.

Le informazioni fornite risultano essere soddisfacenti per quel che riguarda i rilievi di area vasta e circostante; mentre risultano scarse le analisi dell'area direttamente interessata dall'intervento.

Per l'analisi dell'area del sito ci si limita a dichiarare che l'impianto è posizionato in aree coltivate a minore valenza naturalistica; tuttavia da rilievi dell'Ufficio si rileva che l'area Nord dell'impianto risulta prossima ad una zona boschiva di pregio a querceto deciduo.

In particolare si rilevano impatti potenziali sulla vegetazione boschiva dovuti alla realizzazione dell'elettrodotto di collegamento (linea 2) che attraversa il lembo occidentale dell'area boschiva.

Manca l'analisi degli impatti cumulativi

PUNTO 1.5.2 - Fauna

Sono state fornite le analisi di area vasta, area circostante e area del sito di intervento.

Da esse risulta che l'area vasta e l'area circostante sono interessate da flussi migratori e da siti di nidificazione, svernamento, alimentazione di microfauna di interesse ecologico e naturalistico e di rapaci di rilevante interesse ex All. A2 delle Linee Guida.

Nella relazione fornita si dichiara che il sito di intervento è caratterizzato da un basso livello di presenza faunistica; sono però omesse le analisi riguardanti i siti di rifugio e riproduzione costituiti dalle aree boschive e dagli ecosistemi connessi con alcuni corsi d'acqua presenti nell'area di intervento.

Inoltre si dichiara che il sito di intervento è direttamente interessato dalla presenza, di alcune specie di interesse biogeografico (fra cui *Tetrax tetrax*; *Burhinus oedicephalus*; *Elaphe situla*). Si rileva che tali specie, indicate nella relazione, risultano di rilevante importanza faunistica. In quanto indicatori di buono stato di conservazione degli ecosistemi e in quanto incluse nell'All. 1 della direttiva 79/409/CEE e nella Lista rossa degli uccelli nidificanti in Italia alla categoria "in pericolo in modo critico".

Si rilevano pertanto possibili impatti diretti a carico di alcune specie di fauna e dell'avifauna di pregio (di cui all'Allegato A2 delle Linee Guida)

dovuti in particolare al gruppo di turbine posizionate a Nord dell'area di intervento (Torri n. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23)

Manca l'analisi degli impatti cumulativi.

PUNTO 1.5.3 - Ecosistemi

Nella relazione di progetto si dichiara che il sito di intervento è caratterizzato da un basso livello di naturalità.

Tuttavia si rileva la contraddittorietà con le informazioni fornite nella stessa relazione di progetto al paragrafo 5.3 - valori paesistico ambientali.

Le unità ecosistemiche di maggiore rilievo, interessate dall'intervento, risultano il biotopo denominato "Piani di Lauria", le aree boschive "Masseria Coppa di Rosa" e "C.S. San Domenico". Dalle tavole fornite è possibile rilevare che tali ecosistemi risultano connessi tra loro grazie anche alla presenza di diversi corsi d'acqua, e risultano inoltre in connessione con il vicino SIC IT9110002 e con il Bosco "San Marzano".

Si rileva in particolare che la presenza del gruppo di turbine a Nord dell'area di intervento (torri n. 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23) pregiudicherebbe il funzionamento e la conservazione di tali ecosistemi.

Manca l'analisi degli impatti cumulativi.

Si prevedono impatti cumulativi dovuti alla barriera ecologica causata dalle turbine n. 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23 che risultano limitrofe ad un impianto, da 19 turbine, già approvato precedentemente alle L.G.

PUNTO 1.6 - Alterazione del campo sonoro ed impatto acustico

Dalle tavole e dagli studi forniti si rileva che sono stati individuati 10 recettori potenziali nell'area limitrofa all'impianto. Gli impatti maggiori si rilevano sui recettori indicati con P3 (Casa Candela Maria) e PIO (Casa Nandella) per, i quali in ogni caso è rispettata la conformità con le L.G.

PUNTO 1.7 - Perturbazione del campo aerodinamico

Sono state fornite le analisi sulle turbolenze da cui si evince che i disturbi dovuti a vortici e turbolenze diventano insignificanti ad una distanza di 306 m.

PUNTO 1.8 - Elettrodotti, campi elettromagnetici ed in interferenze sulle telecomunicazioni

E' dichiarato che gli impatti dovuti ai campi elettromagnetici sono trascurabili.

Inoltre il più vicino ripetitore si trova ad una distanza di 30 Km dall'impianto, si può quindi considerare trascurabile l'interferenza sulle telecomunicazioni.

PUNTO 2.1 - Dati di progetto e sicurezza (solo quelli di interesse ambientale)

E' fornita la documentazione da cui si rileva che la gittata maggiore è pari a 532 m per un pezzo di dimensioni di 5 m.

Sono stati forniti adeguati dati in formato digitale.

PUNTO 2.2 - Norme territoriali e urbanistiche

La distanza degli aerogeneratori più vicini alle strade risulta essere 524 m per la S.P. 31 (torre 13); 1809 m dalla S.P. 36 (torre 2); 810 m dalla S. S. 16 (torre 23).

La sottostazione 20/150 KV si trova sulla verticale della Linea elettrica da 150 KV che si trova a circa 1 Km dalle file di aerogeneratori più Sud dell'impianto. Sarà effettuato un collegamento diretto in antenna, evitando di dover realizzare elettrodotti di collegamento,

PUNTO 2.3 - Norme tecniche relative alle strade

Nella relazione fornita è dichiarato che gli unici campi elettromagnetici saranno quelli generati dalla navicella che si trova ad 80 m dal terreno; pertanto gli impatti sono trascurabili.

PUNTO 2.4 - Norme sulle linee elettriche

Risultano coerenti con le indicazioni previste dalle Linee Guida.

PUNTO 2.5 - Le fasi di cantiere

Sono previsti limitati tratti viari di nuovo impianto e modesti adeguamenti delle strade interpoderali già esistenti.

La realizzazione dell'impianti non comporta l'abbattimento di alberature stradali ad alto fusto protette.

Non è prevista la predisposizione di un sistema di regimazione delle acque meteoriche cadute sull'area di cantiere e idonei accorgimenti che evitino

il dilavamento della superficie del cantiere da parte di acque superficiali provenienti da monte.

Nella relazione fornita non si fa riferimento in merito all'eventuale blocco dell'esercizio delle attività agricole nei fondi confinanti della continuità della viabilità esistente, causato dal cantiere.

PUNTO 2.6 - Norme sulla dismissione

Le norme sulla dismissione dell'impianto non risultano adeguate alle Linee Guida; in particolare manca:

- Fideiussione bancaria necessaria per coprire gli oneri di ripristino del suolo nelle condizioni naturali da specificare ed allegare agli schemi di Convenzione tra il Soggetto Proponente (Gestore) ed il Comune. Tale polizza fideiussoria dovrà essere pari almeno al 2% dell'importo del valore delle opere da realizzare per l'esecuzione del progetto;
- Annegamento della struttura di fondazione in calcestruzzo sotto il profilo del suolo per almeno 1 m;
- Rimozione completa delle linee elettriche e conferimento agli impianti di recupero e trattamento secondo la normativa vigente;
 - Obbligo di comunicazione, a tutti gli Assessorati regionali interessati, della dismissione e/o sostituzione di ciascun aerogeneratori.

PUNTO 4.1 - Basi cartografiche

Le basi cartografiche fornite sono sufficienti alle valutazioni di merito

PUNTO 4.2 - Formato e struttura dati

Sono forniti dati adeguati alle valutazioni di merito

PUNTO 4.3 - Elaborazioni tridimensionali

Sono state fornite elaborazioni adeguate alle valutazioni di merito

Allegato 5 - Requisiti minimi contenuti negli schemi di convenzione

E' necessario adeguare la convenzione tra il Soggetto Proponente (Gestore) ed il Comune, già fir-

mata e di cui è stata fornita copia, ai requisiti minimi richiesti dalle Linee Guida, in particolare:

- fideiussione bancaria pari al 10% dell'investimento;
 - fideiussione pari a non meno del 2% del valore dell'aerogeneratore (con il termine aerogeneratore si intende il completo: palo+navicella+pale) finalizzata alla dismissione dell'aerogeneratore stesso ed al ripristino dello stato dei luoghi (la fondazione di calcestruzzo armato sarà ricoperta con terreno vegetale seguendo la quota del piano di campagna);
 - impegno del soggetto proponente di dismettere l'impianto in caso di mancato funzionamento dello stesso per più di tre anni (il funzionamento deve essere certificato dal G.R.T.N. in relazione all'immissione in rete di energia elettrica prodotta). Tale clausola non riguarda gli aerogeneratori installati a servizio di specifica attività produttiva.
- ✓ Per tutto quanto sopra evidenziato e dalla copiosa corrispondenza intercorsa è emerso che l'impianto presenta elevate criticità in riferimento al contesto socio-ambientale di riferimento, in particolare, si rilevano:
- impatti potenziali idrogeologici e/o interferenze con le infrastrutture del Consorzio di Bonifica della Capitanata;
 - impatti potenziali sulla componente paesaggistica causati dalla modificazione dei caratteri strutturanti il territorio e dall'interferenza sulla percezione di ampi e profondi spazi;
 - impatti, sul consumo di suolo, dovuti all'eccessivo sviluppo degli elettrodotti interrati per servire il gruppo di aerogeneratori previsti nell'area più a Nord dell'impianto (Linea 1 e Linea 2);
 - impatti potenziali sulla vegetazione boschiva di pregio dovuti alla realizzazione dell'elettrodotto di collegamento (Linea 2);

- impatti diretti a carico di alcune specie di fauna e di avifauna di pregio (di cui all'Allegato A2 delle Linee Guida) dovuti in particolare al gruppo di turbine posizionate a Nord dell'area di intervento (Torri n. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23);
 - impatti cumulativi dovuti alla barriera paesaggistica ed ecologia creata dalle torri situate a Nord dell'area di intervento, che risultano limitrofe ad un impianto, da 19 turbine, già autorizzato;
 - l'area è classificata a rischio di frana di livello 1 dal recente PAI;
 - la prossimità di aree boscate individuate dal PUTT
- ✓ Si rilevano, inoltre, la ferma opposizione dell'Amministrazione Comunale neoletta che, in nome della maggioranza della popolazione di cui è espressione, ha inteso modificare il proposito favorevole manifestato inizialmente nei confronti dell'iniziativa, nonché le numerose osservazioni contrarie pervenute ed in particolare modo da Archeoclub d'Italia; Comitato cittadino "Ambiente e Salute"; LIPU riferite, in sintesi, ai seguenti aspetti principali:
- eccessiva distanza dell'anemometro dal sito di intervento e suo posizionamento ad una maggiore altitudine rispetto all'area di intervento, durata della Campagna anemometrica di soli 10 mesi;
 - assenza di validità della campagna anemometrica perché non certificata da un laboratorio pubblico;
 - interferenza con la condotta dell'irrigazione del "Consorzio di Bonifica della Capitanata". La condotta si rompe spesso allagando parecchi ettari di terreno e la strada costruita dal Consorzio; ulteriore prova che la zona è fragile dal punto di vista idrogeologico;
 - eccessiva vicinanza del progetto a zone di rilevanza naturalistica pSIC "Valle Fortore - Lago di Occhito IT9110002) e zone boscate ex PUTT e conseguente richiesta di valutazione di Incidenza;
 - presenza nel SIC dello, Sparviere (*Accipiter nisus*), non nominato nella relazione di progetto (presenza di siti di nidificazione di specie sensibili);
 - costruzione della sottostazione di allacciamento alla linea elettrica in alta tensione a ridosso del "Regio tratturo Aquila "Foggia";
 - ritrovamenti nell'area di intervento di villaggi neolitici e resti di edifici di epoca romana;
 - presenza nelle aree vicine all'impianto di siti archeologici vincolati "Teaum Civitate";
 - eccessivi impatti paesaggistici (effetto selva) e carenze nel corredo fotografico del progetto (scelta di punti di osservazione la cui altimetria è inferiore a quella del sito di progetto);
 - presenza di corridoi di migrazione;
 - assenza di valutazione degli impatti cumulativi connessi con la presenza di altri impianti in aree vicine.
- Si consideri che in riscontro a queste osservazioni risulta agli atti una sola nota del Comune di San Paolo di Civitate (nota prot. n. 1512 del 8/12/2004) che allo stato attuale va rimessa in discussione, atteso il mutamento di atteggiamento dell'Amministrazione Comunale, che deve ragionevolmente intendersi esteso anche a quella nota.
- ✓ **Tutto ciò premesso si ritiene di assoggettare il progetto di parco eolico di che trattasi alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale al fine di valutare con la pienezza degli elementi necessari la compatibilità ambientale dello stesso e assicurare una maggiore tutela degli interessi collettivi attraverso le forme di pubblicità che la procedura prevede;**

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un parco eolico nel comune di San Paolo Civitate (Fg), proposto da FRI-EL S.p.A. - Portici 14 - Bolzano -, assoggettato alla applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dr. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 luglio 2005, n. 308

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Eliminazione punti critici e curve pericolose: realizzazione di un rondò in corrispondenza della intersezione ex SS 581 Ceglie M.ca – San Michele S.no con la SP 28 – Comune di Ceglie Messapica (Br) - Prop. Provincia di Brindisi.

L'anno 2005 addì 15 del mese di luglio in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 1234 del 03.02.2005, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per l'eliminazione di punti critici e curve pericolose e la realizzazione di un rondò in corrispondenza della intersezione ex SS 581 Ceglie Messapica-San Michele Salentino con la SP 28, nel comune di Ceglie Messapica (Br), proposto dalla Provincia di Brindisi - Servizio Pianificazione Territoriale e Viabilità -;
- con nota acquisita al prot. n. 1506 del 1°08.02.2005, il comune di Ceglie Messapica comunicava di aver pubblicato in data 01.02.05, all'Albo Pretorio, l'avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati concernenti l'intervento proposto;
- con nota prot. n. 2168 del 23.02.20054, il Settore Ecologia invitava il comune di Ceglie Messapica trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 ed a comunicare se nel predetto termine sono pervenute osservazioni;
- con nota acquisita al prot. n. 3481 del 17.03.2005, il comune di Ceglie Messapica trasmetteva l'atte-

stazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico nei tempi (dallo 0.02 al 03.03.05) e con le modalità previsti dall'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001;

- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi dai quali è emerso che:

Il progetto prevede la realizzazione di un rondò in corrispondenza della intersezione della ex SS 581

“Ceglie M.ca - San Michele S.no” con la SP 28.

L'approfondimento dello studio di inserimento ambientale è scarso, ma l'opera è davvero modesta per caratteristiche e potenzialità degli impatti.

Si tratta inoltre di un intervento volto a migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione veicolare.

L'arca è compresa nella zona Trulli individuata dal PUTT.

Sull'area non grava nessun altro vincolo da PUTT, non vi sono pSIC, ZPS, aree protette.

Non si prevede la realizzazione di nuovi tratti di strada;

- per tutto quanto sopra evidenziato, in considerazione della dimensione modesta dell'intervento previsto nonché della finalità della stesso, volto a migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione veicolare, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera, escludendone la necessità di effettuare la procedura di VIA, alle seguenti condizioni:

- a. in fase di cantiere siano prese tutte le misure idonee a ridurre la produzione di polvere (imbibizione delle aree di cantiere, predisposizione di barriere antipolvere, ecc.) e le emissioni acustiche (uso di silenziatori, barriere antirumore, ecc.);
- b. si provveda a realizzare le opportune opere per garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche, sia a protezione della sede stra-

dale che dei terreni contigui. Analoga attenzione andrà posta in fase di cantiere al fine di evitare danni per eventi meteorologici che si dovessero manifestare durante i lavori;

- c. sia posta particolare cura alla tempistica dei lavori concentrando le opere che necessitano di una limitazione del flusso veicolare nelle ore e nei periodi meno trafficati e limitando al massimo i disagi per residenze, ricettori sensibili e attività produttive, eventualmente influenzati dai lavori in oggetto;
- d. l'eventuale materiale di scavo prodotto sia conferito in discariche autorizzate qualora non sia tecnicamente possibile riutilizzarlo per le opere a realizzarsi;
- e. la scelta delle cave di prestito e delle discariche sia operata con particolare riguardo agli impatti ambientali indotti, considerando le caratteristiche della viabilità di connessione, i disagi alla normale circolazione, i tempi di percorrenza, ecc.;
- f. sia privilegiato l'uso di cave di prestito e di discariche già operanti;
- g. al termine dei lavori, le aree utilizzate per ospitare i cantieri mobili siano oggetto di ripristino ambientale;
- h. così come indicato in relazione e compatibilmente con l'esigenza di salvaguardare la sicurezza della circolazione veicolare. i muri di contenimento siano realizzati in pietra a secco;

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per l'eliminazione di punti critici e curve pericolose e la realizzazione di un rondò in corrispondenza della intersezione ex SS 581 Ceglie Messapica-San Michele Salentino con la SP 28, nel comune di Ceglie Messapica (Br), proposto dalla Provincia di Brindisi - Servizio Pianificazione Territoriale e Viabilità -, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dr. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 luglio 2005, n. 309

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di un parco eolico in loc. Toppo Santa Croce – Comune di Alberona (Fg) - Prop. Renergy s.r.l.

L'anno 2005 addì 15 del mese di luglio in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 43 del 04.01.2005, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un parco eolico in loc. Toppo Santa Croce, nel comune di Alberona (Fg), da parte della Renergy S.r.l. - Via Bronzetti, 19 - Milano -. Tale istanza era stata preceduta da osservazioni di Italia Nostra Onlus - Sez. di Alberona -, prot. n. 16/04 del 10.11.04, indirizzate primariamente al Sindaco di Alberona. Detta associazione venuta a conoscenza dell'intenzione del comune di Alberona di voler realizzare due nuovi parchi eolici nel territorio in argomento ed esaminando le zone destinate al collocamento delle singole pale, giudicava queste zone inadatte allo scopo;
- con nota datata 20.01.2005, prot. n. 3302, la Provincia di Foggia comunicava di aver ricevuto il progetto di che trattasi e che restava in attesa delle determinazioni della Regione Puglia per attivare le proprie funzioni;
- con nota datata 10.02.05, prot. n. U3331, Italia Nostra Onlus - Roma - chiedeva che "..... il progetto venga rivisto e che i parchi eolici vengano spostati in aree di minor pregio ambientale del territorio e che quindi la Regione intervenga negando l'approvazione di quella configurazione";
- con nota prot. n. 1990 del 18.02.2005, il Settore Ecologia comunicava alla ditta proponente di

essere in attesa dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il comune interessato dall'intervento e nel contempo invitava il comune di Alberona a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, così come da art. 16, comma 3, L.R. N. 11/2001, a comunicare eventuali osservazioni, nonché il parere di competenza (art. 16, c. 5, stessa legge);

- con nota prot. n. 4441 del 05.04.2005, il Settore Ecologia riscontrava la nota di Italia Nostra Onlus - Roma - fornendo chiarimenti e precisazioni in merito;
- con nota acquisita al prot. n. 4616 del 07.04.2004 il comune di . Alberona trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico dall'11.02 al 12.03.2005. La stessa amministrazione precisava che nei termini prescritti (trenta giorni previsti dalla L.R. 11/01) non erano pervenute osservazioni in merito. Con la stessa nota il comune di Alberona comunicava il parere favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto;
- con nota acquisita al prot. n. 5736 del 03.05.2005 il Responsabile del 3° Servizio del comune di Volturino comunicava il parere favorevole all'opera proposta e precisava che: *"... in data 20 gennaio 2005 è stato affisso apposito avviso di deposito del progetto di cui trattasi all'albo pretorio; in tale data il progetto non rispettava le Direttive in ordine a Linee Guida per la valutazione ambientale in relazione alla realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia..., in data 25.02.05 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 veniva approvato l'accordo di programma tra le amministrazioni comunali di Volturino ed Alberona per la gestione di territori di confine oggetto di insediamento di parchi eolici.... Si precisa altresì che nel periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni"*;
- con nota acquisita al prot. n. 5884 del 05.05.2005 l'Assessorato all'Urbanistica - Unità operativa provinciale di Foggia - richiedeva dei chiarimenti al Sindaco del comune di Alberona ed al Settore Industria - Ufficio Energia - considerato che *"... il comune di Alberona è interessato dalla proposta*

di realizzazione di n. 3 impianti eolici di rilevante consistenza e che le disposizioni di cui al D. Lgs. N. 387/2003 all'art. 12, c. 7, indicano che detti impianti possono essere ubicati "anche in zone classificate agricole", si invita il Settore Industria - Ufficio Energia -, in relazione alle evidenti ricadute di natura urbanistica, a voler far conoscere le proprie valutazioni in rapporto alla compatibilità con il Piano Energetico Regionale di quanto proposto.";

- con nota acquisita al prot. n. 6251 del 16.05.2005 il Sindaco del comune di Alberona forniva dei chiarimenti in merito alla posizione dello stesso comune in materia di impianti eolici, allegando copia della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 18.04.05 e avente per oggetto: Utilizzo proventi rivenienti dai parchi eolici - Atto di indirizzo -;
- con successiva nota acquisita al prot. n. 6252 del 16.05.2005 il Sindaco del comune di Alberona trasmetteva all'Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio - Unità Operativa di Foggia copia delle Deliberazioni del C.C. di Alberona n. 36 del 22.12.03 e n. 23 del 10.08.04 e forniva le precisazioni precedentemente richieste. Con ulteriore nota acquisita al prot. n. 6253 del 18.05.2004 comunicava il parere favorevole ai parchi eolici proposti;
- con nota acquisita al prot. n. 6831 del 26.05.2005 Italia Nostra Onlus- Sez. di Alberona presentava osservazioni al progetto in argomento;
- con nota acquisita al prot. n. 7468 del 14.06.2005 la società istante forniva la cartografia degli impianti eolici esistenti ed in programmazione nella zona di che trattasi;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi si è riscontrato che:

L'impianto prevede 12 aerogeneratori con una potenza nominale di 2 MW ciascuno per 24 MW complessivi.

Di seguito si riportano alcuni elementi ritenuti importanti ai fini della valutazione:

 - la maggior parte degli aerogeneratori non rispetta la distanza mutua minima indicata dalle LG;

- la prossimità con l'impianto della IVPC già operante (2 aerogeneratori sono a meno di 500m e 5 aerogeneratori a meno di 800 m);
- tutti gli aerogeneratori ricadono in area a vincolo idrogeologico;
- tutti gli aerogeneratori ricadono in area IBA Monti della Daunia (Important Bird Area);
- la prossimità con aree boscate, rilevate anche dal PUTT, "incorniciate" dalla localizzazione degli aerogeneratori;
- l'area risulta inclusa nelle aree a rischio frana di livello 2 dal recente PAI;
- la distanza dalla cabina di consegna eccedente il valore indicato dalle LG.

Relativamente a quanto previsto dalle "Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici in Puglia" si è rilevato che:

PUNTO 1.1 - Individuazione dell'area in esame come idonea all'installazione di parchi eolici

E' allegata una relazione dalla quale si desume una ventosità superiore al minimo indicato dalle LG per 2300 ore anno. Il punto di consegna è a circa 3,5 km dal punto più vicino dell'impianto. Si utilizzano prevalentemente le strade esistenti. Sono necessari adeguamenti. I nuovi tratti saranno realizzati con materiale semipermeabile (mac adam).

PUNTO 1.2 - Vincoli ambientali ed inserimento urbanistico

Per quanto riguarda questo aspetto la maggiore criticità riguarda il fatto che l'intero impianto ricade nell'IBA "Monti della Daunia".

PUNTO 1.3 - Occupazione del territorio, infrastrutture stradali e piazzole di manovra

Sono evidenziati in cartografia le strade esistenti che saranno utilizzate e le nuove piste.

PUNTO 1.4 - Impatto visivo e paesaggistico

Molto buona l'analisi di intervisibilità che denuncia un impatto visivo su una scala piuttosto grande. Ciò dipende dalla posizione in rilevato e dalla particolare orografia del sito.

PUNTO 1.5 - Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

L'area di ubicazione risulta ricca di specie migra-

torie (IBA), con pendenze rilevanti (ma senza pendii ripidi) e molto prossima ad aree boscate.

PUNTO 1.5.1 - Vegetazione e flora

Le analisi risultano sufficientemente dettagliate, anche se spesso riferite a contesti assai più ampi dell'area di intervento.

PUNTO 1.5.2 - Fauna

Le analisi risultano sufficientemente dettagliate, anche se spesso riferite a contesti assai più ampi dell'area di intervento.

PUNTO 1.5.3 - Ecosistemi

Valgono le medesime considerazioni fatte per i due punti precedenti.

PUNTO 1.6 - Alterazione del campo sonoro ed impatto acustico

E' allegata una relazione specifica da cui si dimostra che non vi dovrebbero essere particolari problemi per l'assenza di recettori sensibili.

PUNTO 1.7 - Perturbazione del campo aerodinamico

Non sono riportati studi specifici.

PUNTO 1.8 - Elettrodotti, campi elettromagnetici ed in interferenze sulle telecomunicazioni

Si fa riferimento all'interramento come misura di mitigazione dell'impatto.

PUNTO 2.1 - Dati di progetto e sicurezza (solo quelli di interesse ambientale)

Manca il calcolo della gittata massima e i dati digitali richiesti. Non è presente la certificazione degli aerogeneratori.

PUNTO 2.2 - Norme territoriali e urbanistiche

Sono rispettate le distanze minime dai centri abitati indicate nelle linee guida. La distanza dall'elettrodotto ad AT è pari a circa 3,5 Km dal punto più vicino. Non sono forniti dati riguardanti l'ombra giornaliera.

PUNTO 2.3 - Norme tecniche relative alle strade

Non sono presenti profili altimetrici, mentre sono fornite le sezioni tipo riguardanti le modifiche da apportare alle strade.

PUNTO 2.4 - Norme sulle linee elettriche

Sono rispettati i principali requisiti previsti nelle Linee Guida.

PUNTO 2.5 - Le fasi di cantiere

Sono rispettati i principali requisiti previsti nelle Linee Guida.

PUNTO 2.6 - Norme sulla dismissione

Sono rispettati i principali requisiti previsti nelle Linee Guida, ma manca la copertura assicurativa da inserire nella convenzione.

PUNTO 4.1 - Basi cartografiche

Mancano le basi cartografiche di maggior dettaglio (1:2.000, 1:1.000), ma nello specifico quelle utilizzate possono considerarsi sufficienti per una corretta individuazione e caratterizzazione del progetto.

PUNTO 4.2 - Formato e struttura dati

Non sono stati forniti dati digitali.

PUNTO 4.3 - Elaborazioni tridimensionali

Sono presenti elaborazioni tridimensionali.

Allegato 5 - Requisiti minimi contenuti negli schemi di convenzione

La convenzione manca degli impegni relativi alle garanzie finanziarie richiesti dalle LG.

- ✓ ciò stante, dall'analisi della documentazione di progetto prodotta, pur valutandone positivamente il livello di approfondimento generale, è emerso che l'impianto presenta significative criticità ambientali relative in particolare, con riferimento a specifici requisiti richiesti dalla Linee guida per la realizzazione di impianti eolici in Puglia, alla scelta dell'ubicazione dei singoli aerogeneratori. In particolare si rilevano:
 - la maggior parte degli aerogeneratori non rispetta la distanza mutua minima indicata dalle LG;
 - la prossimità con l'impianto della IVPC già operante (2 aerogeneratori sono a meno di 500m e 5 aerogeneratori a meno di 800 m);
 - tutti gli aerogeneratori ricadono in area a vincolo idrogeologico;
 - tutti gli aerogeneratori ricadono in area IBA Monti della Daunia (Important Bird Area);

- la prossimità con aree boscate, rilevate anche dal PUTT, lungo il "perimetro" delle quali vengono localizzati gli aerogeneratori;
- l'area risulta inclusa nelle aree a rischio frana di livello 2 dal recente PAI;
- la distanza dalla cabina di consegna eccedente il valore indicato dalle LG.

A questo vanno aggiunte alcune carenze informative. In particolare mancano:

- ✓ dati digitali relativi a:
 - localizzazione delle pale
 - viabilità esistente
 - tratti di strade esistenti da adeguare
 - strade da realizzare
 - tracciato del collegamento alla RTN (del/i potenziale/i collegamento/i in caso in cui questo sia ancora da definire con il GRTN)
 - rete elettrica esistente
 - Cabine da realizzare

secondo le specifiche indicate nel paragrafo 2.1 delle "Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia" al fine di una loro precisa collocazione geografica;

- ✓ la valutazione degli eventuali impatti cumulativi;
- ✓ calcolo della gittata massima degli elementi rotanti in seguito a rottura e valutazione del rischio conseguente (presenza di strade ad alta percorrenza, luoghi di residenza, ecc.); indicazioni sulla certificazione delle macchine che s' intende installare;
- ✓ calcolo dell'evoluzione giornaliera dell'ombra al fine di valutare eventuali impatti nel caso in cui vi siano ricettori sensibili soggetti al fenomeno (strade, edifici abitati, ecc.);
- ✓ l'integrazione nella convenzione degli impegni finanziari per dismissione e garanzia investimento, che rispettino i minimi indicati nelle Linee Guida;
- Tutto ciò premesso si ritiene opportuno sottoporre il progetto a procedura di VIA affinché siano meglio approfondite/risolte le criticità evi-

denziate e fornite le integrazioni agli aspetti mancanti;

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28101 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione un parco eolico in loc. Toppo Santa Croce, nel comune di Alberona (Fg), da parte della Renergy S.r.l. - Via Bronzetti, 19 - Milano - assoggettato alla applicazione delle procedure di V.I.A per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dr. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 28 luglio 2005, n. 329

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di un parco eolico in loc. Toppo Seggio-Coppe di Mezzanelle – Comune di Alberona (Fg) - Prop. Fortore Energia s.p.a.

L'anno 2005 addì 28 del mese di luglio in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota prot. n. 197 del 08.01.2004 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione, di un parco eolico in loc. Toppo Seggio-Coppe di Mezzanelle, nel Comune di Alberona (Fg), da parte della Fortore Energia S.p.A. - Piazza della Repubblica, 5 - Lucera (Fg);
- con nota prot. n. 413 del 19.01.2004, il Settore Ecologia comunicava alla società istante di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il comune interessato;
- con successiva nota prot. n. 3265 del 29.03.2004, il Settore Ecologia invitava la società ad aggiornare l'intervento proposto alla luce delle indicazioni e delle prescrizioni pubblicate sulle Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici nella regione Puglia, approvate con Delibera di G.R. n. 131/04;
- con nota acquisita al prot. n. 3495 del 02.04.2004, la ditta proponente trasmetteva copia della Delibera di C.C. di Alberona n. 366 del 22.12.03 con la quale si approvava lo schema di convenzione tra la stessa società ed il comune interessato;
- con nota acquisita al prot. n. 4241 del 23.04.2004,

- il comune di Alberona inviava l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico nei tempi (dal 04.02 al 05.03.04) e con le modalità stabilite dall'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 e comunicava che nel predetto termine erano pervenute osservazioni delle quali trasmetteva copia;
- con nota acquisita al prot. n. 4440 del 29.04.04 la società proponente trasmetteva il progetto dell'intervento proposto adeguato alle Linee Guida sopra specificate;
 - con nota prot. n. 5794 del 31.05.04, il Settore Ecologia richiedeva alla Fortore Energia integrazioni progettuali e documentali concernenti l'opera in argomento;
 - con nota acquisita al prot. n. 8514 del 23.08.04, la società istante trasmetteva quanto richiesto;
 - con nota prot. n. 12665 del 13.12.04, il Settore Ecologia richiedeva al comune di Alberona il parere di competenza (art. 16,c.5, L.R. n. 11/01), precisando che tale parere doveva tener conto delle integrazioni progettuali proposte dalla società richiedente, nonché degli altri impianti simili proposti nel territorio comunale;
 - con nota acquisita al prot. n. 2723 dell'08.03.05, il Comitato Civico Spontaneo Alberonese per la Tutela e la Valorizzazione del Territorio trasmetteva osservazioni concernenti l'intervento in argomento;
 - con nota acquisita al prot. n. 2780 dell'08.03.05 il comune di Alberona trasmetteva un preliminare parere favorevole all'opera di che trattasi;
 - con nota acquisita al prot. n. 3200 del 14.03.05, Italia Nostra Onlus - Roma - trasmetteva ulteriori osservazioni in merito all'intervento proposto;
 - con nota prot. n. 4152 del 24.03.04 il Settore Ecologia sollecitava al comune di Alberona un riscontro alle comunicazioni del Comitato Civico Alberonese e delle quali trasmetteva copia. Con la stessa nota faceva presente alla ditta istante che
- 12 turbine indicate negli atti con i numeri identificativi da 7 a 18 distavano meno di 500 m. dal confine di Biccari e quelle identificate dai n. 17 e 18 distavano meno di 500 m. dal confine di Lucera e perciò, per detti aerogeneratori, dovevano essere interessati anche i predetti comuni;
- con nota prot. n. 4441 del 05.04.05 il Settore Ecologia riscontrava le osservazioni pervenute da Italia Nostra Onlus - Roma -;
 - con nota acquisita al prot. n. 6251 del 16.05.05 il Sindaco del comune di Alberona forniva chiarimento in merito alla questione dei parchi eolici e trasmetteva copia della Delibera di C.C. N. 4 del 18.04.05 avente per oggetto: Utilizzo proventi rinvenienti dai parchi eolici - Atto di Indirizzo -;
 - con nota acquisita al prot. n. 6253 del 16.05.05 il Sindaco del comune di Alberona trasmetteva integrazioni documentali e ribadiva parere favorevole agli interventi proposti e concernenti i parchi eolici;
 - rilevato che l'impianto prevede 18 aerogeneratori con una potenza nominale di 2 MW ciascuno per 36 MW complessivi;
 - espletate le procedure di rito, valutati gli atti tecnico-amministrativi e le integrazioni pervenute dai quali si rileva, per ogni punto da integrare richiesto dall'ufficio VIA, che:
- 1 - carta delle interferenze visive, in cui sono cartografate le aree da cui è potenzialmente visibile l'impianto tenuto conto dell'orografia dei luoghi e dei punti di vista principali (strade, punti panoramici, centri abitati, ecc.)**
- Le integrazioni fornite permettono una puntuale valutazione dell'impatto paesaggistico anche relativamente all'impatto cumulativo. Quest'ultimo risulta di medio livello rispetto alla presenza di impianti già esistenti disposti a filari che determinano la creazione di una barriera paesaggistica. L'impatto cumulativo risulterebbe mitigato dalla eliminazione degli aerogeneratori posti ad ovest visibilmente

percettibili come più vicini al filare di aerogeneratori già esistente (cfr. tavola II Carta dell'intervisibilità vista 8). Sull'area vasta è possibile valutare l'impatto paesaggistico di grado lieve.

2 - dati digitali relativi a:

- localizzazione delle pale
- viabilità esistente
- tratti di strade esistenti da adeguare
- strade da realizzare
- tracciato del collegamento alla RTN (del/i potenziale/i collegamento/i in caso in cui questo sia ancora da definire con il GRTN)
- rete elettrica esistente
- cabine da realizzare
- secondo le specifiche indicate nel paragrafo 2.1 delle "Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia" al fine di una loro precisa collocazione geografica;

Il documento digitale allegato rende possibile ricavare le informazioni circa l'ubicazione delle torri, lo sviluppo dei cavidotti e la viabilità interna e la cabina da realizzare, necessarie alle valutazioni ambientali di competenza.

Si rileva in particolare che le turbine 1, 3, 4 e 5 risultano a ridosso (50-200 m) di aree boscate vincolate (ex L. 431/85); le turbine numerate da 7 a 18 sono ubicate a distanze inferiori ai 500 metri dal comune di Biccari e le turbine 17 e 18 sono ubicate a meno di 500 anche dal comune di Lucera. Come indicato nell'Allegato 5 delle Linee Guida occorrerà coinvolgere questi comuni limitrofi nell'ambito delle disposizioni della convenzione.

Si rilevano inoltre, considerata la distanza della cabina primaria posta a più di 6 km dal parco eolico in progetto, impatti sul consumo di suolo rispetto ad un rapporto sfavorevole elettrodotto/potenza installata.

3 - carta in cui siano mappati gli altri impianti presenti in un intorno dell'area oggetto avente dimensione ragionevolmente estesa. Laddove non fosse possibile mappare in modo puntuale le singole torri e si optasse per una loro individuazione di massima

(sotto forma di arca) sarà necessario indicare chiaramente la consistenza di ciascun impianto al fine di valutare i potenziali impatti cumulativi;

Le Carte della intervisibilità fornite - tavole I e II- risultano idonee a valutare i potenziali impatti cumulativi (cfr. punto 1)

4 - calcolo della gittata massima degli elementi rotanti in seguito a rottura e valutazione del rischio conseguente (presenza di strade ad alta percorrenza, luoghi di residenza, ecc.);

E' stato fornito e risulta compatibile con la presenza di strade ad alta percorrenza e luoghi di residenza.

5 - indicazioni sulla certificazione delle macchine che si intende installare;

E' stata fornita la documentazione richiesta.

6 - calcolo dell'evoluzione giornaliera dell'ombra al fine di valutare eventuali impatti nel caso in cui vi siano ricettori sensibili soggetti al fenomeno (strade, edifici abitati, ecc.);

Dall'analisi fornita è possibile valutare come minimi gli impatti dovuti a questo fenomeno.

7 - la quantificazione degli impegni finanziari, da inserire in convenzione per dismissione e garanzia investimento, che rispettino i minimi indicati nelle Linee Guida; (verificare convenzione)

E' presente la bozza di convenzione, ma gli impegni finanziari non sono comunque quantificati; nella relazione si parla di "... adeguata polizza con primaria Compagnia di Assicurazione di gradimento del Comune concedente...". Occorrerà pertanto indicare nelle prescrizioni il rispetto di quanto riportato nell'allegato 5 delle Linee Guida

8 - al fine di valutare gli impatti su specie avifaunistiche di interesse comunitario (All. 1 Dir. 79/409/CEE) e dato che l'impianto è ubicato in prossimità di crinali montuosi è necessaria

- l'indicazione cartografica in scala adeguata (1:25.000 - 1:50.000) della direzione dei venti dominanti;

- indicazioni riguardanti siti di nidificazione, migrazione e stato di conservazione in particolare di alcune specie, presenti nell'IBA e nell'All. A2 delle linee guida quali: Falconiformi (Lanario e Pellegrino); Accipitriformes (Falco pecchiaiolo; Nibbio reale; Sparviere e Poiana);

E' stata fornita l'analisi della direzione dei venti dominanti.

La relazione integrativa fornita non è esaustiva delle analisi di approfondimento richieste riguardo lo stato di conservazione delle specie più rilevanti presenti nell'IBA IT126.

Non è quindi possibile valutare in maniera puntuale gli impatti su tali specie in termini di diminuzione della popolazione e alterazioni della dinamica di popolazione. Tuttavia, dalle informazioni fornite, si rileva la presenza nell'area di intervento di alcune specie inserite nell'All. 1 della direttiva 79/409/CEE e non si esclude che le aree boschive limitrofe all'impianto siano utilizzate come siti di nidificazione. Si afferma, inoltre, che l'intero territorio è utilizzato come sito di alimentazione. Pertanto, per quanto attiene il punto 8, permane una criticità significativa che potrebbe essere ridotta attraverso l'eliminazione delle pale più interne alla delimitazione dell'IBA.

9 - al fine di valutare impatti sulla vegetazione è necessaria la carta della vegetazione in scala 1:10.000 con l'ubicazione dei singoli aerogeneratori;

Dagli elaborati forniti, è possibile valutare che i principali impatti risultano a carico degli ecosistemi boschivi presenti nelle aree limitrofe al sito di progetto in località Toppo Seggio. In particolare i lembi boschivi a sud ovest dell'impianto risultano a meno di 200 metri dalle pale 1 e 2 (e non 1.100 e 1.400 come dichiarato nella relazione fornita), le aree boschive a nord dell'impianto distano meno di 100 e 50 metri dalle pale 3, 4 e 5. Dagli elaborati si rileva pertanto che la presenza del filare costituito dai primi 5 aerogeneratori posti fra due lembi boschivi comporta la formazione di una barriera ecologica fra le stesse aree boschive, comportando potenziali impatti e alterazioni al funzionamento di tali ecosistemi.

10 - alla luce della presenza di aree boschive limitrofe all'impianto è necessario integrare le analisi faunistiche con l'indicazioni della eventuale presenza di specie della "lista rossa dei vertebrati" nel sito di intervento e con l'indicazione di siti di importanza faunistici per queste specie (in particolare il Lupo)

Le analisi faunistiche fornite si limitano alla check-list delle specie presenti nel sito di progetto e a supposizioni di impatto non basate su analisi di dinamica di popolazione

- ✓ Dall'analisi della documentazione di progetto prodotta è emerso che l'impianto presenta per alcune pale un elevato grado di criticità in riferimento ai requisiti richiesti dalla Linee guida per la realizzazione di impianti eolici in Puglia.

In considerazione del fatto che:

- otto pale (dalla n. 1 alla n. 8) ricadono nell'IBA 126, individuato come uno dei siti più importanti nella Regione per le specie in all. 1 della Dir. 79/409/CEE;
- cinque pale (dalla n. 1 e alla n. 5) sono poste tra due aree boschive, interrompendo un corridoio ecologico. In particolare le pale n. 3, n. 4 e n. 5 sono collocate a ridosso di un'area boschiva;
- le aree boschive di cui sopra presentano vincolo ex L. 431/85;
- sono presenti nell'area di intervento diverse specie di rapaci inserite nell'All. 1 della Dir. 79/409/CEE;
- sono rilevati impatti a scapito degli ecosistemi boschivi e dei potenziali siti di nidificazione, rifugio e di alimentazione che comporterebbero il rischio di allontanamento di alcune specie di pregio;

- ✓ ciò stante, si ritiene di poter esprimere parere favorevole all'installazione delle pale n. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 (escluse quindi le cinque pale n. 1, 2, 3, 4, 5) subordinandola alle seguenti prescrizioni:
 - assicurare che l'eventuale' eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti;

- garantire che gli adeguamenti delle strade esistenti e le nuove realizzazioni siano realizzate mediante l'utilizzo di macadam e seguendo le tecniche di mitigazione dichiarate dal proponente;
- prevedere, come dichiarato nel progetto, che i cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta, e tra questa e la rete di trasmissione nazionale in Alta Tensione, siano inter-rati e corrano lungo la rete viaria;
- prevedere la colorazione in nero di una delle tre pale di ogni aerogeneratore, riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- garantire che la dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita avvenga non solo attraverso il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione), ma anche con la riqualificazione ambientale del sito d'intervento, con l'utilizzo di specie autoctone adatte al sito. La fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale.
- assicurare l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;
- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
- la convenzione deve integrare i contenuti dell'allegato 5 alle Linee Guida, in particolare:
 - fideiussione bancaria pari al 10% dell'investimento;
 - fideiussione pari a non meno del 2% del valore dell'aerogeneratore (con il termine aerogeneratore si intende il completo: palo+navicella+pale) finalizzata alla dismissione dell'aerogeneratore stesso ed al ripristino dello stato dei luoghi;
 - fideiussione di 5 euro a metro per le piste da realizzare ex-novo finalizzate ad interventi di ripristino al termine dell'esercizio dell'im-

pianto ed impegno del soggetto proponente di dismettere l'impianto in caso di mancato funzionamento dello stesso per più di tre anni (il funzionamento deve essere certificato dal G.R.T.N. in relazione all'immissione in rete di energia elettrica prodotta).

- o In aggiunta alle prescrizioni di carattere generale sopra riportate si precisa quanto segue:
 - 12 turbine indicate nella relazione di integrazione con i numeri identificativi progressivi dal 7 al 18 distano meno di 500 m dal confine con il Comune di Biccari, pertanto la loro installazione è subordinata alla definizione di un accordo col comune limitrofo;
 - 2 turbine indicate nella relazione di integrazione con i numeri identificativi 17 e 18 distano meno di 500 m dal confine con il Comune di Lucera, pertanto la loro installazione è subordinata alla definizione di un accordo col comune limitrofo;
- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un parco eolico la realizzazione di un parco eolico in loc. Toppo Seggio-Coppe di Mezzanelle, nel

Comune di Alberona (Fg), da parte della Fortore Energia S.p.A. - Piazza della Repubblica, 5 - Lucera (Fg), così come ridefinito, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- o il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo; copia del presente atto sarà trasmessa al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dr. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 5 agosto 2005, n. 341

P.O.R. 2000-2006 Misura 5.2 “Servizi per il miglioramento della qualità dell’ambiente nelle aree urbane” – Azione 2 “Realizzazione e/o adeguamento ed integrazione delle reti di rilevamento e dei sistemi di analisi e monitoraggio dei livelli di inquinamento urbano”. Annualità 2003 e 2004 – Progetto di rilevamento e monitoraggio dei livelli d’inquinamento urbano – Inquinamento elettromagnetico. Comune di Campi Salentina (Le) Capofila dei comuni: Carmiano, Guagnano, Novoli e Veglie. Ammissibilità a finanziamento.

L’anno 2005 addì 5 del mese di agosto in Modugno (BA) presso la sede del Settore Ecologia,

il Dirigente del Settore dr. Luca Limongelli, a seguito di istruttoria operata dal Responsabile di Misura 5.2 - ing. Gennaro Rosato, ha adottato il seguente provvedimento:

VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006, approvato dalla Commissione U.E. con Decisione dell’8.8.2000 n. C(2000) n. 2349;

VISTO il CdP al POR, approvato definitivamente dal Comitato di Sorveglianza in data 21.11.2000 e dalla G.R. con deliberazione dell’11.12.2000 n. 1697;

VISTA la l.r. n° 5 del 07/03/2003 di bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003 - 2005 contenente le dotazioni finanziarie per l’attuazione della Misura P.O.R. 5.2;

VISTA la L.R. n° 30 del 30/12/2003 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004 - 2006;

VISTO la determinazione del dirigente Settore Ecologia n° 38 del 09/02/2004, pubblicata sul BURP n° 22 del 26/02/2004, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva tra le istanze presentate per l’accesso ai fondi comunitari relativi alla misura 5.2 - Azione 2 della misura P.O.R. 5.2 “Realizzazione e/o adeguamento ed integrazione delle reti di rilevamento e dei sistemi di analisi e monitoraggio dei livelli di inquinamento urbano”, con indicazione delle istanze ritenute ammissibili al finanziamento P.O.R. annualità 2003 -2004;

VISTA la Graduatoria Definitiva approvata con la summenzionata Determinazione Dirigenziale n° 38 del 09/02/2004 dalla quale risulta posizionato, al n° 20 il progetto di rilevamento e monitoraggio dei livelli d’inquinamento urbano - Inquinamento elettromagnetico, proposto dal Comune di CANTI SALENTINA (LE) (capofila) dei Comuni: Carmiano, Guagnano, Novoli e Veglie di importo pari a Euro 796.000,00 con richiesta di finanziamento POR di Euro 740.280,00 e quota di partecipazione comunale del 7% pari a Euro 55.720,00;

RITENUTO di dovere procedere, sulla base della graduatoria definitiva, e nel limite delle risorse finanziarie assegnate per l’annualità 2003 - 2004, e

delle economie rese disponibili a seguito di gare d'appalto espletate con comunicazione, da parte degli Enti Beneficiari dei finanziamenti sugli Interventi delle Azioni della Misura 5.2, dei nuovi quadri economici e impegni già assunti da parte del Settore per progetti già finanziati per l'annualità 2003 - 2004, all'ammissione a finanziamento degli interventi, posti in graduatoria, mediante scorrimento delle graduatorie, con l'ammissione a finanziamento degli interventi per i quali è possibile assicurare, con i fondi POR disponibili, la totale copertura del finanziamento richiesto, in modo da garantire la realizzazione degli stessi;

PRESO ATTO di quanto sopra si ritiene di poter finanziare il progetto n° 20 posto nella Graduatoria Definitiva della Azione 2 proposto dalla Associazione dei Comuni di Campi Salentina (capofila) Carmiano, Guagnano, Novoli e Veglie e posizionato in graduatoria al n° 15,

RITENUTO di dover provvedere, pertanto, con il presente atto a finanziare il progetto "Rilevamento e monitoraggio dei livelli d'inquinamento, urbano Inquinamento elettromagnetico proposto dal Comune di CAMPI SALENTINA (LE) (capofila) dei Comuni: Carmiano, Guagnano, Novoli e Veglie" ammontante a Euro 796.000,00, con richiesta di finanziamento P.O.R. pari a Euro 740.280,00 e con quota di partecipazione finanziaria dei Comuni Associati pari a Euro 55.720,00;

CONSIDERATO che, con l'occasione, al fine di assicurare la pronta utilizzazione dell'economie di risorse disponibili derivanti dalle avvenute gare e dalla rimodulazione dei quadri economici di progetto, le stesse saranno impegnate successivamente, insieme ad altre eventuali economie derivanti dagli interventi finanziati dalle annualità 2000 - 2001, 2002 e 203 - 2004, per finanziare altro intervento della Misura 5.2;

- verificato che

il presente provvedimento non comporta Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/01

**IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ECOLOGIA**

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/98;
- vista la nota del Presidente della G.R. prot. n. 01/007689/1-5 del 31/12/98;

DETERMINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. Viene concesso al Comune di CAMPI SALENTINA (LE) (capofila) dei Comuni: Carmiano, Guagnano, Novoli e Veglie l'ammissibilità a finanziamento P.O.R. per l'annualità 2003-2004 per il progetto ammontante a Euro 796.000,00, posizionato, in Graduatoria Definitiva della Azione 2 al n° 15 attinente il progetto di "Rilevamento e monitoraggio dei livelli d'inquinamento urbano Inquinamento elettromagnetico proposto dal Comune di CAMPI SALENTINA (LE) (capofila) dei Comuni: Carmiano, Guagnano, Novoli e Veglie" con richiesta di finanziamento P.O.R. di Euro 740.280,00 e con quota di partecipazione dei Comuni Associati pari a Euro 55.720,00;
3. Ai sensi dell'art. 27 comma 9 della l.r. 25.9.2000, n. 13 è assentito il finanziamento P.O.R. per gli interventi infrastrutturali inclusi in graduatoria definitiva fino all'esaurimento delle risorse annuali 2003 - 2004;
4. Sulla base dell'istruttoria condotta, nel rispetto delle modalità di cui in premessa con il presente atto è ammesso a finanziamento P.O.R. il progetto N° 20 attinente l'intervento di "Rilevamento e monitoraggio dei livelli d'inquinamento urbano Inquinamento elettromagnetico proposto dal Comune di CAMPI SALENTINA (LE) (capofila) dei Comuni: Carmiano, Guagnano, Novoli e Veglie", con richiesta di finanziamento P.O.R. pari a Euro 740.280,00 e con quota di partecipazione finanziaria dei Comuni Associati pari a Euro 55.720,00, e posizionato in Graduatoria Definitiva al n. 15;
5. Di assicurare la pronta utilizzazione dell'eco-

nomie di risorse disponibili, insieme ad altre economie derivanti dagli interventi finanziati dalle annualità precedenti e quelle dell'annualità 2003 - 2004, per finanziare altro intervento della Misura 5.2;

6. Il Comune di CAMPI SALENTINA (LE) (capofila) dei Comuni: Carmiano, Guagnano, Novoli e Veglie, attuatore dell'intervento ammesso a finanziamento provvederà ad inoltrare alla Regione Puglia - Assessorato Ambiente, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena revoca del finanziamento, gli atti formali di impegno della spesa relativa alla quota di compartecipazione finanziaria all'intervento, nonché gli atti relativi all'approvazione del progetto esecutivo, redatto ai sensi dell'art. 16 della L. n° 109/94 e succ. modifiche ed integrazioni, ovvero gli atti relativi all'avvio delle procedure di gara, ai sensi delle normative vigenti, per l'affidamento dei lavori e delle attività o per servizi e/o l'acquisizione delle attrezzature ovvero di dichiarazione di avvio diretto delle attività;
7. Con successivo separato provvedimento, ad avvenuto adempimento degli obblighi di cui al punto precedente da parte del soggetto attuatore, si provvederà all'impegno delle somme e all'erogazione del contributo secondo quanto previsto dagli artt. 31 e 32 della l.r. n° 13/2000;
8. Ai sensi del comma 3 dell'art. 31 della l.r. n° 13/2000 il finanziamento concesso ai sensi del presente provvedimento è ridotto della somma riveniente da economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara d'appalto;
9. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
10. Il presente provvedimento è notificato all'Area delle Politiche Comunitarie, alla Segreteria della Presidenza della Regione Puglia, nonché al Comune di CAMPI SALENTINA (LE) (capofila) dei Comuni Associati.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dr. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 5 agosto 2005, n. 342

P.O.R. 2000-2006 Misura 5.2 "Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane" – Azione 5 "Incentivi per la realizzazione dei Piani di Illuminazione a più basso impatto ambientale". Annualità 2003 e 2004 – Progetto di adeguamento elettrico ed illuminotecnica degli impianti di pubblica illuminazione a più basso impatto ambientale – Stralcio Funzionale. Comune di Cerignola (Fg). Ammissibilità a finanziamento.

L'anno 2005 addì 5 del mese di agosto in Modugno (BA) presso la sede del Settore Ecologia, il Dirigente del Settore dr. Luca Limongelli, a seguito di istruttoria operata dal Responsabile di Misura 5.2 - ing. Gennaro Rosato, ha adottato il seguente provvedimento:

VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006, approvato dalla Commissione U.E. con Decisione dell'8.8.2000 n. C(2000) n. 2349;

VISTO il CdP al POR., approvato definitivamente dal Comitato di Sorveglianza in data 21.11.2000 e dalla G.R. con deliberazione dell'11.12.2000 n. 1697;

VISTA la l.r. n° 5 del 07/03/2003 di bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003 2005 contenente le dotazioni finanziarie per l'attuazione della Misura P.O.R. 5.2;

VISTA la L.R. n° 30 del 30/12/2003 dei bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004 - 2006;

VISTO la determinazione del dirigente Settore Ecologia n° 43 del 09/02/2004, pubblicata sul BURP n° 22 del 26/02/2004, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva tra le istanze presentate per l'accesso ai fondi comunitari relativi alla misura 5.2 - Azione 5 della misura P.O.R. 5.2 Incentivi per la realizzazione dei Piani di Illuminazione a più basso impatto Ambientale-, con indicazione delle istanze ritenute ammissibili al finanziamento P.O.R. annualità 2003 - 2004;

VISTA la Graduatoria Definitiva approvata con la summenzionata Determinazione Dirigenziale n° 43 del 09/02/2004 dalla quale risulta posizionato, per mero errore materiale, al n° 4 anziché al n° 7 il progetto di adeguamento elettrico ed illuminotecnico degli impianti di pubblica illuminazione (Progetto intero) di importo pari a Euro 5.000.519,89 e al n° 7, anziché al n° 4 posizionato il progetto stralcio funzionale di importo pari a Euro 704.616,01, con richiesta di finanziamento POR di Euro 690.523,69 e quota di partecipazione comunale del 2% pari a Euro 14.092,32;

RITENUTO di dovere procedere, sulla base della graduatoria definitiva, e nel limite delle risorse finanziarie assegnate per l'annualità 2003 - 2004, e delle economie rese disponibili a seguito di gare d'appalto espletate con comunicazione, da parte degli Enti Beneficiari dei finanziamenti sugli Interventi delle Azioni della Misura 5.2, dei nuovi quadri economici e impegni già assunti da parte del Settore per progetti già finanziati per l'annualità 2003 - 2004, all'ammissione a finanziamento degli interventi, posti in graduatoria, mediante scorrimento delle graduatorie, con l'ammissione a finanziamento degli interventi per i quali è possibile assicurare, con i fondi POR disponibili, la totale copertura del finanziamento richiesto, in modo da garantire la realizzazione degli stessi;

PRESO ATTO di quanto sopra si ritiene di sostituire la posizione n° 7 della Graduatoria Definitiva della Azione 5 del progetto n° 3 con la posizione n° 4 del progetto n° 19 del Comune di CERIGNOLA (FG) in quanto il l' stralcio fluvionale è necessariamente propedeutico al 2° stralcio funzionale e il progetto esecutivo presentato è immediatamente cantierizzabile a seguito delle procedure di gara d'appalto;

RITENUTO di dover provvedere, pertanto, con il presente atto a finanziare il l' stralcio funzionale del progetto attinente "Adeguamento elettrico ed illuminotecnico degli impianti di pubblica illuminazione - stralcio funzionale" ammontante a Euro 704.616,01, con richiesta di finanziamento P.O.R. pari a Euro 690.523,69 e con quota di partecipazione finanziaria del Comune di CERIGNOLA pari a Euro 14.092,32 anziché, per mancanza di fondi, finanziaria l'intero progetto ammontante a Euro

5.000.519,84 con la richiesta di finanziamento P.O.R. di Euro 3.895.818,53 e con quota di partecipazione Comunale pari a Euro 1.104.701,31;

CONSIDERATO che, con l'occasione, al fine di assicurare la pronta utilizzazione delle economie di risorsa disponibili derivanti dalle avvenute gare e dalla rimodulazione dei quadri economici di progetto, le stesse saranno impegnate successivamente, insieme ad altre eventuali economie derivanti dagli interventi finanziati dalle annualità 2000 - 2001, 2002 e 2003 - 2004, per finanziare altro intervento della Misura 5.2;

- verificato che

il presente provvedimento non comporta Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/01

**IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ECOLOGIA**

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

- vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/98;

- vista la nota del Presidente della G.R. prot. n. 01/007689/1-5 del 31/12/98;

DETERMINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. Viene concesso al Comune di CERIGNOLA (FG) l'ammissibilità a finanziamento P.O.R. per l'annualità 2003-2004 per lo stralcio funzionale del progetto ammontante a Euro 704.616,01, posizionato, per mero errore materiale, in Graduatoria Definitiva della Azione 5 al n° 7 anziché al n° 4 e attinente la "l'adeguamento elettrico ed illuminotecnico dell'impianto di pubblica illuminazione" con richiesta di finanziamento P.O.R. di Euro 690.523,69 e con quota di partecipazione Comunale pari a Euro 14.092,32;

3. Ai sensi dell'art. 27 comma 9 della l.r. 25.9.2000, n. 13 è assentito il finanziamento P.O.R. per gli interventi infrastrutturali inclusi in graduatoria definitiva fino all'esaurimento delle risorse annuali 2003 - 2004;
4. Sulla base dell'istruttoria condotta, nel rispetto delle modalità di cui in premessa con il presente atto è ammesso a finanziamento P.O.R. il progetto attinente lo stralcio funzionale dell'intervento attinente l'adeguamento elettrico ed illuminotecnico dell'impianto di pubblica illuminazione", con richiesta di finanziamento P.O.R. pari a Euro 690.523,69 e con quota di partecipazione finanziaria del Comune di CERIGNOLA (FG) pari a Euro 14.092,32, in sostituzione del progetto appartenente, sempre al Comune di CERIGNOLA (FG) posizionato in Graduatoria Definitiva al n. 4 e attinente al progetto intero;
5. Di assicurare la pronta utilizzazione dell'economie di risorse disponibili, insieme ad altre economie derivanti dagli interventi finanziati dalle annualità precedenti e quelle dell'annualità 2003 - 2004, per finanziare altro intervento della Misura 5.2;
6. Il Comune di CERIGNOLA (FG), attuatore dell'intervento ammesso a finanziamento provvederà ad inoltrare alla Regione Puglia - Assessorato Ambiente, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena revoca del finanziamento, gli atti formali di impegno della spesa relativa alla quota di compartecipazione finanziaria all'intervento, nonché gli atti relativi all'approvazione del progetto esecutivo, redatto ai sensi dell'art. 16 della L. n° 109/94 e succ. modifiche ed integrazioni, ovvero gli atti relativi all'avvio delle procedure di gara, ai sensi delle normative vigenti, per l'affidamento dei lavori e delle attività o per servizi e/o l'acquisizione delle attrezzature ovvero di dichiarazione di avvio diretto delle attività;
7. Con successivo separato provvedimento, ad avvenuto adempimento degli obblighi di cui al punto precedente da parte del soggetto attuatore, si provvederà all'impegno delle somme e all'erogazione del contributo secondo quanto previsto dagli artt. 31 e 32 della l.r. n. 13/2000;
8. Ai sensi del comma 3 dell'art. 31 della l.r. n° 13/2000 il finanziamento concesso ai sensi del presente provvedimento è ridotto della somma riveniente da economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara d'appalto;
9. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
10. Il presente provvedimento è notificato all'Area delle Politiche Comunitarie, alla Segreteria della Presidenza della Regione Puglia, nonché al Comune di CERIGNOLA (FG).

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dr. Luca Limongelli

